

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVI LEGISLATURA -----

190ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 APRILE 2009

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi della vice presidente BONINO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,40.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 aprile.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

CENTARO, relatore. L'articolo 1 prevede quale aggravante speciale del delitto di omicidio il fatto che esso venga commesso a seguito di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori, il cosiddetto *stalking*, consistente in minacce o molestie ripetute, idonee a provocare nella vittima uno stato perdurante e grave di paura, introdotto proprio dal disegno di legge in esame, all'articolo 7, come articolo 612-

bis del codice penale. L'articolo 2 amplia il novero dei reati per i quali è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere e prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i casi di violenza sessuale, esclusi quelli di minore gravità, e per la violenza sessuale di gruppo. L'articolo 3 rende più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari, come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. L'articolo 4 consente alla persona offesa da alcuni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Il disegno di legge apporta inoltre una serie di modifiche al codice di procedura penale e prevede misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori, istituendo un apposito «numero verde» con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Il provvedimento contiene infine un piano straordinario di controllo del territorio, anticipa l'applicazione delle norme in deroga al divieto di assunzioni per quanto attiene alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, destina somme confiscate alle necessità urgenti delle Forze dell'ordine e rifinanzia il Fondo nazionale contro la violenza sessuale. *(Applausi dai Gruppo PdL e LNP).*

PERDUCA (PD). La questione pregiudiziale QP1 propone di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge, sebbene la Camera dei deputati abbia opportunamente espunto le pessime norme che prevedevano il prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione e la possibilità di utilizzare associazioni di cittadini non armati, le cosiddette *ronde*, per il presidio del territorio. Il previsto inasprimento delle pene e l'estensione dell'obbligo di custodia cautelare in carcere per una serie ampia ed eterogenea di reati sono infatti lesivi degli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione: la normativa proposta comporta dunque una pericolosa compressione delle garanzie a tutela della libertà personale, sottrae al giudice la valutazione sull'adeguatezza delle misure cautelari da comminare nei singoli casi ed appare funzionale ad una sorta di anticipazione della pena, che viene di fatto irrogata senza processo alcuno, in palese contrasto con il dettato costituzionale. *(Applausi delle senatrici Granaiola e Poretti).*

PORETTI (PD). Avanza la questione pregiudiziale QP2, sottolineando come il decreto-legge n. 11 non presenti i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Il provvedimento viene infatti motivato da un aumento dei casi di violenza sessuale, ma i dati forniti dal Ministero dell'interno mostrano che invece c'è stata una non indifferente diminuzione di tali reati. Inoltre, visto che il decreto-legge in esame contiene alcune norme estrapolate dal disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, si rischia di complicare ed allungare ulteriormente l'*iter* di quest'ultimo, il che sottolinea la difficoltà dei rapporti tra Governo e Parlamento per quanto concerne la potestà legislativa. La risposta alla domanda di sicurezza proveniente dal Paese non può derivare da un inasprimento delle pene o dalla riduzione delle garanzie, ma dalla soluzione dei problemi complessivi del sistema della giustizia, primo tra tutti quello della durata dei processi. Infatti, i 140.000 processi penali che ogni anno cadono in prescrizione costituiscono un'amnistia strisciante periodica di cui nessuno ha il coraggio di assumersi la responsabilità. *(Applausi del senatore Perduca).*

Il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Perduca (QP1) e Poretti (QP2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZATORTA (LNP). Il provvedimento in esame è importante perché contiene norme, peraltro già previste dal disegno di legge n. 733 del 2008 approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, che inaspriscono il regime carcerario per reati sessuali che destano forte allarme sociale e prevedono per gli autori degli stessi l'obbligo della custodia cautelare, ma al verificarsi di precise fattispecie (gravi indizi di colpevolezza e l'assenza di elementi dai quali possa risultare l'insussistenza di esigenze cautelari) che consentono di garantire un bilanciamento tra la tutela della libertà personale e le esigenze connesse alla sicurezza. Il Gruppo Lega Nord Padania conferma invece il giudizio critico sulla soppressione, da parte della Camera, dell'articolo 5 che ampliava i limiti di trattenimento degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, poiché i reati sessuali sono favoriti dalla presenza di clandestini e dall'insufficienza dei controlli sul territorio italiano. Per tale ragione l'ordine del giorno G107 impegna il Governo ad adottare provvedimenti necessari ad attuare la direttiva comunitaria n. 115 del 2008 sul rimpatrio degli stranieri irregolarmente soggiornanti, che prevede la possibilità di prolungare il trattenimento del cittadino straniero sottoposto a rimpatrio fino a 18 mesi e che esso possa avvenire anche all'interno di istituti penitenziari, quindi misure ben più severe di quelle originariamente disposte dal decreto-legge. Questo si rende necessario per evitare che nei prossimi giorni 1300 immigrati irregolarmente presenti sul territorio nazionale siano rilasciati dai CIE e possano fornire

manovalanza per la criminalità o rendersi autori di reati a sfondo sessuale. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

FRANCO Vittoria (PD). Con soddisfazione si registra la convergenza tra maggioranza e opposizione sui temi del contrasto alla violenza sulle donne e dello *stalking*. Tali fenomeni rendono necessaria l'adozione delle misure contenute nel decreto-legge n. 11 del 2009, ma necessitano di interventi di portata maggiore, specialmente per quanto riguarda l'individuazione di risorse finanziarie più consistenti e per la prevenzione, cioè per la formazione e l'educazione al rispetto tra uomini e donne, che è la via principale per superare il fenomeno della violenza di genere, soprattutto in ambito familiare. È positivo il fatto che il provvedimento punti a fare in modo che le donne non si sentano sole, ma in questo senso è opportuno richiamare le norme del disegno di legge n. 1296 sui centri antiviolenza, il cui numero andrebbe aumentato perché si occupano dell'assistenza legale e psicologica delle vittime e della ricostruzione della loro vita, anche sul piano lavorativo, promuovono la formazione del personale e curano campagne di prevenzione del fenomeno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sulla lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere

ZANDA (PD). Chiede se sia possibile rendere noto all'Assemblea il contenuto della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere in materia di attività normativa.

PRESIDENTE. Nel corso della Conferenza dei Capigruppo prevista per le ore 9 di domani il presidente Schifani renderà noto il contenuto della citata lettera.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori non ha presentato emendamenti sul testo in esame, ma solo ordini del giorno, per non rischiare di compromettere, a causa della imminente scadenza del decreto, misure importanti, prima tra tutte l'introduzione del reato di atti persecutori che da anni è all'esame del Parlamento. Tuttavia la ristrettezza dei tempi riservati al Senato per l'esame del decreto-legge n. 11 rende impossibile emendare un testo che presenta diverse imperfezioni. Ad esempio, non si capisce per quali ragioni l'obbligo di arresto in flagranza non sia stato previsto anche per la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*quater* del codice penale, cioè atti sessuali con minore di dieci anni, che è più grave rispetto alle altre previste. Inoltre, la previsione secondo la quale il reato inerente gli atti persecutori è perseguibile solo a querela di parte è un errore perché espone la vittima ad ulteriori aggressioni o atti persecutori; infine, si reintroduce l'istituto dell'ammonimento, già oggetto di rilievi critici da parte della Corte costituzionale, assegnando peraltro a tale atto amministrativo ricadute sul piano processuale. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori D'Ambrosio e Sangalli*).

VALLARDI (LNP). Illustra l'ordine del giorno G108 che, a seguito degli emendamenti soppressivi approvati dalla Camera dei deputati, impegna il Governo a confermare, nell'ambito del disegno di legge in materia di sicurezza, le disposizioni sul concorso delle associazioni volontarie di cittadini alle attività di presidio del territorio. Si tratta, infatti, di garantire una presenza aggiuntiva - non sostitutiva dell'operato delle Forze dell'ordine - che, già sperimentata in alcune Regioni, esprime istanze peculiari dell'ordinamento democratico: la partecipazione e il bisogno di sicurezza. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

MAGISTRELLI (PD). Dà atto alla maggioranza di avere proseguito il lavoro già avviato nella scorsa legislatura per introdurre la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori di cui sono vittime soprattutto le donne. Le norme sulle molestie e la violenza privata, infatti, si sono rivelate inadeguate a sanzionare condotte moleste ripetute che generano angoscia, inducono modifiche nei comportamenti e possono preludere a violenze più gravi. Sono particolarmente apprezzabili le disposizioni di carattere preventivo e la possibilità di richiedere l'ammonimento. In alcuni punti, tuttavia, il testo dovrebbe essere migliorato per evitare l'insorgenza di problemi interpretativi e applicativi. (*Applausi dal Gruppo PD*). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

BODEGA (LNP). Per instaurare un rapporto virtuoso tra prevenzione e repressione, l'introduzione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento delle pene devono essere affiancati da un controllo capillare del territorio. Privato delle norme sulle associazioni di volontari per la sicurezza e sull'estensione dei limiti per il trattenimento degli immigrati clandestini nei centri di identificazione ed espulsione, il pacchetto sicurezza appare dunque incompleto e meno efficace. La Lega Nord attribuisce al contributo volontariato dei cittadini in materia di sicurezza una funzione esclusivamente preventiva: appaiono dunque ingiustificate le accuse di squadristo e le critiche di incostituzionalità a proposte che riconoscono ai cittadini un ruolo attivo nel mantenimento della convivenza civile. (*Applausi dal gruppo LNP e della senatrice Contini. Congratulazioni*).

ADAMO (PD). La soppressione delle disposizioni in materia di ronde e di permanenza nei centri di identificazione non è ascrivibile unicamente all'opposizione, ma dipende dall'esistenza di sensibilità

diverse all'interno della stessa maggioranza. Lo scioglimento anticipato della precedente legislatura ha impedito al centrosinistra di condurre a termine la discussione e varare una legge che consentisse di individuare e sanzionare molestie persistenti nei confronti delle donne. E' dunque positivo che il lavoro avviato venga oggi concluso, ma è deprecabile che l'introduzione del nuovo reato di atti persecutori avvenga tramite un decreto-legge, con tempi limitati e con la sostanziale sottrazione al Senato della possibilità di correggere un testo che presenta alcune imperfezioni. Il Partito Democratico si impegna a collaborare affinché si possa procedere rapidamente alla sua correzione in senato e all'approvazione definitiva alla Camera. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).*

BUGNANO (IdV). In un contesto segnato da vecchi e nuovi fondamentalismi che conculcano le libertà femminili, le molestie e le violenze contro le donne, che si consumano soprattutto in ambito familiare, rappresentano un'emergenza sociale, che mette a nudo in Italia ritardi culturali e retaggi patriarcali nel campo dell'invulnerabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione dei reati sessuali e dell'assistenza alle vittime. Il provvedimento interviene sul terreno penale, ma trascura il piano della prevenzione e della tutela delle vittime in ambito processuale. La campagna della maggioranza sulla sicurezza sta rivelando, inoltre, la sua natura essenzialmente propagandistica: le risorse destinate alle Forze dell'ordine sono infatti diminuite e questo non potrà non avere ripercussioni anche sulla reale efficacia delle nuove misure contro la violenza di genere. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

DIVINA (LNP). La Lega Nord, che ha fatto del tema della sicurezza uno degli assi portanti della sua iniziativa politica, si rammarica dell'espunzione dal decreto-legge delle norme sul contributo delle associazioni di volontari per la sicurezza e sull'estensione dei periodi di permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione. Le due norme erano chiaramente attinenti al tema in esame, sia per le esigenze connesse alla prevenzione dei fenomeni delittuosi sia perché in Italia quasi la metà dei reati di violenza a sfondo sessuale è commessa da cittadini stranieri e le proposte del Gruppo in tema di espulsioni rispondono alle indicazioni contenute nella direttiva n. 155 del 2008 dell'Unione europea. Il reale contrasto a reati gravissimi come quelli di violenza sessuale, specie in danno di minori, ma anche di mantenimento in schiavitù, pornografia minorile e traffico di sostanze stupefacenti, può essere garantito assicurando innanzitutto l'efficacia della sanzione e la certezza della pena, che non possono prescindere dall'estensione a tali fattispecie dell'applicazione della custodia cautelare e dalla piena attuazione delle norme in materia di identificazione ed espulsione degli immigrati clandestini. *(Applausi dal gruppo LNP).*

CAROFILIO (PD). Il disegno di legge in esame introduce innovazioni normative importanti ed urgenti, che in alcuni casi l'opposizione aveva già cercato di inserire in precedenti provvedimenti normativi attraverso specifiche proposte emendative, le quali tuttavia non sono state accolte dalla maggioranza. Senz'altro condivisibili appaiono misure come l'estensione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o la previsione del reato di *stalking*. Va tuttavia rilevato che nel primo caso la norma appare in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge governativo in materia di intercettazioni, il quale introduce procedure complesse e farraginose per l'autorizzazione delle riprese video in luoghi pubblici, mentre, nel secondo caso, la formulazione normativa del testo in esame appare in alcuni casi impropria e poco convincente. Inoltre il principio della certezza della pena si riferisce all'esecuzione della sentenza e non ha nulla a che vedere con l'estensione dell'obbligo della custodia cautelare in carcere, una misura secondo molti discutibile e dagli effetti controproducenti. Suscita infine alcune perplessità l'istituto della diffida, riguardo al quale sarebbe opportuno attribuire al pubblico ministero un potere di adozione urgente di misure precautelari con convalida entro 48 ore da parte del giudice. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BIANCONI (PdL). Il disegno di legge in discussione costituisce un importante passo in avanti nell'affermazione del diritto della donna a non essere considerata un oggetto, odioso retaggio di una cultura che nell'odierna società può considerarsi ormai superata, a seguito di lunghe battaglie e grazie al coraggio e alla determinazione di molte donne. Nonostante ciò, la violenza fisica e sessuale contro le donne, spesso consumata all'interno delle pareti domestiche, basata su una visione della sessualità come sopraffazione, continua a manifestarsi quale una delle più bieche violazioni dei diritti umani. L'inasprimento delle pene nei confronti di chi commette reati fisici o psichici ai danni delle donne è pertanto un atto necessario ed importante, anche alla luce dei recenti gravissimi fatti di cronaca. È positiva inoltre l'introduzione di una disciplina organica di contrasto del fenomeno degli atti persecutori, di cui un elevato numero di donne è vittima in Italia. Il decreto-legge in conversione rappresenta pertanto un risultato soddisfacente conseguito dal Governo e, in primo luogo, dal Ministro per le pari opportunità; esso è in grado di fornire ai cittadini una legge chiara ed efficace, dotata di un'importante valenza educativa. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CENTARO, *relatore*. Nel prendere atto del complessivo consenso manifestato dall'Aula su una tematica estremamente rilevante, osserva che il Governo è intervenuto opportunamente attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza sia al fine di colmare un vuoto normativo, sia al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, che ha raggiunto livelli di gravità intollerabili. Ovviamente tale intervento è perfezionabile e, se necessario, potrà subire alcune eventuali future modifiche, dopo un iniziale periodo di rodaggio; è il caso, ad esempio, della normativa in materia di videosorveglianza. È senz'altro condivisibile la richiesta di un maggiore investimento di risorse sul fronte della prevenzione, mentre, in materia di certezza della pena, essa sarà garantita anche attraverso un più difficile accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti condannati per delitti a sfondo sessuale. Soffermandosi quindi su due norme espunte nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, osserva che l'estensione dell'attuale limite massimo di 60 giorni per la permanenza nei centri di identificazione e di espulsione appare necessario a causa dell'inadeguatezza di tale lasso temporale ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative di identificazione degli immigrati irregolari, i quali rischiano peraltro, disperdendosi sul territorio nazionale, di cadere nelle reti del lavoro nero o della criminalità organizzata. C'è stata inoltre molta disinformazione sul tema della collaborazione delle associazioni volontarie di cittadini con gli enti locali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico. Tale pratica non è vietata dalla legislazione vigente e in alcune zone è già attuata con ottimi risultati ed il decreto-legge si limitava a meglio disciplinarla. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*.

Presidenza della vice presidente BONINO

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo è ricorso allo strumento del decreto-legge per intervenire doverosamente e con fermezza per contrastare il riproporsi di atti particolarmente odiosi, che costituiscono una grave minaccia per l'intera società. Infatti, se c'è stata una diminuzione del numero dei casi di violenza sessuale, non è diminuita tuttavia l'efferatezza di tali atti. Le norme in materia di contrasto al fenomeno dello *stalking* stanno già dando ottimi risultati, mentre, sul fronte dell'informazione e della sensibilizzazione, è in atto da tempo una campagna pubblicitaria che ha portato ad un aumento delle telefonate rivolte al numero verde antiviolenza; il decreto-legge in conversione prevede inoltre un incremento del fondo antiviolenza volto alla prevenzione. Altre importanti misure contenute nel provvedimento sono costituite dall'estensione dell'obbligo della custodia cautelare in carcere e dell'arresto in flagranza, dalla restrizione dell'accesso ai benefici premiali per gli autori di reati a sfondo sessuale e dall'estensione del gratuito patrocinio per le vittime. È pertanto auspicabile che un provvedimento equilibrato come quello in esame, volto a restituire alle donne dignità, sicurezza e libertà, incontri la condivisione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD)*.

BUTTI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G101, G102, G109, G104 e G107. Esprime inoltre parere favorevole sugli ordini del giorno G103, G100, G105 e G106, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai rispettivi testi *(v. Resoconto stenografico)*. Si rimette infine al parere del Governo sull'ordine del giorno G108.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accoglie l'ordine del giorno G108, a condizione che vengano apportate delle modifiche al testo *(v. Resoconto stenografico)*. Se i proponenti convenissero con le proposte di riformulazione del relatore sugli ordini del giorno G103, G100, G105 e G106, il Governo accoglierebbe gli ordini del giorno. Accoglie gli ordini del giorno G101, G102, G109, G104 e G107.

MARITATI *(PD)*. Riformula l'ordine del giorno G103 sulla base di quanto proposto del relatore.

ADAMO *(PD)*. Riformula l'ordine del giorno G100 sulla base di quanto proposto del relatore.

CASSON *(PD)*. Riformula l'ordine del giorno G105 sulla base di quanto proposto del relatore.

CAROFILIO *(PD)*. Riformula l'ordine del giorno G106 sulla base di quanto proposto del relatore.

MAZZATORTA *(LNP)*. Riformula l'ordine del giorno G108 sulla base di quanto proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G103 (testo 2), G100 (testo 2), G101, G102, G109, G104, G105 (testo 2), G106 (testo 2), G107 e G108 (testo 2) non vengono posti ai voti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PERDUCA (PD). Gli emendamenti presentati all'articolo 1 intervengono sugli inasprimenti di pena previsti dal disegno di legge e riflettono la contrarietà nei confronti dell'istituto dell'ergastolo.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PORETTI (PD). L'emendamento 1.100 richiede che vi sia una contestualità cronologica tra il delitto di omicidio e i reati a sfondo sessuale la cui commissione comporta l'aggravante speciale da cui può derivare la pena del carcere a vita. A tale proposito ricorda le critiche formulate dal Commissario europeo per i diritti umani circa l'istituto dell'ergastolo.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.100 e 1.102. Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut) e PERDUCA (PD), il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.1 e 1.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PERDUCA (PD). Gli emendamenti all'articolo 2 sono motivati dal giudizio critico circa l'estensione dell'obbligo di custodia cautelare in carcere, dal momento che la pena deve essere comminata a seguito di un regolare processo.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.1.

PORETTI (PD). L'emendamento 2.102 richiede che in alcuni casi i termini della durata massima della custodia cautelare siano ridotti alla metà, ricordando che tale forma di carcerazione viene sovente disposta per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.102 e 2.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PERDUCA (PD). Chiede la soppressione dell'articolo 3 che rende più difficoltoso l'accesso ad alcuni benefici penitenziari previsti dalla cosiddetta legge Gozzini senza aver riguardo al percorso di rieducazione del condannato, ma valutando la sua pericolosità solo in base al tipo di reato commesso.

MARITATI (PD). L'applicazione ai condannati per delitti a sfondo sessuale di fattispecie pensate per regolare restrittivamente l'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati di criminalità organizzata appare inefficace e di dubbia costituzionalità. Gli emendamenti presentati propongono invece che il godimento di tali benefici sia subordinato alla partecipazione a programmi di recupero e ad un vaglio serio ed adeguato della pericolosità del soggetto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dai senatori PERDUCA (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.100, 3.1, 3.3 e 3.4. Il Senato respinge gli emendamenti 3.101 e 3.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge .

PERDUCA (PD). La norma che concede a tutte le vittime di stupro la possibilità di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dal loro reddito è ingiustificata e demagogica. Sarebbe più ragionevole intervenire sull'inadeguatezza della cifra ordinariamente assegnata per tale istituto.

DELLA MONICA (PD). Motiva il giudizio favorevole del Gruppo alla norma prevista dall'articolo 4 e ne chiede un'estensione alle vittime di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PERDUCA (PD). Le argomentazioni della senatrice Della Monica sarebbero condivisibili se il testo fosse caratterizzato nel suo complesso da maggiore coerenza; invita dunque a votare a favore dell'emendamento 4.100, soppressivo dell'articolo.

Il Senato respinge l'emendamento 4.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.1 e 4.2.

LUSI (PD). Stupisce la contrarietà di relatore e Governo all'emendamento 4.3, che corregge un errore macroscopico, rendendo certo e non solo eventuale l'accesso al gratuito patrocinio da parte delle vittime di reati a sfondo sessuale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Chiede che l'emendamento sia votato mediante procedimento elettronico.

CENTARO (PdL). Una modifica del disegno di legge comporterebbe la decadenza del decreto-legge; invita pertanto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di analogo contenuto.

INCOSTANTE (PD). Trasforma l'emendamento 4.3 nell'ordine del giorno G4.3 (*v. Allegato A*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo lo accoglie.

Il Senato respinge l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. L'articolo 5 è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 6.1 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASSON (PD). La norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare sistemi di videosorveglianza appare di dubbia costituzionalità, non disciplina le modalità di acquisizione dei dati da parte dell'autorità giudiziaria ed è in contrasto con le disposizioni contenute nel disegno di legge al vaglio della Camera dei deputati in materia di intercettazioni.

LI GOTTI (IdV). Gli ordini del giorno G6.100 e G6.102 sottolineano l'incoerenza e l'inopportunità dei tagli operati dal Governo nel comparto sicurezza e lo impegnano ad impostare una politica strategica in materia di giustizia e ordine pubblico e ad assumere le opportune iniziative per il potenziamento degli organici e dei mezzi a disposizione delle Forze dell'ordine. In particolare vanno evidenziati la riduzione della quota delle risorse provenienti dal Fondo unico giustizia destinata al comparto e i disastrosi effetti del blocco del *turn over* previsto nei prossimi anni. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e ricorda che il disegno di legge sulle intercettazioni non regola la videosorveglianza territoriale di luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma le riprese video che violino la *privacy* di singoli individui. Va inoltre evidenziato come il disegno di legge in esame preveda nuove risorse e assunzioni per il comparto sicurezza. Invita inoltre il Governo a non accogliere gli ordini del giorno.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore; ribadisce inoltre la differenza tra l'oggetto della normativa in esame e quello del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati e ricorda le assunzioni recentemente disposte dal Governo nel comparto sicurezza. Non accoglie gli ordini del giorno G6.100, G6.102 e G6.101.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 6.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, finalizzato ad evitare almeno per il 2009 il blocco del *turn over* del personale del comparto sicurezza collocato in quiescenza nel 2008.

PINOTTI (*PD*). Ricordando come il decreto-legge n. 112 del 2008 ha dirottato fondi destinati al comparto sicurezza dalla precedente legge finanziaria, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.1. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sottolinea come, allo stato, nel fondo giustizia non sia possibile reperire i 200 milioni di euro previsti dall'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 6.1.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). L'emendamento 6.2 propone la soppressione dei commi 7 e 8, poiché il tema dell'adozione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni deve essere affrontato nel provvedimento in materia di intercettazioni che è all'esame della Camera al fine di renderne omogenea la disciplina e di definire la rilevanza probatoria delle riprese effettuate coi suddetti sistemi.

Il Senato respinge l'emendamento 6.2. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Il Senato respinge l'ordine del giorno G6.100.

LI GOTTI (*IdV*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.102.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G6.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

DELLA MONICA (*PD*). La soddisfazione per l'adozione di una normativa in materia di *stalking* non impedisce al partito Democratico di ricordare che l'approvazione delle proposte emendative sugli atti persecutori impedita dalla maggioranza durante l'esame del primo decreto sicurezza del luglio 2008 avrebbe probabilmente consentito di evitare un lungo elenco di omicidi. Gli interventi del Partito Democratico sono finalizzati a migliorare il disegno di legge e a favorirne l'applicazione. In primo luogo, occorre rilevare che per anticipare la soglia dell'intervento penale rispetto a condotte che sono potenzialmente prodromiche ad atti più gravi, la norma finisce con l'incriminare comportamenti caratterizzati da una certa indeterminatezza e ciò potrebbe condurre all'assoluzione; inoltre, la procedibilità a querela, salvo i casi di connessione con delitti per i quali si procede d'ufficio, ingenera problemi di incoerenza sistemica e rischia di rendere inefficace l'introduzione del nuovo reato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una delegazione di studenti e professori dell'Istituto tecnico per le attività sociali di lingua tedesca di Merano. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PORETTI (PD). L'emendamento 7.100 interviene modificando il primo comma dell'articolo 7 affinché sia più rispondente al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Inoltre, l'aggravante di pena dovrebbe esser prevista anche per le persone coniugate o legate da relazione affettiva e non solo per coniugi separati, divorziati o per chi in passato è stato affettivamente legato alla persona offesa.

LONGO (PdL). La formulazione contenuta nell'emendamento 7.100 non sembra garantire maggiori tassatività e determinatezza della fattispecie penale rispetto al testo in esame dell'articolo 7. Inoltre, non si è ritenuto di intervenire con delle aggravanti durante il matrimonio per favorire l'individuazione di soluzioni all'interno della coppia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

CENTARO, relatore. Esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti, precisa che il reato di atti persecutori si rivolge a soggetti usciti dalla sfera delle relazioni domestiche della vittima, mentre per chi è ancora nell'ambito delle predette relazioni vale anche l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11) del codice penale.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.1.

PERDUCA (PD). Dichiarando voto favorevole sull'emendamento 7.100, esprime perplessità rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Longo in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 7.100, 7.4 e 7.5. Il Senato respinge gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.6 e 7.7.

PORETTI (PD). Dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.101, richiama l'attenzione dell'Assemblea sull'eventualità che gli atti persecutori avvengano in casi in cui i coniugi sono separati di fatto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.101.

PORETTI (PD). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 7.102, perché ritiene che l'attenzione vada puntata sulla vittima dell'aggressione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici PORETTI (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 7.102, 7.10, 7.11 e 7.12. Il Senato respinge gli emendamenti 7.103, 7.8 e 7.9.

DELLA MONICA (PD). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 7.0.1, poiché nel testo non si specifica quali siano i casi di reato di violenza sessuale di lieve entità per i quali è esclusa l'obbligatorietà della custodia cautelare.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.0.1.

DELLA MONICA (PD). Sottolineando che i peggiori maltrattamenti avvengono in famiglia, dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.0.2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

DELLA MONICA (PD). Illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2 che, rispettivamente, sopprimono l'articolo ovvero sostituiscono l'istituto dell'ammonimento con una misura provvisoria assunta dal pubblico ministero.

LI GOTTI (IdV). L'articolo 8 dovrebbe essere modificato perché introduce la misura dell'ammonimento, che è stata dichiarata incostituzionale, e non precisa le circostanze dell'aggravante. (Applausi dai gruppi IdV e PD).

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.6 (identico all'emendamento 8.100). Sono inoltre respinti con distinte votazioni gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.9, 9.13, 9.0.1 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 9.0.2) e 9.0.3. Sono inoltre respinti con distinte votazioni gli emendamenti 9.100, 9.3 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 9.101), 9.4, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11 e 9.12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PERDUCA (PD). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-00430 in materia di firma elettronica per i disabili. (Applausi dal Gruppo PD).

LUSI (PD). Sollecita nuovamente la risposta all'interrogazione 3-00630 in tema di impossibilità per le comunità montane di pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.

Sulla presenza di una delegazione radicale all'interno del Gruppo del Partito Democratico

LONGO (PdL). Chiede alla Presidenza se la delegazione radicale all'interno del partito Democratico abbia o no un rilievo istituzionale e se ne facciano parte altri senatori, oltre ai senatori Perduca e Poretti.

PRESIDENTE. La Presidenza non interviene su questioni politiche; riferirà comunque la richiesta del senatore Longo al presidente Schifani.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 22 aprile.

La seduta termina alle ore 20,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,42).

Discussione del disegno di legge:

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1505, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Centaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame contiene una serie di modifiche che concernono il codice penale e il codice di procedura penale, oltre ad una serie di norme strutturali di corredo che comunque attengono a problematiche di ordine pubblico e sicurezza.

In particolare, all'articolo 1 viene sostanzialmente reintrodotta l'aggravante di cui al numero 5) dell'articolo 576 del codice penale in cui vi era il riferimento ai reati contro la moralità pubblica che poi sono stati abrogati. L'aggravante che si introduce è per caso in cui il reato di omicidio faccia seguito al delitto di violenza sessuale, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo. Viene anche introdotta l'aggravante nel caso di reato di omicidio compiuto dallo stesso autore del delitto di atti persecutori, comunemente denominato *stalking*, di cui all'articolo 612-*bis* introdotto sempre da questo decreto-legge. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, se andiamo avanti così, sospendo la seduta. Chi non è interessato alla relazione del senatore Centaro è pregato di uscire dall'Aula.

CENTARO, relatore. Il reato di atti persecutori, comunemente denominato *stalking*, previsto con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 612-*bis*, prevede una condotta reiterata di minaccia e molestia che comporti perdurante stato di ansia e di paura, timore per l'incolumità propria e dei congiunti. È un reato che viene considerato punibile a querela della persona offesa, ma che può essere anche sanzionato d'ufficio nei casi aggravati, cioè se viene condotto nei confronti di minori o di altre categorie ovvero a seguito del procedimento di ammonimento. Tale ultimo è un procedimento che il legislatore ha ritenuto di dover far precedere all'eventuale querela attraverso un'indicazione che la persona offesa può esporre alle forze dell'ordine e al questore, di modo che il soggetto autore di queste molestie venga ammonito e avvertito. Nel caso prosegua in questo suo comportamento, evidentemente il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Vi sono poi una serie di modifiche del codice di procedura penale - in particolare mi riferisco al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale - che riguardano misure cautelari personali. Nel comma 3, oltre al preesistente reato di cui all'articolo 416-*bis* (associazione a delinquere di stampo mafioso), vengono aggiunti tutti i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quarter*, con un significativo ampliamento con riferimento alle associazioni a delinquere semplici, alle associazioni a delinquere contemplate dalla legislazione speciale, alla tratta e riduzione in schiavitù delle persone, al sequestro di persone e a reati di terrorismo. Vengono altresì aggiunti i reati di prostituzione minorile (di cui all'articolo 600-*bis*), di omicidio (articolo 575), pornografia minorile (articolo 600-*ter*) e iniziative turistiche volte al favoreggiamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies*).

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale vengono altresì estese ai delitti di violenza sessuale, violenza sessuale nei confronti di minori e violenza sessuale di gruppo, purché non ricorrano le attenuanti specificamente indicate per questi reati.

Vengono inoltre aggiunte alcune fattispecie alla norma riguardante l'arresto in flagranza per delitti consumati e tentati, secondo l'elencazione specifica (comma 2 dell'articolo 380). Sappiamo che la regola generale prevede l'arresto in flagranza per reati che prevedano una sanzione punitiva di un minimo di cinque anni e di un massimo di 20 anni o dell'ergastolo. In tale elencazione di reati viene aggiunta la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e la violenza sessuale di gruppo.

Viene altresì prevista l'introduzione dell'incidente probatorio fuori dalla regola generale con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572) e di atti persecutori (articolo 612-*bis*) con relative modifiche riguardo all'articolo 398 del codice di procedura penale, che prevede il provvedimento su richiesta dell'incidente probatorio.

Viene prevista poi la possibilità di esame delle vittime minori o maggiorenni inferme di mente attraverso il vetro, così come indicato dall'articolo 498 del codice di procedura penale.

Con l'articolo 3 si apportano le modifiche all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Si tratta dei benefici penitenziari nei confronti di chi collabora.

Il comma 1 viene sostituito da quattro commi diversi e dall'elenco esistente nel comma 1 vengono eliminati l'articolo 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata) e 609-*quater* (atti sessuali su minori). Viene mantenuto l'impianto del precedente comma 1 nel comma 1-*bis* e nel comma 1-*ter* viene eliminato l'articolo 609-*quater* (atti sessuali su minori) e l'articolo 609-*ter* tra l'elenco dei delitti commessi nell'ambito associativo. In sostanza, in questo comma vengono elencate una serie di fattispecie commesse nell'ambito associativo per le quali, in caso di collaborazione, è possibile accedere a determinati benefici penitenziari. Ebbene, da tale elencazione vengono eliminati i reati a cui ho appena accennato.

Infine, viene aggiunto il comma 1-*quater*, che prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi, per i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo, solo dopo un procedimento di osservazione della personalità, svolto da un collegio specificatamente indicato, della durata di almeno un anno.

Con l'articolo 4 si modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia con l'ammissione al gratuito patrocinio delle vittime di violenza sessuale (609-*bis*), violenza sessuale su minori (609-*quater*) e violenza sessuale di gruppo (609-*octies*), anche in deroga al livello di reddito indicato dalla normativa in riguardo. È noto infatti che il gratuito patrocinio è concesso alle persone che possiedano un livello di reddito minimo tale da non consentire loro di difendersi autonomamente.

Con l'articolo 6 vengono modificate le norme in deroga al divieto di assunzioni per quanto attiene alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo un'anticipazione al 31 marzo 2009, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispetto alla precedente indicazione del 30 aprile 2009.

Vengono poi riassegnate somme confiscate, per 100 milioni di euro, alle necessità urgenti delle forze dell'ordine per quanto attiene all'attività di controllo del territorio. Viene infine ripristinato con la somma di 3 milioni di euro il progetto per il fondo di assistenza per le vittime della violenza sessuale.

Vi è poi l'interpretazione autentica per quanto riguarda l'elenco dei proventi dei beni sequestrati e confiscati, dai quali vengono esclusi i proventi dei complessi aziendali. Viene anche prevista l'utilizzazione dei servizi di videosorveglianza da parte dei Comuni in luoghi pubblici e aperti al pubblico con conservazione dei dati per sette giorni, salvo eventuali esigenze di conservazione ulteriore (naturalmente su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altra autorità).

Con l'articolo 6-*bis* è prevista l'immissione in servizio permanente presso l'Arma dei carabinieri di ufficiali attualmente in servizio in ferma breve, cioè per la durata di tre anni, attraverso una relativa procedura concorsuale con la previsione che, nelle more dell'espletamento del concorso, l'Arma dei

carabinieri possa continuare ad utilizzare anche dopo il termine indicato gli ufficiali che si trovano in questa situazione.

Con l'articolo 10 viene aumentata la durata del cosiddetto ordine di protezione, contenuto nell'articolo 342-*ter* del codice civile, da sei mesi a un anno. Parliamo dell'ordine di allontanamento dalla residenza familiare, dell'ordine di cessazione di azioni nei confronti di coniugi o di prole e dell'intervento dei servizi sociali.

Viene poi realizzato un obbligo di informazione sui centri antiviolenza esistenti da parte di forze dell'ordine, presidi sanitari e altre istituzioni pubbliche con le quali entrano in contatto le vittime di reati di *stalking*, di violenza sessuale e di abuso in generale. Su richiesta della stessa vittima si realizza da parte di questi organismi il contatto diretto con questi centri antiviolenza istituiti.

Con l'articolo 12 viene istituito un numero verde di prima assistenza, di consulenza giuridica e di sostegno psicologico presso il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attivo 24 ore su 24, con un rapporto diretto di comunicazione alle forze dell'ordine. Nella sostanza delle cose, si consente alla vittima di evitare un'esposizione diretta attraverso una denuncia dell'esistenza di una patologia in atto e di una serie di violenze e di abusi ai suoi danni. Infatti, attraverso la denuncia della comunicazione telefonica intercorsa con la vittima, le forze dell'ordine potranno intervenire per verificare quanto avviene.

Con l'articolo 12-*bis*, vengono escluse per il personale delle forze di polizia e delle Forze armate le norme in tema di assicurazione sul lavoro, cioè la normativa di carattere generale al riguardo, in relazione alla specificità e alla particolarità dell'attività svolta da questo tipo di personale della pubblica amministrazione, rinviando agli ordinamenti esistenti (quindi non vi è un vuoto normativo) e in attesa del riordino complessivo della materia.

Con l'articolo 12-*ter* vengono poi affrontate alcune problematiche relative ai dati della comunicazione e alla loro conservazione e messa a disposizione. Evidentemente, parliamo anche con riferimento allo stesso articolo 612-*bis*, che viene introdotto con l'indicazione di alcune scadenze.

Infine, l'articolo 13 prevede la delega al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'indicazione della copertura finanziaria, nonché l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Perduca per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, ancora una volta il Governo ci impone misure di inasprimento di pena in un contesto in cui in Italia ormai lo Stato di diritto non esiste più. Quotidianamente siamo confrontati con la patente illegalità costituzionale per cui i diritti civili e politici degli italiani - indipendentemente dal contesto o dall'ambito in cui essi si trovino - non sono godibili, perché le istituzioni stesse sono le prime ad agire contro le proprie leggi.

Sebbene alla Camera dei deputati abbiamo visto un sussulto di ragionevolezza che ha fatto cancellare almeno due delle pessime misure che rientravano in quella versione del decreto (cioè le ronde e la permanenza fino a sei mesi all'interno dei CIE), la delegazione Radicale del Gruppo del Partito Democratico qui al Senato ritiene che anche questa versione, depurata da queste due pessime misure, sia da respingere totalmente, e per questo abbiamo proposto due pregiudiziali di costituzionalità.

Riteniamo infatti che estendere, come previsto all'articolo 2, tutta una serie di inasprimenti di pena ad altri tipi di reato sia in violazione patente degli articoli 3, 13 e 27, comma 1, della Costituzione (quest'ultimo articolo, peraltro, dedicato alla rieducazione del condannato).

Si vuole in qualche modo creare uno Stato che a questo punto non chiamerei neppure più «di polizia», perché forse gli Stati di polizia si basano se non altro su un minimo di certezza delle regole; in questo caso, invece, qualsiasi situazione possa generare un minimo dubbio che si stia commettendo un reato manda direttamente in galera la persona coinvolta.

La modifica in discussione comporta la compressione delle libertà personali nella modalità più estrema (cioè la custodia cautelare in carcere), per una molteplicità di condotte assai eterogenee, sottraendo del tutto al giudice - e il relatore era un magistrato, una volta - la valutazione di adeguatezza della misura. Un simile meccanismo è peraltro funzionale al cosiddetto fenomeno di anticipazione della pena, che diviene paradossalmente effettiva (conoscendo i tempi della giustizia italiana, criminale abituale sanzionato quotidianamente dalla Corte di Strasburgo dei diritti umani), proprio perché irrogata senza processo, proiettando un'immagine dimidiata del diritto al processo, in patente violazione dell'articolo 27, comma 1, della nostra Costituzione.

Per questi motivi riteniamo che non si debba procedere oltre nell'esame quest'oggi qui in Senato del disegno di legge n. 1505. *(Applausi delle senatrici Granaola e Poretti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, con la seconda questione pregiudiziale di costituzionalità che ho presentato insieme al senatore Perduca si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1505 in base all'articolo 77 della Costituzione. Sosteniamo, infatti, che il decreto-legge in esame non presenta i requisiti di necessità e urgenza tassativamente previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Non si è in presenza di una situazione di fatto di tale natura atteso che il provvedimento in esame viene motivato, nel preambolo, essenzialmente sulla base della crescita dei casi di violenza sessuale, mentre dai dati che sono stati comunicati dal Viminale proprio il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge, si ricava come nel corso del 2008 vi è stata una non indifferente diminuzione di questi episodi criminosi rispetto all'anno precedente (meno 8,4 per cento). Ciò ovviamente non significa che da parte nostra non ci sia grande attenzione verso questo tipo di reati, ma stiamo parlando dei requisiti di necessità e urgenza.

Se a questo si aggiunge che le disposizioni che caratterizzano questo decreto-legge (cioè quelle penali e processuali in materia di violenza sessuale) sono state estrapolate dal disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera dei deputati, siamo nella situazione paradossale per cui il Parlamento rischia di approvare una legge dai medesimi contenuti del decreto in esame prima di affrontare la legge di conversione di quest'ultimo, ovvero, viene costretto ad emendarne il testo, costringendo inevitabilmente il disegno di legge ad una seconda lettura al Senato, per espungere le disposizioni già anticipate dal Governo.

Siamo davvero di fronte a un corto circuito legislativo che getta più di qualche ombra sull'effettiva rispondenza del decreto in esame ai requisiti posti dalla Costituzione per la sua adozione e fornisce la misura dell'attuale crisi dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento in ordine all'esercizio della potestà legislativa, così come scolpiti nella legge fondamentale.

A ciò aggiungo che la risposta che si dà in generale, con la conversione di questo decreto-legge, alla richiesta di sicurezza consiste in maggiori pene, ergastoli, nuove fattispecie di reati, doppi binari processuali, smantellamento della legge Gozzini e dei benefici penitenziari, cattura obbligatoria e carcere in violazione della presunzione di innocenza e abuso dell'incidente probatorio. Quale sicurezza si intende garantire? In realtà, tale domanda dovrebbe scaturire dal dato relativo ai tre milioni e mezzo di processi penali arretrati nel nostro Paese, di cui ogni anno ben 140.000 cadono in prescrizione: è un'amnistia strisciante che viene concessa ogni anno in Italia e di cui nessuno ha il coraggio di assumersi la responsabilità. A fronte di questa situazione prevediamo, appunto, la conversione in legge di questo decreto. È per questo motivo che chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge in questione. *(Applausi del senatore Perduca)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolge un'unica discussione, nella quale può intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Non essendovi richieste di intervento, metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Perduca e Poretti (QP1), e dai senatori Poretti e Perduca (QP2).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G107. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Mazzatorta. Consentiamo ai colleghi che non sono interessati alla discussione di lasciare l'Aula, per dare la possibilità ai senatori iscritti a parlare di svolgere i loro interventi in un'Aula rispettosa e silenziosa.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è particolarmente importante per le norme in esso contenute che, in gran parte, quest'Aula ha accolto in sede di esame del disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati: mi riferisco ovviamente alle norme che inaspriscono il regime carcerario nel caso di condannati per reati a sfondo sessuale, prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza (dato anche il grave allarme sociale suscitato da queste fattispecie di reato soprattutto nell'ultimo periodo) e l'obbligo della custodia cautelare in carcere di tali imputati.

Voglio ricordare, con riferimento alle questioni sospensive che abbiamo appena votato, che permangono i due presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, cioè i gravi indizi di colpevolezza e l'assenza di elementi dai quali possa risultare l'insussistenza di esigenze cautelari. Quindi, tali norme sono frutto di un bilanciamento intelligente fra le esigenze di tutela della libertà personale - che non vengono assolutamente intaccate - e l'esigenza di tutela della collettività.

Esistono poi, all'interno di questo provvedimento, norme particolarmente importanti, frutto di emendamenti proposti dal nostro Gruppo. Mi riferisco, per esempio, alla possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di conservare le immagini determinate da questi impianti per almeno sette giorni. Oggi la disciplina è lasciata ad un provvedimento amministrativo, ad una deliberazione del Garante, che ha fissato discrezionalmente un termine eccessivamente breve: per non più di ventiquattr'ore possono essere conservate queste immagini.

Vorrei concentrare, però, la mia attenzione sulla parte che purtroppo manca all'interno di questo provvedimento e che sicuramente ha dei riflessi anche sull'altra parte di cui ho parlato prima: la consumazione dei reati in materia di violenza sessuale è certamente - questo è un dato di comune esperienza - favorita dalla presenza dei clandestini e dalla insufficienza dei controlli sul nostro territorio. Quindi, dobbiamo riflettere su quella parte che purtroppo non troviamo più all'interno di questo provvedimento, in parte cassata - possiamo usare questo termine - dalla Camera dei deputati. Mi riferisco ovviamente alla parte relativa ai termini di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri di identificazione e di espulsione.

Su questo provvedimento abbiamo presentato un ordine del giorno, il G107, che vuole impegnare il Governo a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/115/CE sui rimpatri, una direttiva comunitaria che sui termini di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri di identificazione e di espulsione è molto più rigorosa della norma che era contenuta nel decreto-legge e che, grazie all'emendamento Franceschini (ovviamente il termine "grazie" è eufemistico), è stata eliminata da questo provvedimento.

La direttiva europea - spesso in Aula ci si riempie la bocca di europeismo, ma a senso unico e non si comprende che sovente le normative comunitarie debbono essere applicate ed attuate indipendentemente dal convincimento delle opinioni personali - prevede che il tempo di trattenimento dei clandestini all'interno dei centri sia non superiore a sei mesi: ed è esattamente quello che prevedeva la norma contenuta nel decreto-legge, che peraltro raddoppiava da 30 a 60 giorni il termine di trattenimento e prevedeva comunque la necessità, per ciascuna proroga di 60 giorni, di una convalida del giudice. Quindi, rispetto ad altri Paesi europei quella norma era cauta, non particolarmente rigorosa.

Ma la stessa direttiva 2008/115/CE prevede che questo periodo dei sei mesi possa essere superato per ulteriori 12. Arriviamo così a 18 mesi, nel caso in cui -leggo testualmente la direttiva - «nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che sia lecito aspettarsi, l'operazione di allontanamento dei clandestini rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del clandestino oppure dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi di origine». Quindi, la direttiva ci dice che se il clandestino non collabora ai fini della sua identificazione o se il Paese d'origine del clandestino non fornisce documenti, il clandestino può essere trattenuto fino a 18 mesi. Dunque, 6 più 12: 18 mesi in tutto.

Ma questa direttiva aggiunge che tale trattenimento deve avvenire di norma in centri di permanenza temporanea, ma possa avvenire anche in istituti penitenziari, purché i clandestini siano tenuti separati dai detenuti ordinari; ma anche quest'ultima condizione, dice la direttiva, può essere derogata in situazioni di emergenza, che essa ricollega ad un numero eccezionalmente elevato di clandestini da rimpatriare (e noi abbiamo inequivocabilmente un numero eccezionalmente elevato di clandestini da rimpatriare): cioè, in tali situazioni il requisito del trattenimento separato dei clandestini in carcere rispetto ai detenuti ordinari può venire meno.

Ebbene, chiediamo allora che sia data attuazione a questa direttiva. Se la Camera dei deputati non ha condiviso quella norma, cauta, contenuta nel decreto-legge che recepiva parzialmente - certo non completamente - la direttiva europea, noi ora chiediamo che la direttiva venga attuata integralmente, come deve essere, come ogni provvedimento comunitario che viene attuato in quest'Aula, anche per evitare che accada quanto potrebbe accadere fra pochi giorni, grazie all'emendamento Franceschini, e cioè che quasi 1.300 clandestini siano rilasciati dai centri iniziando a vagare sul nostro territorio, senza un'identità, senza sapere che cosa fanno e spesso diventando manodopera della criminalità più o meno organizzata, e magari diventando anche autori di reati a sfondo sessuale (perché questo ci dicono le statistiche giudiziarie).

Ecco, per tutti questi motivi voteremo a favore di tale provvedimento, ma chiediamo anche un serio impegno per evitare che la questione del trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione e l'efficacia delle procedure di espulsione non vengano poste nel nulla. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, anche io voglio esprimere la soddisfazione, mia personale e del Gruppo, a fronte della possibilità di arrivare su temi come la violenza sessuale e lo *stalking* ad una convergenza fra maggioranza e opposizione. Sono problemi sui quali la convergenza andrebbe sempre cercata, voglio aggiungere, a tutti i costi, anche quando non dovesse esserci all'inizio. Le misure previste sono diventate sempre più necessarie, lo sappiamo, e ci siamo sempre adoperati perché si potesse arrivare a delle leggi efficaci nel tempo più breve possibile.

I casi di violenza sono davvero troppi. Sono troppi i casi di stupro da parte di sconosciuti; spesso si tratta di stupri di gruppo, come quelli recenti, su donne giovanissime accompagnate dai loro *partner*. Sono troppi anche i casi di violenze esercitate in famiglia (quasi l'80 per cento); non dobbiamo mai dimenticare questo dato: magari questi casi non arrivano alla cronaca perché sono vissuti nel silenzio, nel chiuso delle mura domestiche.

Per quanto riguarda lo *stalking*, le vittime sono oltre 2.000.000. È importante che si arrivi, come il provvedimento in discussione prevede, al riconoscimento della fattispecie di reato così da garantire il diritto delle persone a vivere liberamente la propria vita e le proprie scelte, senza arrivare a rischiarla o a vivere nell'angoscia. È giusto anche prevedere il gratuito patrocinio, nonché, per chi si macchia di questo reato gravissimo di violenza sessuale, l'arresto in flagranza obbligatorio e la custodia cautelare in carcere.

Ma, certo, si può fare di più (si può fare sempre di più) e credo che di più si debba e si possa fare tutti, nell'investimento di risorse che sono davvero scarse, come copertura di questo provvedimento, e nella prevenzione. Vogliamo insistere su questo punto: la prevenzione è la parola chiave in questa materia e per questi problemi. Prevenzione vuol dire formazione, vuol dire educazione al rispetto reciproco fra uomini e donne. Quando si parla di violenza sessuale si pensa che sia una questione di cui debbano occuparsi le donne. Certo, le donne sono il più delle volte le vittime, ma il problema vero riguarda le modalità di convivenza fra uomini e donne, la relazione ed i principi ai quali questa relazione viene ispirata.

Mi sembra molto importante richiamare qui un passaggio della dichiarazione dell'ONU del 1993: «La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e perciò devono essere eliminate». E ancora, nella piattaforma di Pechino del 1995: «La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza, sviluppo e pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali». Quindi, noi oggi stiamo facendo qualcosa di davvero importante a salvaguardia della tutela della dignità della donna e della dignità della persona.

Credo che tutti e tutte abbiano in mente il dolore, lo sconcerto e lo smarrimento di quelle donne che hanno subito violenza e che non sanno se riusciranno mai a ripartire e a riprendere in mano la loro vita. Vogliamo che non siano mai sole, che possano sempre disporre di un luogo in cui cercare e trovare solidarietà, assistenza, sostegno per ritrovare se stesse e riacquistare dignità, autostima e fiducia.

Per tale motivo voglio qui richiamare un provvedimento che potrebbe rappresentare un ulteriore tassello rispetto a ciò che prevede il decreto-legge al nostro esame. Faccio riferimento ad un disegno di legge sui centri antiviolenza. In Italia i centri antiviolenza sono solo 100 e vorremmo che in ogni Provincia ne fosse presente uno. Nel decreto-legge si fa riferimento ai centri, ma sono poco sostenuti dal pubblico. Pensiamo invece che anche a livello centrale debba essere riconosciuta la loro funzione. Svolgono, infatti, un'attività molto preziosa di assistenza legale e psicologica e di accompagnamento nel percorso di recupero dell'autostima e nella ricerca di un lavoro in modo da poter recuperare anche autonomia economica; promuovono un'attività molto importante e delicata relativamente alla formazione del personale, oltre che di accoglienza e assistenza; promuovono poi campagne per la prevenzione e si sa, secondo quanto risulta dai dati, che laddove vi è un centro vi sono più denunce e quindi anche più prevenzione.

Signora Presidente, in chiusura del mio intervento vorrei riprendere il tema della relazione che considero la chiave di volta, come l'altra del resto è rappresentata dall'educazione al rispetto reciproco. Ciò si può fare solamente insieme con gli uomini; solo insieme, donne e uomini (uomini - voglio ripeterlo - rispettosi della libertà femminile), potranno pensare di riuscire a sconfiggere la

violenza sulle donne, che sempre più ci appare una barbarie da superare e cancellare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sulla lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, intervengo per chiedere alla Presidenza di voler valutare la possibilità di far conoscere all'Aula il contenuto della lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato, pochi giorni fa, ai Presidenti di Camera e Senato, che riguarda in modo diretto l'attività del Parlamento e dunque del Senato. Sarebbe opportuno che ciò avvenisse, se possibile, in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, domani mattina, alle ore 9, è convocata la Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito della quale il presidente Schifani renderà noto il contenuto della lettera.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505 (ore 17,20)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il nostro Gruppo, così come è avvenuto alla Camera, ha ritenuto di non presentare emendamenti ma solo ordini del giorno sul provvedimento in esame per una ragione estremamente importante per la nostra parte politica. È quanto meno dal 2006 che la norma qualificante di questo provvedimento, ossia gli atti persecutori, è materia di esame del Parlamento, con *iter* dei lavori abbastanza avanzati nella scorsa legislatura e anche nell'attuale.

Il rischio che si correva, nell'ambito di un reato previsto da disegni di legge di iniziativa parlamentare, era di far decadere ancora una volta questa importante decisione volta ad introdurre nel nostro codice un reato che va a colmare quel cono d'ombra riguardante determinati comportamenti non diversamente aggredibili.

Ciò che dispiace è il fatto che un decreto-legge, per il quale è previsto un termine di conversione di 60 giorni, sia assegnato a quest'Aula e a questo ramo del Parlamento cinque giorni prima della imposta conversione (perché decade se non si approva entro il 25 aprile). Ed è un peccato, perché questo ramo del Parlamento è stato privato della possibilità di interloquire, di intervenire con delle modifiche che sarebbero state opportune. Non possiamo esercitare questo potere per cui o insistiamo - questo il nostro Gruppo avrebbe dovuto fare in Commissione o in Aula - con la presentazione di emendamenti, oppure lo votiamo così com'è.

L'apporto che avrebbe potuto fornire la Commissione giustizia del Senato e questa stessa Aula, qualora i tempi fossero stati congrui, sarebbe stato estremamente importante e rilevante, perché il testo che ci è stato consegnato dalla Camera è un testo molto ma molto imperfetto. Vi faccio soltanto degli esempi che poi nel corso dell'esame degli articoli avremo modo di affrontare meglio.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale si prevede la misura cautelare personale in carcere anche per una serie di reati tra cui quello indicato dall'ultimo comma dell'articolo 609-*quater*, un reato che soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* (stiamo parlando degli atti sessuali con minorenni). Tale articolo prevede che qualora si tratti di un ragazzino o di una ragazzina infradecenne la pena vada da sette a quattordici anni. Si prevede cioè la misura cautelare come misura principale. Non capisco perché, intervenendo sull'articolo 380, ossia sull'arresto obbligatorio in flagranza, tra i reati per cui l'arresto obbligatorio in flagranza doveva applicarsi non sia stato inserito il 609-*quater* che rappresenta la fattispecie di reato più grave rispetto alle altre previste. Vi rammento che l'ultimo comma dell'articolo 609-*quater* prevede gli atti sessuali con minori di anni dieci prevedendo una pena che va da sette a quattordici anni. Ebbene, per le altre ipotesi è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per questa ipotesi di reato (il 609-*quater*), tale previsione non c'è.

Si tratta chiaramente di una dimenticanza, di una manchevolezza, di una distrazione cui avremmo potuto rimediare, ma non lo possiamo fare perché i tempi non ce lo consentono.

Così come la previsione dell'articolo 612-*bis*, relativo agli atti persecutori, di rendere perseguibile il reato a querela di parte, è sicuramente un gravissimo errore in quanto, proprio per la tipicità dei fatti persecutori, rendendo il reato perseguibile su querela, che si può presentare entro sei mesi, si espone ancor di più la vittima ad azioni aggressive e persecutorie da parte dell'aggressore. Quindi, proprio perché la possibilità di procedere dipende dalla vittima, questa stessa viene esposta alle attività di persecuzione. Noi ritenevamo e riteniamo che il reato debba essere perseguibile d'ufficio

e non su querela di parte. Peraltro, lo stesso CSM si è chiesto che cosa succederebbe qualora la persona venga arrestata, subisca un periodo di carcerazione preventiva e poi la parte offesa ritiri la querela, rendendo improcedibile il reato. Queste lacune dovevano essere colmate.

Allo stesso modo, non siamo per nulla convinti dell'introduzione dell'istituto dell'ammonimento. Ma possiamo noi dimenticare che la Corte costituzionale ha eliminato gli articoli da 157 a 164 del Testo unico di pubblica sicurezza, che prevedevano l'ammonimento, in quanto ha ritenuto che ai sensi dell'articolo 13 della nostra Carta costituzionale simili provvedimenti debbano avere natura giurisdizionale e non amministrativa? Noi, invece, abbiamo rispolverato un istituto che contiene un atto amministrativo, ossia l'ammonimento, assegnando però allo stesso una ricaduta sul piano processuale; il reato, infatti, diventa procedibile d'ufficio qualora la persona querelata sia stata in precedenza ammonita. Un atto amministrativo, quindi, diventa condizione di procedibilità d'ufficio. Non solo, si introduce anche l'aggravante per colui che commette atti persecutori qualora sia stato attinto da un provvedimento di ammonizione. Poi, però, ci si dimentica di specificare se l'ammonizione debba riguardare un atto persecutorio nei confronti della medesima persona.

Siamo quindi di fronte ad una serie di lacune che noi avremmo potuto colmare mediante la presentazione di emendamenti ed alcune delle quali verranno esaminate nel corso dell'esame dell'articolato.

Ciò che però dobbiamo stigmatizzare è l'espropriazione delle prerogative del Parlamento per cui disegni di legge d'iniziativa parlamentare vengono fatti propri dal Governo, sotto forma di decreto, limitatamente ad alcune norme che poi vengono assegnate a quest'Aula che è chiamata ad esaminarle in un termine così ristretto, quando proprio in quest'Aula ed in Commissione la discussione dei disegni di legge parlamentari era ormai in fase avanzata. Riteniamo che questa sia una violazione delle prerogative parlamentari.

Tutto ciò ci amareggia fortemente perché dimostra ancora una volta come ci sia poco rispetto per il Parlamento, per il nostro lavoro e per il contributo che ognuno di noi può offrire a provvedimenti che si presentano certamente come importanti. *(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori D'Ambrosio e Sangalli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G108. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, l'ordine del giorno G108, che fa riferimento alla conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, intende sensibilizzare il Governo su un tema caldo di cui si sta discutendo da parecchio tempo nel nostro Paese: mi riferisco alle ronde indicate nel famoso articolo 46 dell'Atto Senato n. 733, che abbiamo discusso fortemente in maniera trasversale qui in Senato e che poi ha seguito un *iter* abbastanza complesso alla Camera dove è stato stralciato. Questo un po' mi dispiace perché alla fine l'articolo 46 tratta un argomento molto serio, molto attuale e molto sentito da tutti i cittadini: parla di sicurezza partecipata, parla di un tema di estrema attualità e di vitale importanza per la vita civile e democratica di tutti i cittadini, quello della sicurezza intesa come bisogno primario di una vita democratica.

Il tema della sicurezza è sentito, credo, fortissimamente in questo periodo perché l'evoluzione in senso globale della nostra società e l'apertura spesso indiscriminata delle nostre frontiere con il Trattato di Schengen, con l'apertura delle frontiere verso Est - che comunque si è fatta in una sede istituzionale legittima - e l'arrivo indiscriminato di migliaia di extracomunitari fanno diventare quanto mai attuale e drammatico il tema della sicurezza.

Allora, cosa fare? Credo che il nostro Ministro dell'interno qualcosa di positivo l'abbia fatto in questi ultimi dodici mesi. I risultati sono evidenti, forti e chiari. Si parla sempre più spesso di grandi risultati da parte delle forze dell'ordine e in questo colgo l'occasione per complimentarmi con loro. Anche gli stanziamenti nei confronti delle Forze dell'ordine, come testimonia l'ultimo rapporto che abbiamo avuto dal Ministero dell'interno, sono aumentati. C'è stata una controtendenza rispetto agli ultimi tre anni e soprattutto al Governo Prodi che parlava tanto, ma concretizzava poco. Finalmente in questi ultimi dodici mesi nei confronti delle forze dell'ordine gli investimenti strutturali sono aumentati.

Ma questo non basta assolutamente. Ecco allora che i sindaci, che in questo ultimo periodo hanno nuove e molto più importanti competenze in quanto a controllo del territorio, si erano inventati il controllo del territorio con la sicurezza partecipata con i cittadini. Non vi è nulla di strano, tutto è solo ed esclusivamente molto positivo.

Si tratta semplicemente di una sorveglianza attiva con dei volontari che alla sera vanno in giro per il territorio controllati dai sindaci, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dando una mano alle forze dell'ordine. Si tratta semplicemente di questo; è una cosa semplicissima, ma allo stesso tempo efficacissima. Questo però a qualcuno ha dato fastidio e la

cosa è molto dispiaciuta, soprattutto, a centinaia di sindaci. Non sto facendo retorica perché sono dati del Viminale: centinaia e centinaia di sindaci hanno adottato e stanno controllando il territorio con questo sistema.

E poi, se ancora qualcuno non lo sa, faccio presente che dal 1898 in Sardegna le compagnie barracellari sono composte da uomini a cavallo che vanno in giro, sotto la tutela del sindaco e sotto il controllo del prefetto, per il territorio a vedere che non ci sia il reato di abigeato, il furto di bestiame. Sono ben 111 anni che le ronde stanno funzionando in Sardegna. Se da 111 anni in Sardegna questo sistema partecipato di controllo del territorio sta funzionando, mi risulta difficile capire il motivo per cui non possiamo farlo in tutta Italia e non possiamo rendere legittima una forma di volontariato che già si sta rendendo utile e che può solo dare una mano per combattere la criminalità dilagante. Purtroppo la demagogia di sinistra, anche di una parte dell'UDC e, magari, anche del PdL che tenta di far fare qualche pagina su «Famiglia Cristiana», alla Camera dei deputati ci ha fortemente ostacolato. Credo che di ciò questi onorevoli e questi senatori dovranno rispondere alle loro coscienze e ai loro cittadini elettori. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo dare atto dello sforzo comune che è stato fatto per portare rapidamente all'approvazione definitiva alcune disposizioni molto importanti, che da tempo erano attese: mi riferisco alle norme che introducono la nuova fattispecie delittuosa del reato di atti persecutori. Questo tema da tempo, anche nel nostro Paese, generava e genera allarme e preoccupazione. L'esperienza di ciascuno di noi e la cronaca più recente ci dicono da tempo che molte persone sono vittime di comportamenti molesti altrui che, anche quando non sfociano in gesti gravemente lesivi, condizionano però pesantemente la vita delle vittime, procurano loro stati di preoccupazione, angoscia e paura, che le vecchie norme sulle molestie e la violenza privata non erano idonee a prevenire.

Da una parte, infatti, la previsione legislativa sulle molestie presuppone una condotta di modestissima gravità, prevede una pena mite e non consente di adottare misure cautelari; dall'altra parte la previsione normativa riferita alla violenza privata richiede, per la sussistenza dell'elemento materiale, fatti di violenza o minaccia che spesso mancano nella condotta di chi piuttosto pone in essere atti di disturbo, di condizionamento, magari atti non violenti ma che spesso progrediscono fino a diventare gravissimi.

La realtà sociale di cui riferiscono le cronache parla di persone che decidono di non avere o di non avere più rapporti con altre, perché si tratta di coniugi che si sono separati, o di una relazione sentimentale interrotta o mai iniziata perché solo uno dei due la desidera. Queste persone spesso si trovano intrappolate in una rete di comportamenti molesti, con cui l'altro vorrebbe convincerle a mutare atteggiamento o messi in atto per mero spirito di vendetta: telefonate anonime o mute, spesso ripetute più volte al giorno; appostamenti sotto l'abitazione o presso il luogo di lavoro; messaggi al cellulare; lettere e piccoli danneggiamenti. Condotte che in sé contengono un'offensività modesta ma che, se ripetute ossessivamente nel tempo, costringono la vittima a modificare le proprie abitudini, a vivere con il sospetto e a temere un intensificarsi delle aggressioni. Inoltre, se poste in essere da individui che non mantengono appieno il contatto con la realtà e il controllo dei propri sentimenti, queste sono condotte che spesso conducono a fatti ben più gravi, a delitti o tentati delitti di omicidio o lesioni.

Le vittime più numerose di queste condotte, anche se non sono le uniche, sono naturalmente le donne, che sono spesso moralmente più forti e coraggiose nel porre fine a relazioni o nel rifiutare contatti, ma anche più vulnerabili rispetto ad una violenza subdola o aggressiva.

Apprezziamo pertanto che la maggioranza abbia deciso di farsi carico di questo problema e, unificando progetti e proposte legislative di diversa provenienza, abbia permesso di portare a compimento una riforma importante e significativa: anch'io avevo presentato un disegno di legge in proposito nella scorsa legislatura. Apprezziamo anche il fatto che, raccogliendo anche in questo caso proposte e suggerimenti di varia origine - mi riferisco in particolare alla proposta formalizzata dal governo Prodi nel 2007 con il disegno di legge sulla violenza nelle relazioni familiari - le misure previste dal decreto-legge n. 11 non si limitano ad introdurre un nuovo reato, ma aggiungono norme preventive riguardanti comportamenti precedenti alla denuncia da parte della persona offesa, introducono disposizioni cautelari con misure e divieti appositi, disposizioni processuali, interventi sociali da parte della collettività, misure a sostegno delle vittime.

Rilevo in particolare l'utilità, se ben applicata, di una misura quale quella dell'ammonimento, disposta dal questore quando i fatti non sono ancora tanto gravi da configurare il reato. Era prevista anche nella mia proposta di legge, perché era finalizzata proprio ad evitare sia l'apertura di procedimenti penali nei casi che possono risolversi invece bonariamente, sia che certe condotte

degenerino in fatti più gravi. Casi che spesso l'intervento dei privati non è sufficiente ad arginare. L'ammonimento, oltre a valere in sé come atto dall'effetto dissuasivo, ha l'ulteriore effetto di aggravare, giustamente, la valutazione del fatto persecutorio commesso successivamente, che viene reso procedibile anche d'ufficio.

In conclusione, sono certa che il testo dovrà essere migliorato, soprattutto per far sì che nelle aule di giustizia non sorgano né problemi interpretativi né ostacoli all'applicazione concreta della nuova normativa. Ma sono anche del parere che si tratta di uno strumento prezioso ed importante, in cui vale la pena investire un impegno comune di tutte le forze politiche.

Avendo, signora Presidente, esaurito il tempo a mia disposizione, desidero consegnare il testo dell'intervento affinché venga allegato agli atti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Magistrelli, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, in tutta evidenza dovremmo rammaricarci che il confronto politico su una questione tanto seria e impellente quale l'emergenza sicurezza cada proprio nel periodo in cui incalzanti e fuorvianti premono le necessità della propaganda di partito. Con l'approssimarsi della scadenza elettorale, infatti, subisce un ulteriore ridimensionamento il già non eccelso grado di onestà intellettuale dimostrato da quanti si sono scagliati contro due provvedimenti di palese buon senso, che hanno invece piena legittimità e ampia condivisione da parte dell'opinione pubblica. Mi riferisco, come hanno già fatto altri colleghi, alle misure finalizzate a riconoscere e regolarizzare il volontariato civico in materia di sicurezza e al provvedimento che consente l'effettiva espulsione degli immigrati clandestini. Specialmente intorno al primo punto abbiamo assistito ad un dibattito del tutto surreale, in cui si sono sprecate accuse di incostituzionalità e squadristismo.

Orbene, proprio chi evoca queste circostanze dimostra una scarsa frequentazione della nostra Carta fondamentale nonché preoccupanti manchevolezze della memoria. Dico, per quanti hanno tutto l'interesse a dimenticare, che il più grave fenomeno squadrista del bel Paese dal dopoguerra ai giorni nostri porta il nome di Volante Rossa, cioè quella polizia dell'allora Partito comunista italiano dotata di armi e di divise che, a differenza delle pacifiche ronde odierne, venne istituita non per prevenire reati, ma per commetterli. Le parole hanno il loro peso, lo dice anche un famoso regista tanto amato dalla sinistra. Occorrerebbe perciò un certo pudore nel proferirne alcune che evocano atroci scenari e per qualcuno sarebbe opportuno arrossire nel pronunciarle.

Quanto alla Costituzione, ebbene, confesso di non amare la vuota retorica di chi le ruota intorno il turibolo, incensandola e venerandola come fosse un libro sacro. Il testo elaborato dai Costituenti non scaturisce da rivelazione divina e, come tutte le leggi scritte da uomini, anche la nostra Carta fondamentale è criticabile, perfettibile, opinabile. Tuttavia, in essa risiedono principi di libertà che risultano ragionevolmente indiscutibili nella loro intangibilità, come il diritto di associarsi liberamente. La Costituzione, all'articolo 18, sancisce: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Ebbene, forse qualcuno tra gli sputasentezze che bollano di incostituzionalità le ronde dei cittadini ritiene che al singolo individuo sia proibito incamminarsi per la propria città e segnalare eventuali reati o potenziali situazioni di pericolo alle forze dell'ordine?

Sommessamente, invito quanti temono più la libertà di azione degli onesti che quella dei malfattori a riflettere anche sul fatto che il nostro ordinamento attribuisce al privato cittadino la facoltà d'arresto in flagranza di reato; questo significa che la legge riconosce al soggetto un ruolo attivo nella tutela della civile convivenza: ogni cittadino per il legislatore è in se stesso una ronda, anzi un supplente della forza pubblica qualora le contingenze lo rendano necessario. E tuttavia - lo ribadisco allo scopo di prevenire qualsiasi speculazione intorno alle mie parole - ciò che la Lega Nord propone per il volontariato civico in materia di sicurezza è la semplice funzione di allertamento dei tutori dell'ordine, incombenza oltretutto attribuita precipuamente ad elementi che abbiano maturato un'esperienza specifica nel settore della pubblica sicurezza: mi pare che un ex carabiniere o un ex poliziotto possano garantire una certa affidabilità nel comporre al telefono cellulare il numero del "112" o del "113"; e lo dico con amara ironia, di fronte a tante insulse accuse, senza per altro sminuire l'importanza del compito di questi volontari.

Poiché sulle ronde sono piovuti strali da ambiti ecclesiastici erranti, visto che la Santa Sede li ha repentinamente corretti, e da conventicole della sinistra, vorrei concludere queste riflessioni sul volontariato di sicurezza citando il glorioso Corpo delle pattuglie cittadine, storica ronda civica nata ed attiva a Bologna, proprio ai tempi dello Stato Pontificio e che ha continuato ad operare sino ai giorni nostri con la benedizione di vescovi e sindaci di sinistra. Per l'esattezza, vi fu un periodo in cui a tali benemeriti cittadini venne impedito di pattugliare la città: arrivò il fascismo, colleghi

senatori, a sciogliere queste ronde, colpevoli di eccessiva spontaneità agli occhi del regime, un dettaglio della storia che dovrebbe ispirare profonde riflessioni.

Concludo dicendo che ben vengano l'inasprimento della pena e l'effettiva espiazione, cari senatori Perduca e Poretti, così come appare opportuna l'inedita definizione di reati passionali che si sostanziano in comportamenti persecutori. Ma ogni articolato in materia di sicurezza collettiva e personale risulterà monco in assenza del completamento di norme che privilegino la sorveglianza sul territorio e il filtro agli ingressi illegali con l'adozione di strumenti efficaci, come le ronde e le vere espulsioni. Se non si chiude il circolo virtuoso repressione-prevenzione, infatti, più che la certezza del castigo apparirà rilevante la possibilità del delitto e sarà di magra consolazione vedere puniti crimini che si sarebbero potuti impedire. *(Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Contini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Mi sembra di capire, dagli interventi che ho ascoltato, che la Lega preferisce prendersela con l'opposizione invece di discutere di quello che è successo nella sua maggioranza alla Camera, dove non mi risulta che noi siamo in grado di determinare alcunché. Ma questo fa comodo per non fare un'operazione verità e per non dire che all'interno della maggioranza di centrodestra ci sono opinioni legittimamente diverse. Non si capisce, altrimenti, perché i colleghi della Lega, invece di presentare degli ordini del giorno non presentino, potendo farlo politicamente, degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BRICOLO (LNP). Altrimenti il decreto decade.

ADAMO (PD). Se sono convinti, che portino avanti la loro battaglia. Evidentemente sanno che rischiano di andare sotto un'altra volta, perché si tratta di un punto politico ed è inutile che il senatore Bodega se la prenda con le volanti rosse del 1946 o con lo Stato pontificio: dovrebbe prendersela piuttosto con i suoi colleghi della Camera o del Senato.

Volevo però intervenire sullo *stalking*, riprendendo alcune considerazioni già svolte, per dire che siamo di fronte ad un atteggiamento in qualche modo ambivalente. Come sa bene il Ministro (che ringrazio per la presenza), noi siamo molto contenti che finalmente si legiferi su questo punto e che finalmente si introduca nel nostro codice il reato di *stalking*.

Come molti colleghi - ma soprattutto colleghe - sanno, nel corso di tutta la passata legislatura questo provvedimento era già all'attenzione delle Camere. Purtroppo, lo scioglimento anticipato non ha permesso al Parlamento di votarlo; ma dietro di esso vi era tutto un movimento di donne, di opinione pubblica e di specialisti che richiamavano l'attenzione dei politici e dei decisori su questa mancanza di norme che impediva di individuare un comportamento pericoloso. Infatti, quando era possibile intervenire era già troppo tardi, nel senso che dalle molestie persistenti e dagli atti persecutori si era già passati all'aggressione, quando non alla morte. Ricordiamo il caso eclatante di una donna uccisa dopo diversi atti persecutori trascurati dalle forze dell'ordine, anche per mancanza di una individuazione di questi atti: se ciascuno di questi atti non viene letto nel suo insieme, sulla base della nostra legislazione esso non è un atto persecutorio.

Questo provvedimento è molto positivo ed importante e giustifica anche il fatto che, come avvenuto quando vi è stata la prima lettura del disegno di legge sullo *stalking* alla Camera, anche noi avremmo avuto piacere, come dicevano il senatore Li Gotti e altri senatori intervenuti, di discuterne in questa sede. Invece, abbiamo subito - per così dire - lo scippo del dibattito al Senato, con il testo inserito in un decreto.

Signora Presidente, mi rivolgo ora a lei perché lei ha risposto al senatore Zanda dicendo che parleremo domani della lettera del presidente Napolitano. Sa, signora Presidente, forse anche parlarne oggi non sarebbe stato fuori luogo, perché noi stiamo discutendo di una materia che non è materia da decreto-legge (mi riferisco evidentemente allo *stalking*). Mi spiace poi che non sia presente il sottosegretario Mantovano che più volte ha ribattuto, a me personalmente e alla collega Della Monica, tutte le volte che noi abbiamo presentato emendamenti sia ai disegni di legge che ai decreti. Ricordo infatti ai colleghi della Lega Nord che noi siamo arrivati al terzo decreto sulla sicurezza. Ogni volta che avviene qualcosa, noi approviamo un decreto; cerchiamo, piuttosto, di capire che ogni tanto bisogna approvare delle norme che servono, piuttosto che continuare ad emanare decreti e ad aumentare le pene. Bisogna approvare norme che servono. Il sottosegretario Mantovano rispondeva ogni volta così: «No, senatrice Adamo. No, senatrice Della Monica. Io sono d'accordo con voi, ma non possiamo accogliere i vostri emendamenti perché aspettiamo il disegno di legge della Camera dei deputati». Anzi, la critica che ci veniva mossa era che noi, che criticavamo sempre il Governo per l'eccesso di decreti adesso non volevamo il disegno di legge.

Benissimo, vorrei sentire adesso con quali parole il sottosegretario Mantovano potrebbe giustificare il fatto che, ad un mese dal possibile voto sul disegno di legge sullo *stalking* (perché il Senato era pronto a portarlo in Aula), noi lo ritroviamo all'interno di un decreto-legge.

Questo fatto non è colpa di nessuno, perché la Camera lo ha votato all'unanimità per inviare un segnale al Paese, però, esistono norme dubbie: non perché lo dica la senatrice Adamo che non conta molto, ma perché lo afferma il Consiglio superiore della magistratura. Queste norme dubbie andrebbero corrette e non le ripeto adesso perché le riprenderemo in sede di esame degli emendamenti. Rivolgo quindi l'ennesimo appello affinché ci mettiamo d'accordo. Oggi siamo in grado introdurre queste modifiche, domani di trasmettere il provvedimento alla Camera e di produrre un provvedimento che funzioni, che serva, che non metta in difficoltà i giudici e che non esponga le donne a pericoli (come avviene con l'articolo 8 sull'ammonimento).

L'impegno del Partito Democratico è che in questo caso alla Camera non ci sarebbe nemmeno un intervento e il provvedimento passerebbe così in cinque minuti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, desidero solo ricordarle che degli atti del Presidente della Repubblica il Parlamento non discute. Non è un caso che domani mattina, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, verrà affrontato questo argomento.

È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera, ovviamente e significativamente modificato, ci porta però a discutere oggi di alcune norme residue in materia di *stalking* e di violenza sessuale.

Quindi, ci troviamo a discutere di un provvedimento comunque molto importante. Dico molto importante perché sicuramente la violenza e le molestie contro le donne sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza.

Parlo, in primo luogo, di un'emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza registrati dalla cronaca e che spesso - e questo è uno degli aspetti più brutti del fenomeno - si consumano nel silenzio e nella segretezza dei nuclei familiari. Parliamo però anche di un'emergenza culturale, che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne, tutto ciò in un contesto segnato purtroppo da antichi e nuovi fondamentalismi, che sempre più spesso individuano nella libertà femminile il terreno da presidiare e conquistare, anche conculcando i diritti più elementari, fino a forme di vero e proprio schiavismo delle donne e delle bambine.

Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico, ma con un'emergenza globale e, per quanto riguarda l'Italia, con un'eredità sociale e culturale che, dietro alle statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo delle libertà individuali, dell'inviolabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione dei reati sessuali e dell'assistenza delle vittime.

In anni recenti la maggior parte dei Paesi europei ha affrontato con legislazioni specifiche il problema, in misura diversa e nel rispetto delle singole specificità, intervenendo in modo efficace anche sul terreno della prevenzione e dell'educazione al rispetto della persona (cito per tutte, a titolo di esempio, la legislazione spagnola). In Italia sicuramente abbiamo un grave ritardo su questo tema.

Mi sarebbe piaciuto allora, signora Ministro, che in questa materia - com'è stato ricordato anche da altri colleghi - non si fosse intervenuti con un decreto-legge che prevede sostanzialmente solo misure repressive. Mi sarebbe piaciuto un intervento legislativo più complessivo e più coerente con alcune finalità, costituite principalmente da azioni di prevenzione, repressione e tutela delle vittime, cioè un disegno di legge capace di agire su tre livelli integrati d'intervento: misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne; misure di contrasto, con un rafforzamento della tutela penale (ma questo in qualche modo nel provvedimento c'è), nonché misure volte ad una migliore tutela delle vittime in ambito processuale.

Purtroppo questo non è avvenuto, lo abbiamo già detto: mi auguro che il Governo e il Parlamento possano ben presto ritornare sul tema e affrontarlo nel suo complesso, perché vede, Ministro - e non dico niente di nuovo, ricordandolo prima di tutto a me stessa - tantissime sono state le donne che, ancora nel 2008, hanno subito violenza e soprattutto (voglio ricordarlo) all'interno di una relazione affettiva e delle mura domestiche. I dati ci dicono che ancora una volta a perpetrare la violenza è quell'uomo di cui le donne si sono fidate, che hanno amato e che dice di amarle; tuttavia, per una donna che trova il coraggio di denunciare, quante altre subiscono in silenzio vessazioni, violenza psicologica, fisica e sessuale? Sono tante, tantissime; per questo, dunque, le misure repressive non sono sufficienti.

C'è un problema legato ai valori, torno a ripeterlo: la famiglia è cambiata, ma restano i valori tradizionali legati ad un modello tradizionale patriarcale, per il quale la donna si trova immersa in una violenza simbolica, che si adatta male ai cambiamenti delle relazioni tra sessi nel mondo occidentale. L'esaltazione della famiglia scoraggia le donne: chi subisce una violenza nelle mura domestiche si vergogna a uscire e a dire che la sua famiglia non funziona, perché il modello le dice che la famiglia va tutelata.

Signor Ministro, concludo il mio intervento con una preghiera che rivolgo a lei, e idealmente al ministro Maroni, anche se oggi non è presente in Aula. Abbiamo detto che ci sono delle pene severe per la repressione di questo tipo di reati, che le forze dell'ordine tuteleranno le nostre donne per le strade, anche quelle che subiscono violenza tra le mura domestiche. Il ministro Maroni ha parlato più volte di un aumento del 10 per cento rispetto al 2008 delle risorse per il comparto sicurezza: peccato che pochi giorni fa gli esperti delle principali organizzazioni sindacali del settore hanno avuto modo di puntualizzare che queste risorse, in realtà, non sono aumentate ma - se possibile - diminuite.

Dunque, signor Ministro, se vogliamo che le norme che ci accingiamo ad approvare in quest'Aula siano veramente efficaci, dobbiamo contestualmente adoperarci affinché i nostri organismi di pubblica sicurezza siano dotati di strumenti e risorse adeguate, non solo a consentire loro una preparazione specifica che è necessaria in questa materia, ma anche a disporre di strumenti per intervenire efficacemente nel settore. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ogni forza politica presenta sensibilità diverse, altrimenti faremmo tutti parte di un'unica formazione. La Lega Nord in materia di sicurezza nei confronti dei cittadini ha investito molto più di altre forze politiche, al punto da averne fatto forse l'azione portante della propria attività politica. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, converte in legge il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che mirava a garantire una maggiore tutela di tutta la comunità nei confronti di alcuni reati, in particolar modo di quelli a sfondo sessuale, che - su questo dobbiamo obiettivamente concordare - sono divenuti una nuova piaga per la nostra società.

Recriminiamo sul fatto che la Camera abbia bocciato due norme importanti e cardine di quella normativa: la prima riconosceva la possibilità di contribuire alla sicurezza collettiva a gruppi di cittadini volontari, volgarmente definiti - ahimè non da noi - le ronde; la seconda prevedeva l'espulsione degli immigrati e avrebbe poi agevolato il rimpatrio degli irregolari. Da quest'ultima norma è stata espunta la disposizione che prevedeva la possibilità di essere fermati fino a 180 giorni nei Centri di identificazione e di espulsione. Oggi sappiamo che dobbiamo approvare questa normativa monca, un provvedimento zoppo: del resto è anche il prezzo da pagare per una rapida approvazione. Siamo convinti che le norme al nostro esame siano utili e urgenti. Vorremmo anche sottolineare il senso di responsabilità della Lega Nord Padania, anche perché essa avrebbe potuto puntare i piedi su queste norme in funzione delle direttive comunitarie, l'ultima delle quali è la n. 115 del 2008, che disciplina effettivamente l'espulsione degli stranieri consentendo fino a 18 mesi la detenzione in centri di accoglienza.

Ricordiamo di cosa stiamo parlando: parliamo di un bene collettivo, cioè la sicurezza. Se andiamo a guardare i dati statistici non possiamo del resto che allarmarci: il 40 per cento dei reati a sfondo sessuale è commesso da stranieri: il 6 per cento della popolazione, è questa la quota degli stranieri, commette quasi la metà di questo tipo di reato. Noi ricordiamo anche il Cantico delle creature di San Francesco, che recitava: "Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore". Ricordiamo il perdono, ma anche i diritti delle vittime perché si tende sempre ad accantonare un aspetto. Diciamo che in questa fase non possiamo non vedere il vero aspetto della situazione, cioè per il rischio di vederci appioppato il termine di xenofobi non possiamo far finta di non vedere la realtà per quella che oggi è. Che valutazione abbiamo fatto della vicenda?

Qui dobbiamo scomodare Beccaria, che già due secoli fa ci lasciò in eredità degli interessanti studi: il primo sulla certezza della pena e - ahimè - ci ha insegnato che l'efficacia sta non tanto nel comminare pene altissime, ma nell'essere in grado di far scontare questo tipo di pena. Beccaria, però, ci ha lasciato altri tracciati. Ricordo "Dei delitti e delle pene", concernente la funzione della pena, in cui distingue tra funzione retributiva per cui a tanto male fatto deve corrispondere tanto male, e funzione rieducativa (orientamento che ha preso il nostro ordinamento giuridico), che è tesa al reinserimento del reo, al recupero della persona che sbaglia. E troviamo un'infinità di istituti: dagli sconti di pena a misure alternative al carcere, benefici penitenziari e così via, però, tutti questi, alla fine, non hanno fatto nient'altro che inficiare il cardine del nostro sistema, cioè la certezza della pena che - ahimè - oggi non c'è più. Qual è la novità introdotta? Diciamo che per

certi reati, giudicati gravi e di gravissimo allarme sociale, gli sconti giudiziari non si applicano. È chiarissimo! Così, di fatto, si persegue proprio l'obiettivo che si diceva: efficacia della norma, efficacia della sanzione, certezza della pena e il cerchio chiude!

In sostanza, per reati di violenza sessuale, atti sessuali su minori, violenza sessuale di gruppo, oltre a tutti quelli rientranti nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* (mantenimento in schiavitù, pornografia minorile, traffico di sostanze stupefacenti), la regola sarà la custodia cautelare in carcere. Nessun tipo di beneficio!

Ricordiamo di nuovo: metà dei reati di cui si sta parlando è commesso dal 6 per cento della popolazione, per lo più giovani emigrati. Non è altrettanto criminale rilasciare queste persone entro 60 giorni dallo sbarco, cioè non ancora identificati per mancanza di tempo perché si è cassata quella famosa norma prevista dei 180 giorni per il trattenimento nei centri di espulsione ed identificazione? Qui parliamo, colleghi, non di ideologia politica ma di un bene comune, cioè la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto in questi casi dei più deboli (minori, donne e disabili). Pertanto, noi esortiamo innanzitutto ad approvare questa legge perché è impellente, ma quanto prima dovremo anche ripristinare quelle norme inopportune e sciaguratamente cassate, che servono al nostro sistema. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carofiglio. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Avevo pensato, riflettendo brevemente al contenuto di questo intervento, di non toccare il tema dell'automatismo custodia cautelare contenuto nella norma che estende ai reati di natura sessuale l'obbligo di custodia cautelare in carcere. Mi vedo quasi costretto a fare un'annotazione su questo punto, avendo, qualche istante fa, sentito parlare di certezza della pena come base concettuale di questa norma.

Allora, si può discutere di tutto col massimo rispetto dei punti di vista diversi, ma bisogna avere la massima chiarezza sui concetti: la certezza della pena con la custodia cautelare non c'entra nulla. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La certezza della pena riguarda la pena successiva ad una sentenza passata in giudicato; la custodia cautelare in carcere, obbligatoria o meno, riguarda un procedimento in corso, normalmente nella fase delle indagini preliminari. Poi possiamo discutere del fatto e dell'opportunità di istituire un meccanismo che, dal punto di vista della ingegneria processual-penalistica, è da tutti considerato assai rozzo e che spesso produce gli effetti opposti; ma non è il mio intento in questo momento.

In questo intervento di breve durata, che cerca di toccare alcuni dei temi importanti del decreto-legge al nostro esame, il mio intento è quello di dire: cerchiamo di intenderci sulle cose di cui parliamo: con la custodia cautelare la certezza della pena non c'entra nulla.

Detto questo, vorrei fare alcune brevi notazioni, non prima di aver espresso soddisfazione per il fatto che, comunque sia, secondo una procedura che non ci entusiasma ed un itinerario parlamentare che poteva essere più lineare, siamo oggi qui a parlare di un'innovazione normativa importantissima e veramente urgente; tanto urgente che abbiamo tentato di introdurla in precedenti provvedimenti che avevano a che fare con la sicurezza collettiva e ci è stato risposto, per l'appunto, che si trattava di materia che sarebbe stata elaborata e trattata in un disegno di legge. Constatiamo che il Governo e la sua maggioranza hanno cambiato idea ed in questo caso e su questo tema la cosa personalmente, ma anche a molti altri di noi, fa piacere.

Vediamo ora alcune norme contenute in questo decreto-legge e, in particolare, come esse si inseriscono nella politica generale in materia di sicurezza e di gestione delle risorse giudiziarie di polizia da parte del Governo e della maggioranza. C'è una norma, quella di cui all'articolo 6, in cui si affrontano parecchie questioni; fra queste è toccato il tema importante della videosorveglianza nei luoghi pubblici. È una norma sulla quale siamo d'accordo; personalmente sono d'accordo anche sulla estensione del periodo di conservazione dei dati ricavati da tale attività.

Però - c'è un però - contemporaneamente alla redazione di questo decreto-legge ed alla sua proposizione nella sede parlamentare, il Governo ha elaborato e proposto un disegno di legge in materia di intercettazioni nel quale vi sono molte amenità - non è questa la sede per parlarne - e, fra queste, la previsione di una complessa procedura giudiziaria per autorizzare le riprese anche in luoghi pubblici da parte della polizia giudiziaria. È interessante notare l'incredibile contrasto che esiste fra queste disposizioni che, se tutto continuerà a marciare come sta marciando, porteranno, signori colleghi leghisti, ad un meccanismo potente di controllo del territorio con le videoregistrazioni, ma l'impossibilità di utilizzarle perché la normativa sulle intercettazioni telefoniche, ambientali e visive che vi apprestate ad approvare - o che desiderereste approvare - renderebbe, per difetto di quella complessa e farraginoso procedura giudiziaria, inutilizzabili tali riprese. È bene chiarirsi le idee, è bene aver chiaro che questi temi si affrontano con una strategia,

non decidendo ogni mattina che norma buttar giù, per esigenze, a volte - duole dirlo - di propaganda politico-elettorale.

La norma chiave di questo testo normativo è quella che prevede il reato di *stalking*, cioè di persecuzione assillante. Siamo contenti che ci sia, un po' meno di com'è concepita: essa presenta diversi aspetti difettosi dal punto di vista della tecnica legislativa e diversi profili di mancata conformità al precetto penalistico della determinatezza della fattispecie, in particolare laddove si prevede anzitutto che il reato sussista quando la condotta genera un perdurante e grave stato d'ansia o di paura; trattasi di condotta descritta in maniera imprecisa, che richiederebbe, o richiederà, una serie di accertamenti, spesso complessi, a volte impossibili, e che noi suggeriamo di cambiare con un emendamento di cui discuteremo al momento opportuno.

Vi sono poi problemi con la perseguibilità a querela, che in un caso come questo è conveniente ma che deve avere il temperamento dell'irretrattabilità (ed anche in questo caso proponiamo un emendamento di cui discuteremo). Vi sono infine problemi con l'individuazione dei soggetti che possono porre in essere questo tipo di condotta, in particolare laddove è escluso che essa sia posta in essere dai soggetti che statisticamente più spesso la realizzano, cioè i coniugi non legalmente separati. Anche in tal caso proponiamo che venga ampliata la rete dei soggetti autori di questo reato.

In conclusione, signor Presidente, l'istituto della diffida suscita qualche perplessità, di cui però si può discutere. Certo, sarebbe però necessario - è in questo senso che si propone un ulteriore intervento emendativo - che per la peculiare necessità di intervenire con urgenza - in questo caso più che in altri - si attribuisse al pubblico ministero un potere di adozione urgente di misure precautelari con convalida nelle consuete 48 ore da parte del giudice. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (PdL). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, il retaggio culturale della donna oggetto nella società odierna, almeno in quella occidentale, lo sentiamo superato o almeno è questo il nostro sentimento.

La strada per giungere a questo risultato, ma che nei fatti considero quasi un diritto, non è stata certamente facile. Ci sono volute tante battaglie e molte donne coraggiose. Per questo, permettetemi di fare gli auguri ad una donna che compie 100 anni, la nostra collega senatrice a vita Rita Levi-Montalcini (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV*), che ha dimostrato grande coraggio e soprattutto grande determinazione nel portare avanti la sua linea di donna moderna capace di far valere nella ricerca e nella società le sue grandi capacità.

Il testo oggi alla nostra attenzione ci offre dunque la grande opportunità di continuare sul percorso dell'affermazione di un importante diritto per la donna: quello di non essere considerata al pari di un oggetto. Inasprire le pene nei confronti di coloro che commettono reati fisici e psichici contro le donne, non deve essere considerato importante solo nel senso di un semplice aumento delle pene, cara collega Bugnano.

La straordinaria valenza culturale di questo provvedimento normativo la si apprezza ancora di più alla luce degli efferati episodi degli ultimi mesi nei confronti di donne e ragazze poco più che bambine. Introdurre nel nostro ordinamento misure per assicurare una maggiore tutela al bisogno di sicurezza della collettività, ed in particolare a fronte dell'allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale, è un risultato straordinario che tutte le colleghe ed i colleghi spero vogliano condividere. Lo si vuole anche ritenere un primo ma fondamentale passo verso una più ampia legge sulla quale il Parlamento lavora e continuerà a lavorare.

Grande è, dunque, l'importanza di questo testo, che prevede un sistema coordinato di norme finalizzate al contrasto di questi fenomeni ed una più concreta tutela delle vittime. Inoltre, riprendendo il testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 29 gennaio scorso, si prevede anche l'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori.

La violenza fisica e sessuale rappresenta la più bieca violazione dei diritti umani, talmente grave da aver suscitato l'attenzione dei Governi e da farla emergere come una delle priorità. Nelle nostre società moderne e democratiche, in cui i diritti delle donne dovrebbero appartenere a quel patrimonio di diritti universali, dobbiamo rilevare il dato sconcertante della violenza come una tra le prime cause di morte nel mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni.

In Italia dati dell'ISTAT hanno la portata di un vero bollettino di guerra. Oltre 6 milioni sono le donne vittime di violenza fisica, 5 milioni di queste hanno subito violenze sessuali, 1 milione le donne che hanno subito stupri o tentativi di stupro, 2 milioni le donne che hanno subito comportamenti persecutori, comunemente conosciuti come *stalking*.

Purtroppo nell'odierna società in cui è diventata dominante la dittatura dei desideri, è assurdo a divertimento stuprare una giovane ragazza appena conosciuta, anche solo per passatempo, così

come diventa normale aggredire una giovane coppia chiudendo nel bagagliaio l'uomo e violentando la giovane compagna.

Spesso non c'è neppure la giustificazione della degradazione morale e materiale in cui vivono le persone che si macchiano di questi reati per spiegare tali soprusi; spesso si tratta solo di ricerca di trasgressione, di emozioni forti, del desiderio di sopraffare, di umiliare, di voler imporre la legge del più forte sul più debole. Le violenze di gruppo, gli atti di bullismo sono frutto di una mal posta concezione di libertà scambiata per licenza, sciupando le cose belle della giovinezza, violando, con forza vile e spesso impunita, il corpo e lo spirito delle proprie coetanee.

Viviamo questo paradosso: da un lato sosteniamo con tante azioni positive la cultura dei diritti umani, mentre dall'altro si pratica una non cultura, quella che afferma una visione della sessualità come sopraffazione, desiderosa solo di prendere quello di cui si ha voglia.

Ecco perché nel presente decreto tanta attenzione viene posta all'educazione, all'aspetto culturale, soprattutto a partire dalle scuole per tentare con pazienza, ma anche con grande determinazione, di riannodare il filo strappato della cultura del rispetto dell'altro.

Forse è anche arrivato il momento in cui siamo chiamati ad un serio esame di coscienza, in questa società così liquida, dove regna l'estraneità, dove non esistono più i rapporti di vicinato, in cui è più facile non ascoltare ciò che avviene nella casa accanto o accettare per buona la scusa di una banale caduta per giustificare un vistoso ematoma ricorrente. Eppure, sappiamo che esiste una vera e propria emergenza silenziosa che vede le donne oggetto di abusi soprattutto all'interno delle mura domestiche. Il 90 per cento di esse non denuncia la violenza perché spesso vive in una condizione di solitudine familiare e di relazioni e non sa come poterne uscire; spesso subentra un senso di vergogna, di colpa, si arriva persino a pensare di essersela cercata e voluta. Questa violenza dal volto amico è la più dolorosa e destrutturante.

Così come inquietante è il reato di *stalking*, il piacere di perseguitare e infliggere sofferenza, il voler dimostrare di sentirsi più forti e padroni di riprendere il proprio spazio nella vita della persona che ha scelto invece di troncare o non accettare un rapporto. Erano anni che si parlava di *stalking* e finalmente anche in Italia si sono prese misure per contrastare questo fenomeno che in altri Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, è riconosciuto come reato già da 15 anni. Dobbiamo quindi essere grati al Governo, a lei, Ministro per le pari opportunità, e al Parlamento se anche nel nostro Paese è stato finalmente introdotto il reato di *stalking*.

È importante, dunque, che vi siano leggi che rafforzino nel nostro Paese la percezione di legalità da parte dei cittadini che si aspettano una legge chiara che non lasci spazio ad interpretazioni e quindi a possibili impunità per i trasgressori, una legge efficace, non ambigua, non soggetta a trattamenti arbitrari in fase di applicazione, una legge capace di garantire e tutelare gli onesti, gli indifesi, i deboli e le donne.

La legge ha sempre anche una valenza educativa e in questo senso resta l'unico strumento potente. Oggi con ragione possiamo ritenerci soddisfatti e attraverso il nostro voto cercheremo di cambiare quella parte oscura che ancora è presente nella nostra cultura, quella parte della società che disprezza la mitezza, la solidarietà, il rispetto dell'altro, la sobrietà dei comportamenti. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signora Presidente, interverrò brevemente prendendo atto della soddisfazione complessiva manifestata dall'Aula su una tematica di particolare importanza e dando atto che la tematica era stata affrontata anche nella scorsa legislatura. Tuttavia, bisogna considerare che un conto è dire, discutere, presentare disegni di legge, altra cosa è intervenire con urgenza con un decreto-legge rendendosi conto che, nel vuoto normativo, gli abusi e gli attacchi nei confronti delle donne in particolare, erano diventati talmente insopportabili da far sì che un Governo che guardi veramente con attenzione particolare a tutte le problematiche intervenisse con un decreto-legge, quindi, con norma immediatamente applicabile dalla magistratura.

È evidente che qualsiasi norma è perfezionabile. Anche in questa occasione, se si fosse rispettato l'equilibrio dei tempi tra Camera dei deputati e Senato, sicuramente sarebbero state evitate tante discrasie. Probabilmente lo stesso reato previsto dall'articolo 612-*bis* si sarebbe potuto confezionare in modo anche più incisivo, in modo più applicabile, in modo più forte, a tutela delle donne e a tutela di tutti. Tuttavia, è altrettanto vero che vi sono altri disegni di legge in discussione alla Camera ed al Senato in cui, comunque, dopo una prima messa alla prova, dopo una prima possibilità di test, si possono inserire anche modifiche indubbiamente utili a migliorare i testi e ad evitare quelle discrasie che alcuni colleghi hanno evidenziato.

Il decreto-legge in esame, però, guarda non solo al problema relativo agli atti persecutori ed alla violenza sessuale ma anche ad una maggiore certezza della pena nel momento in cui si riferisce, mediante l'articolo 3, al venire meno di alcuni benefici penitenziari e, quindi, della possibilità di espiazione della pena fuori dal carcere di alcuni soggetti, in particolare di quelli che si sono resi autori della violenza sessuale.

Allo stesso modo, deve essere chiarito il problema della videosorveglianza. Posso però precisare fin da ora che mentre nel disegno di legge sulle intercettazioni la ripresa video è mirata ed invade la *privacy* di quel cittadino, in questo provvedimento si prevede una videosorveglianza diffusa sul territorio e, quindi, il riferimento è oggettivo e non soggettivo.

Ricordo, inoltre, che una delle aggravanti del reato previsto dall'articolo 612-*bis*, testé introdotto, è rappresentata dalla circostanza che ne sia autore il coniuge legalmente separato o divorziato o colui che in precedenza ha intrattenuto con la vittima una relazione affettiva.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,28)

(Segue CENTARO, relatore). Il problema dell'investimento nelle risorse per la prevenzione probabilmente è anche più importante di quello della repressione, perché quando si arriva alla repressione il danno è già stato compiuto. Bisogna quindi investire nella prevenzione e sotto questo profilo annuncio fin da ora che molti degli ordini del giorno presentati dai colleghi dell'opposizione riceveranno parere favorevole da parte del relatore ma mi raffiguro anche da parte del Governo.

Infine, vorrei fare un'ultima notazione relativamente ad una problematica che non ho affrontato in quanto era stata espunta dal testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame alla Camera della quale, però, hanno parlato molti colleghi; pertanto, mi corre l'obbligo di intervenire brevemente in merito. Si pone il problema, serio, del mantenimento degli immigrati nei centri di identificazione e di espulsione, perché l'arrivo costante e continuo di persone crea un problema non solo di sovraffollamento ma di concreta attuazione dell'attività amministrativa di identificazione, anche eventualmente ai fini di un asilo politico. Il periodo di 60 giorni, che può sembrare lungo, in realtà a volte è veramente corto per l'espletamento di queste pratiche burocratiche. Spero che ciò non rappresenterà un problema perché se dovessero fuoriuscire da questi centri diverse centinaia di cittadini, questi si riverserebbero sul nostro territorio senza avere certezza del proprio domani, anche solo sotto il profilo economico: è quindi facile pensare che essi possano essere preda di coloro che sfruttano i lavoratori tramite il cosiddetto lavoro nero, se non anche della criminalità organizzata. Comunque costoro qualcosa dovranno fare per poter mangiare ogni giorno.

In merito alle ronde, poi, ritengo che da parte dei colleghi del centrosinistra e di qualcuno del centrodestra ci sia stata una notevole attività di disinformazione. Non vi è alcuna norma di legge che vieti ad un gruppo di cittadini italiani, in qualsiasi ora, in qualsiasi strada, in qualsiasi città della Repubblica italiana, di andare in giro per verificare se succede qualcosa e, con senso civico, avvertire le forze dell'ordine o le ASL o eventuali organismi pubblici. Quindi, non vi è assolutamente alcuna necessità di questa polemica perché non si è parlato di nessuna pattuglia paramilitare, bensì di una semplice partecipazione attiva di cittadini, in assenza di alcuna norma di legge che vieti tutto ciò.

Vi sono degli esempi illustri. Ne hanno citato i colleghi: parliamo dei Barracelli, dei *City Angels*, delle pattuglie cittadine di Bologna, ma anche delle ronde dei commercianti che in Sicilia, a Capo d'Orlando e a Palazzolo Acreide, insieme alle forze dell'ordine hanno sconfitto il *racket* delle estorsioni. Ipotizzare e anche prevedere normativamente una partecipazione attiva dei cittadini alla problematica dell'ordine pubblico e non uno scarica barile esclusivamente sulle forze dell'ordine e sulla magistratura, potrebbe probabilmente essere un buon esempio di educazione civica e di partecipazione attiva alla migliore gestione della legalità e della sicurezza. (*Applausi dai Gruppi Pdl e LNP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CARFAGNA, ministro per le pari opportunità. Signora Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto il senatore Centaro per la precisa e puntuale relazione. Ringrazio tutti gli onorevoli senatori che con i loro interventi hanno fornito spunti di riflessione utili alla discussione generale, al dibattito e alla valutazione complessiva di questo provvedimento.

Io vorrei ribadire la necessità di intervenire con un decreto-legge perché credo che lo Stato avesse il dovere di dimostrare con fermezza e senza equivoci di essere a fianco di quelle donne che non hanno avuto alcuno strumento, o ne hanno avuti di insufficienti, per potersi difendere contro quegli

atti efferati ed odiosi che costituivano una minaccia per la vita di tante, di troppe donne nel nostro Paese.

È vero che c'è stata fortunatamente una diminuzione dei casi di violenza sessuale, ma questo non vuole dire che ci sia stata una diminuzione dell'efferatezza e dell'odiosità di questi atti che il Governo ha deciso fin dal suo insediamento di contrastare con grande determinazione e con grande efficacia. L'incisività è dimostrata dai numeri: gli arresti per *stalking* da quando il decreto-legge è entrato in vigore sono arrivati a 102 e sono 132 le persone denunciate, per un totale, quindi, di 234 soggetti in soli due mesi. Penso, quindi, che più di ogni altra parola siano i numeri a parlare chiaro, a dimostrazione che di questo provvedimento, che introduce anche in Italia il reato di *stalking*, ci fosse veramente bisogno.

Ho ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi senatori e riguardo alla necessità di un'azione più generale di informazione, di sensibilizzazione, di rafforzamento della tutela penale sono in grado di rassicurare i colleghi, perché tutto questo è già avvenuto: sono mesi che vanno in onda sulle televisioni nazionali, e che sono pubblicate su giornali e attraverso cartellonistica su autobus e taxi, le pubblicità che riguardano il numero verde antiviolenza "1522", che presto diventerà numero verde anti-*stalking*. Ebbene, dall'entrata in vigore del decreto-legge, le telefonate sono aumentate del 136 per cento, segno che le donne hanno capito che possono denunciare perché finalmente trovano tutela da parte dello Stato.

Sono poi anche da ricordare le azioni del Dipartimento per le pari opportunità che mirano a finanziare l'attività dei tanti centri antiviolenza che sono presenti sul territorio. Lo stesso decreto-legge che ci apprestiamo ad approvare prevede un incremento del fondo antiviolenza di 3 milioni di euro, che verranno impiegati proprio per azioni di prevenzione di questi atti particolarmente odiosi e di tutela delle vittime di atti persecutori e di violenza sessuale.

Il senatore Centaro ha poi illustrato egregiamente i tanti punti del decreto che, insieme all'introduzione del reato di atti persecutori, costituiscono, come più volte abbiamo detto, una mano tesa verso quelle donne che subiscono quotidianamente atti di violenza anche psicologica all'interno delle mura domestiche. Tante sono le misure che possono e devono essere considerate a tutela e a favore delle donne che subiscono violenza: l'obbligo di custodia cautelare in carcere; la limitazione dei benefici premiali; l'arresto obbligatorio in flagranza con la possibilità poi di procedere con il rito per direttissima; il gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, sia una misura di equità e giustizia, ma anche che aiuterà le tante donne che per mancanza di mezzi economici non denunciano ad uscire della solitudine e, soprattutto, dal silenzio e a denunciare gli atti di violenza cui purtroppo quotidianamente devono sottostare.

Per questi motivi ritengo che il provvedimento al nostro esame sia equilibrato e mi auguro che possa avere la condivisione da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione qui in Senato. Si tratta di un provvedimento che si pone l'obiettivo di restituire alle donne dignità, sicurezza e libertà, perché credo che sia inutile parlare di pari opportunità nel mondo del lavoro e in politica se prima di tutto non ci preoccupiamo di assicurare alle donne quella sicurezza e quella dignità che quotidianamente vengono messe in discussione da atti che sono da condannare con grande fermezza e decisione. Il Governo l'ha fatto e lo sta facendo perché ha posto come priorità della sua agenda politica la lotta contro la violenza sessuale e contro ogni forma di violenza. Credo che la lotta alla violenza sessuale o si predica o si fa: questo Governo ha dimostrato di volerla fare e la sta facendo. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che alla disposizione di cui all'articolo 4 si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12-ter.0.4 e 6.1. In ordine alle proposte 11.0.4 e 12-ter.0.6, il parere è non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita, con le seguenti: "possono istituire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente";
- che siano soppresse la lettera b), nonché i commi 2 e 3». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Segretario. Onorevoli senatori, il relatore ha difficoltà a seguire la lettura, esattamente come la Presidenza. Vi chiedo, per cortesia, un po' di silenzio che ci consenta di proseguire i nostri lavori.

BUTTI, segretario. «In ordine alla proposta 11.0.1, il parere è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "programmano" siano inserite le seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente".

In ordine alle proposte 12-ter.0.2 e 12-ter.0.3, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alla proposta 12-ter.0.7, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono istituire".

Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 11.0.7.

In ordine agli emendamenti 4.1 e 4.2, il parere è non ostativo nel presupposto, in relazione a quanto osservato sul testo, che si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il parere è infine non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G103, a condizione che il dispositivo venga così riformulato: «impegna il Governo: a promuovere con le Regioni l'istituzione presso le aziende sanitarie locali...».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G100, a condizione che il dispositivo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo: a promuovere con le Regioni l'istituzione di sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano patologie direttamente o indirettamente collegabili a maltrattamento e abuso».

Inoltre, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G101, G102, G109, G104 e G107.

Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G105 a condizione che il verbo «promuovere» sia sostituito dal verbo «sollecitare» perché, non essendo ancora funzionante la Scuola superiore della magistratura, dove è presente il Governo per quanto attiene alla formazione dei magistrati ordinari, di ciò si occupa per ora il Consiglio superiore della magistratura.

Sull'ordine del giorno G106 il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato il dispositivo, che dovrebbe così recitare: «impegna il Governo a promuovere con le Regioni programmi...».

Sull'ordine del giorno G108 mi rimetto alla riformulazione che riterrà di suggerire il Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G108, il Governo propone la seguente riformulazione: il primo periodo della premessa, dopo le parole: «cittadini non armati» dovrebbe recitare: «al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Il quarto periodo della premessa, che inizia con le parole: «in sede di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009 la Camera dei deputati», dovrebbe essere così riformulato: «in sede di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009 sono state soppresse le richiamate disposizioni dell'articolo 6, commi 3-6», in quanto non ci fu un voto; infine, il dispositivo dovrebbe essere così modificato: «in sede di approvazione, alla Camera dei deputati, dell'AC 2180, a confermare le disposizioni sull'utilizzo delle forme di volontariato finalizzate allo svolgimento di attività di osservazione del territorio ai fini della segnalazione agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale con una presenza sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze dell'ordine e di polizia statali e locali».

PRESIDENTE. Senatore Maritati, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G103, proposta dal relatore?

MARITATI (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Senatrice Adamo, accetta l'invito a riformulare l'ordine del giorno G100?

ADAMO (PD). Accetto tale invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Essendo stati accolti dal Governo, anche gli ordini del giorno G101, G102, G109 e G104 non saranno posti in votazione.

Senatore Casson, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G105?

CASSON (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Senatore Carofiglio, accetta l'invito a riformulare l'ordine del giorno G106, nel senso indicato dal relatore?

CAROFILIO (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G106 (testo 2) e G107 non saranno posti in votazione.

Sull'ordine del giorno G108 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione: i presentatori la accolgono?

MAZZATORTA (LNP). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G108 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.101. Gli emendamenti all'articolo 1 sono mossi da carità cristiana: noi siamo contrari all'ergastolo e quindi vorremmo eliminarlo dal decreto sulla sicurezza. In seconda battuta, se proprio si ritiene l'ergastolo assolutamente necessario, vorremmo che i crimini in questione fossero esplicitamente collegati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Intervengo a titolo personale, anche a nome del senatore Perduca, e quindi della delegazione radicale interna al Gruppo del PD.

L'emendamento 1.100 è il primo nel quale chiediamo che si sopprima la possibilità che venga introdotto e previsto l'ergastolo per questo tipo di reati. L'emendamento cerca di puntualizzare che l'ergastolo sia previsto non in occasione della commissione di reati, come l'omicidio, ma per chi sia colto nell'atto di commetterli.

È una correzione di tipo apparentemente lessicale, ma che prevede invece una contestualità cronologica e, quindi, la necessità di cambiare la formulazione. Più in generale, sono emendamenti che cercano di evitare la pena dell'ergastolo, in coincidenza e in concordia con quanto prevede la nostra Costituzione. Di conseguenza, le pene dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato.

Per di più, lo scorso novembre il Commissario europeo per i diritti umani ha precisato come sia necessario un riesame in merito al ricorso all'ergastolo. Il Commissario europeo per i diritti umani ha infatti criticato l'esistenza dell'ergastolo e questa critica diventa tanto più forte, dal punto di vista dei cittadini dell'Unione europea, sulla base dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Trattato firmato a Lisbona.

Noi, invece, andiamo nella direzione esattamente opposta e prevediamo nuove fattispecie per cui è previsto l'ergastolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, noi siamo contrari a tutte queste norme che vogliono estendere la custodia cautelare in carcere. Poco fa, abbiamo avuto un dibattito leggermente superficiale e generale sulla certezza della pena, ma non è questa la questione in discussione.

La pena viene comminata a seguito di un processo, mentre con queste misure si mette immediatamente in galera qualcuno, trattenendolo oltre qualsiasi tempo costituzionalmente riconosciuto.

Quindi, i nostri emendamenti vanno nella direzione di ritagliare questa possibilità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, a titolo personale, anche a nome del senatore Perduca, quindi della delegazione radicale nel Partito Democratico, intervengo per chiedere che si voti a favore dell'emendamento 2.102. Infatti, in caso di approvazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), sarebbe quanto mai doveroso prevedere una significativa contrazione dei tempi massimi di custodia cautelare per quasi tutte le ipotesi di reato ivi previste, al fine di non sacrificare per periodi eccessivamente lunghi la libertà personale del cittadino imputato, che in quanto tale è presunto innocente fino alla sentenza definitiva.

Mi sono riletta il dibattito che si svolse all'interno dell'Assemblea costituente proprio con riferimento al passaggio in cui si parlava della carcerazione preventiva: in quella sede fu bocciato un emendamento che prevedeva di fissare per questa misura cautelare un periodo massimo di otto mesi, sostenendo che una simile previsione avrebbe significato dare mandato al magistrato di allungare la pratica, i termini e di tenere in carcere per troppo tempo un cittadino. Si trattava di otto mesi, colleghi; oggi, in Italia, si può rimanere in carcere fino a nove anni!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, con l'emendamento 3.100 chiediamo la soppressione dell'articolo 3, perché l'esclusione dei benefici penitenziari, presupponendo una presunta pericolosità sociale individuata solo in base al titolo di reato, ossia in virtù di un tipo di autore, si pone in evidente contrasto con i principi cardine del nostro sistema costituzionale, tra i quali si iscrive certamente la finalità rieducativa della pena. Peraltro, tale deroga ai principi contenuti nella legge Gozzini, indiscutibile baluardo dei diritti civili dei detenuti, sembra preludere ad altri futuri possibili interventi di modifica della legge stessa, con il rischio di vanificare l'indubbia e proficua capacità di risocializzazione dimostrata dalle misure alternative al carcere.

MARITATI (PD). Signora Presidente, è chiaro lo spirito delle norme che ci accingiamo a votare, perché si tratta di arginare un fenomeno pericoloso. È evidente infatti che, in relazione ai delitti di violenza sessuale, la risposta repressiva deve essere certamente adeguata, e non ci sono dubbi su questo principio. Quello che però ci lascia perplessi e che, anzi, ci vede contrari, è il ricorso a strumenti del tutto inadeguati, destinati a cadere, a nostro giudizio, sotto il vaglio di una verifica di costituzionalità.

È un aspetto molto delicato: in queste norme si afferma che non potranno essere concessi benefici se non a condizione che vi sia una collaborazione giudiziaria, collaborazione che richiama l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Questo è un uso scorretto, errato e dannoso di istituti che vengono concepiti per ben altre finalità, quando si può ricorrere invece a strumenti - come quelli che noi proponiamo - che siano più adeguati allo scopo da raggiungere.

L'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 è stato introdotto, insieme all'articolo 41-*bis*, per contrastare il crimine organizzato, la cui natura, capacità di penetrazione e offensività verso i beni tutelati dalla legge sono ben noti. A proposito di questi istituti, vi è una costante e significativa giurisprudenza della Corte costituzionale che ha salvato queste norme, considerandole ammissibili perché trattano situazioni ritenute differenti in rapporto alla natura del crimine organizzato. Se non sono state spazzate via dal nostro ordinamento giuridico dalla Corte costituzionale è per la necessità di contrastare il crimine organizzato. Non serve ora utilizzarle per fini diversi.

Noi proponiamo qualcosa di diverso e la nostra non è una posizione debole verso un crimine che riteniamo pericoloso e grave, tale da dover essere contrastato e punito in maniera adeguata, ma non bisogna negare quel tipo di benefici che sono riconosciuti a tutti i detenuti e internati. Proponiamo, con i nostri emendamenti, che la concessione di benefici carcerari sia subordinata innanzitutto all'organizzazione e all'espletamento di procedure e programmi che tendano al recupero del detenuto: non parliamo di metodi barbarici o di castrazione, ma di recupero anche del reo di questi odiosi delitti attraverso procedure che devono essere realizzate da organismi competenti.

A seguito dello sviluppo e dell'attuazione di queste procedure, si dovrà vagliare in maniera seria e adeguata se il soggetto manifesti ancora determinate tendenze o si comporti in maniera tale da lasciar prevedere la reiterazione del reato. In quel caso il beneficio verrà negato, ma se questi presupposti venissero meno, riteniamo che i benefici debbano essere concessi, e non ai sensi dell'articolo 4-*bis*, ma ai sensi delle procedure molto più evolute ed efficaci che proponiamo con gli emendamenti a nostra firma che ci auguriamo possano essere accolti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Perduca e Poretti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dai senatori Poretti e Perduca.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, riteniamo che questa sia una norma elettoralistica, che sfiora la demagogia ed il populismo: concedere a chiunque il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito francamente è inspiegabile anche perché andrebbe a mettere le condizioni di una concessione automatica dello stesso. Forse sarebbe stato più ragionevole prendere in considerazione la cifra, che è ridicola - non è stata mai aggiornata neanche in relazione all'introduzione dell'euro - e prevedere una misura di tipo diverso. Si capisce che si pensava già ad includere un decreto inutile in campagna elettorale, e quando si sviscera nei dettagli un problema se ne scopre anche la portata.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, condividendo, soltanto in parte, ciò che dice il senatore Perduca, vorrei ricordare che abbiamo dato parere favorevole alla norma sul gratuito patrocinio per le vittime di stupro quando ci siamo pronunciati sull'Atto Senato n. 733 poco tempo fa. A questo punto ripercorro la stessa argomentazione: poiché gli stupri avvengono anche in ambito familiare e noi stiamo parlando qui di reati che toccano la violenza domestica, oltre che lo stupro e lo *stalking*, e che sono tutti imparentati tra loro, l'estensione del gratuito patrocinio a tutte le vittime ed in particolare alle donne è un segnale di attenzione nei confronti delle vittime da parte dello Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo a titolo personale, anche a nome della senatrice Poretti. Sarei d'accordo con quanto detto dalla collega Della Monica se avessimo previsto un'aggravante per gli apparentati. Ma qui si prevede l'aggravante soltanto per i non apparentati. Quindi, la motivazione, per quanto comprensibile e - ripeto - generalmente condivisibile, avrebbe dovuto trovare un riscontro maggiormente coerente nel testo.

Insistiamo dunque sul voto a favore della soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, abbiamo concentrato la dichiarazione di voto sull'emendamento 4.3 stupiti dal no del relatore ed anche dalla conferma di tale orientamento da parte del Governo, che è apparso sicuro di aver compreso a cosa ha dato conferma. In realtà, l'emendamento 4.3 è la doverosa correzione di un clamoroso errore dell'estensore del testo iniziale; infatti, con esso si propone giustamente di trasformare l'espressione: «può essere» nell'espressione: "è". Tutto ciò che ha detto la signora ministro Carfagna - che non so perché ora non è qui presente - è esattamente contraddetto dal parere contrario che voi esprimete su questo emendamento e su quello precedentemente illustrato dalla collega Della Monica.

Voi dite in un articolo che il gratuito patrocinio può essere ammesso per i reati di violenza sessuale indipendentemente dai limiti di reddito. Che vuol dire «può essere ammesso», considerato che avete detto che il parametro di riferimento della limitazione del reddito viene superato e noi concordiamo nel togliere? Riteniamo, pertanto, che sarebbe buona norma cancellare, con la condivisione di tutta l'Aula, l'espressione: «può essere» per farla diventare: "è"; altrimenti avete detto una cosa, ma fate esattamente il contrario. Vi pregherei di ragionarci e di cambiare cortesemente il vostro parere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CENTARO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, relatore. Signora Presidente, ricordo al senatore Lusi che l'ottimo è nemico del bene, che il decreto scade il giorno 25 aprile e che comunque una modifica può essere sempre realizzata successivamente; questo peraltro dà conto del disequilibrio dei tempi di trattazione tra Camera e Senato.

LUSI (PD). Non avete cambiato la norma alla Camera con la stessa motivazione!

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, onde evitare che questo punto possa essere poco chiaro, ci orienteremo a presentare un ordine del giorno sul gratuito patrocinio, sollecitando il Governo e il relatore ad accoglierlo per chiarire il significato del testo, anche se tutte le osservazioni fatte dal senatore Lusi sono naturalmente giuste, doverose e pertinenti.

Chiediamo inoltre che l'emendamento sia votato a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, mi scusi, questo vuol dire che lei trasforma l'emendamento in un ordine del giorno?

INCOSTANTE (PD). Votiamo l'emendamento e poi presenteremo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, sono scaduti i termini per la presentazione di nuovi strumenti.

CENTARO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, relatore. Signora Presidente, vorrei pregare la collega, essendo d'accordo con le sue considerazioni, di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno affinché possa essere accolto favorevolmente.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, ritiriamo l'emendamento 4.3 e lo trasformiamo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo lo accoglie?

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.3 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Intervengo brevemente sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Il discorso è analogo perché si fa riferimento all'autorizzazione agli enti locali ad utilizzare in luoghi pubblici o aperti al pubblico sistemi di videosorveglianza.

La norma, così come è formulata, desta qualche perplessità, sia per quanto concerne i principi di riserva di legge e di tassatività, ma anche in relazione alle modalità. In particolare, sotto quest'ultimo aspetto - questo è il motivo della presentazione dei nostri emendamenti - si osserva che non è stata disciplinata la modalità di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di questi dati.

Ci si chiede se questi dati saranno acquisiti secondo le norme relative ai tabulati telefonici oppure ai sensi dell'articolo 234 del codice di rito e dunque in quanto semplici documenti.

Osservo ancora che il codice della *privacy*, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come per i provvedimenti emanati dall'autorità garante prevedono norme restrittive e specifiche a tutela dei dati personali in materia di videosorveglianza e conservazione dei dati impongono una serie di requisiti per la legittimità delle relative operazioni. Quindi, tali norme e requisiti dovrebbero comunque essere richiamati anche perché sono attuativi - lo ricordo - di numerose norme e direttive comunitarie.

Infine, con riferimento all'insieme di questi emendamenti, osservo come appaia davvero singolare che il Governo abbia contestualmente previsto nel disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, in esame presso la Camera dei deputati, una disciplina inconciliabile con quella al nostro esame in quanto si assimilano le videoregistrazioni in luoghi pubblici alle intercettazioni ambientali quanto a presupposti e modalità operative, peraltro in contrasto con l'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte di cassazione e da ultimo dalle sezioni unite nel 2006.

Ciò dà dunque l'idea di un Governo legislatore che in questa materia ha dovuto quasi tappare i buchi e navigare al buio sull'onda di una presunta emozione del momento e senza rendersi conto che su una materia così delicata un giorno scrive una cosa e il giorno dopo magari se la rimangia in contraddizione con quanto fatto presso l'altro ramo del Parlamento.

Questa è la motivazione sottesa alla presentazione dei quattro emendamenti testé illustrati all'articolo 6.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, l'ordine del giorno G6.102 affronta il tema delle risorse destinate al comparto sicurezza. In realtà, si è assistito, al di là dei proclami riferiti all'aumento delle risorse, non solo ad un taglio lineare nel triennio che arriva fino al 40,5 per cento delle risorse, quanto piuttosto a qualcosa di particolarmente grave.

È noto, ad esempio, che era stato istituito il Fondo giustizia e che ad esso affluivano alcune somme, in particolare quelle confiscate e giacenti nei libretti postali o bancari. Si parla sicuramente di una cifra superiore ai 2 miliardi di euro.

Si era ottenuto che questa somma venisse divisa tra i comparti giustizia, sicurezza ed erario, destinando ad ognuno un terzo dell'importo. Dopo che tutto ciò era stato concordato ed approvato con la legge n. 181 del 2008, si è ulteriormente intervenuti in materia con la legge n. 2 del 2009, con la quale si è disposto che al comparto giustizia spettava il 10 per cento dell'importo, come pure al comparto sicurezza, mentre il resto veniva destinato all'erario.

Ora si interviene nuovamente con norma cosiddetta interpretativa eliminando dalle somme che possono essere distribuite i proventi della gestione dei beni e delle aziende confiscate, ossia si riducono ulteriormente le risorse che erano state destinate.

Oltre a ciò ed oltre al taglio del personale operato (si sa che il personale è in numero inferiore per oltre 20.000 unità) si prevede che nei prossimi anni, nel prossimo biennio, a causa del *turnover* altre 12.000 unità verranno a mancare perché andranno in pensione. Al riguardo il Governo non ha predisposto strategie di intervento, ma ha rilasciato solo annunci e parole.

Con questo ordine del giorno impegniamo il Governo ad impostare una politica strategica in materia di sicurezza che, come sappiamo, può realizzarsi essenzialmente con la presenza sul territorio di rappresentanti delle forze dell'ordine e con risorse da destinare al pagamento degli straordinari, della benzina e alla riparazione delle vetture. Invece vengono tagliate anche queste risorse.

La linea del Governo è totalmente schizofrenica; proclama e interviene con urgenza sui temi della sicurezza per poi tagliare le risorse, il personale e perfino le spese correnti, anche in una città come Palermo, di oltre un milione di abitanti, dove durante la notte soltanto sei pattuglie sono in grado di girare per le strade. Questo è stato denunciato e non smentito dal Capo della Polizia.

In questa situazione vorremmo che il Governo si impegnasse a prospettare una politica strategica e seria in materia di sicurezza. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CENTARO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario a tutti gli emendamenti e a tutti gli ordini del giorno.

Ricordo ai colleghi che l'acquisizione dei dati di videosorveglianza segue le regole generali di acquisizione di documenti presso altro soggetto, così come disciplinate dal codice di rito. Non penso vi sia una contraddizione con la norma contenuta nel disegno di legge in discussione alla Camera, poiché vi è una differenziazione di carattere oggettivo: questa si riferisce alla videosorveglianza di un territorio, di luoghi aperti pubblici, di luoghi pubblici eccetera, quella si riferisce all'invasione della *privacy* di un determinato soggetto che viene ripreso in quel momento. Dunque vi è una differenziazione di carattere soggettivo e oggettivo.

Per quanto attiene poi alle indicazioni del collega Li Gotti, preciso che con questo decreto-legge vengono stanziati 100 milioni di euro proprio per rispondere alle necessità delle forze dell'ordine, sono, ad esempio, previste assunzioni di ufficiali da parte dell'Arma dei carabinieri, quindi vi è un intervento chiaro e preciso nel senso della sicurezza e del controllo del territorio.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, in aggiunta alle osservazioni del relatore, vorrei far presente che nel disegno di legge sulle intercettazioni in discussione alla Camera, si fa riferimento alle riprese visive che, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, sono solo quelle captative. Nell'ipotesi di specie, invece, si fa riferimento alla videosorveglianza e alla disciplina conseguente, cui ha fatto riferimento il senatore Mazzatorta, sotto il profilo della conservazione.

In merito agli ordini del giorno, esprimo parere contrario. Mi soffermo sull'ordine del giorno G6.100 che pone un problema d'informazione del Senato perché in data 9 aprile 2009 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, ha approvato un decreto che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 2.875 unità di personale nelle forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco. Per tale ragione il parere sull'ordine del giorno suddetto è contrario.

Per il resto, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, ne chiedo la votazione e accompagno questa mia richiesta con una motivazione, se mi è consentito.

Apprezzo lo sforzo che sta compiendo il relatore nel difendere principi sotto un certo punto di vista indifendibili. Il dato reale, infatti, è che la teoria delle ronde e quella dell'esercito avente compiti di pubblica sicurezza, così come altre teorie, rappresentano delle scorciatoie, gratis o presunte tali, rispetto al tema centrale del blocco del *turnover* del personale del comparto sicurezza.

Ciò che determina la crisi del sistema sicurezza non è la sicurezza sussidiaria o complementare, né sono i protocolli che i sindaci possono promuovere con i rondisti di varia natura che servono solo a caricare di un ulteriore onere finanziario gli enti locali i quali, comunque, dovranno sostenere almeno il costo del rimborso delle spese di questi cosiddetti volontari della sicurezza urbana. In tal modo il cittadino sarà chiamato a pagare due volte per lo stesso servizio: una volta allo Stato, che per Costituzione deve occuparsi dei compiti relativi alla sicurezza, e una volta ai sindaci, ai quali, per esercitare i poteri che esercitano, non avendo i vigili urbani e non prevedendo la deroga al Patto di stabilità che consenta il reclutamento del personale delle polizie municipali - l'unica azione cui si dovrebbe procedere se si vuole affrontare seriamente questo problema - viene data la possibilità di stipulare qualche convenzione in più con i carabinieri in pensione o con qualche associazione per risolvere la questione. Questo tema fortunatamente è scomparso dal decreto. Ci saremmo augurati che, al di là del reclutamento per tre anni di un certo numero di unità presso l'Arma dei carabinieri, fosse stato previsto un finanziamento consistente delle forze di polizia a vantaggio del comparto sicurezza.

L'emendamento 6.1 si pone nella logica della limitazione del danno e serve ad evitare, almeno per il 2009, il blocco del *turnover* del personale collocato in quiescenza nel 2008. Si tratta di un piccolo intervento che non è a regime, ma serve sostanzialmente ad invertire la tendenza in forza della quale non è possibile costruire un sistema della sicurezza fatto solo ed esclusivamente di annunci e di militari che passeggiano, anche perché i militari costano più dei carabinieri e dei poliziotti e fanno e possono fare molto di meno in quanto non svolgono compiti di polizia giudiziaria. Si cerca, almeno, di invertire la tendenza e di dare un contributo in positivo.

Per questo motivo chiedo che si proceda alla votazione dell'emendamento, con buona pace dei colleghi della Commissione bilancio.

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signora Presidente, lei ci ha giustamente ricordato che i colleghi della Commissione bilancio, seriamente e con competenza, hanno votato all'unanimità contro l'emendamento 6.1 perché hanno verificato che esso non era sufficientemente coperto sotto il profilo finanziario. Mi permetto però, dopo aver ascoltato il collega D'Alia e letto con attenzione l'emendamento 6.1, di sottolineare una questione che pone all'opposizione la questione se, oltre a un problema di coerenza rispetto alle poste di bilancio, debba esistere anche un'iniziativa per quello che riguarda gli obiettivi più generali.

Nell'ultima finanziaria del Governo Prodi, avevamo predisposto come Gruppo - allora ero alla Camera, però la stessa cosa era avvenuta al Senato - un emendamento analogo che comprendeva più o meno queste cifre e presupponeva la possibilità di assumere, laddove esistevano molte deficienze d'organico, sia nella Polizia di Stato che nei Vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza e nel Corpo di Polizia penitenziaria. Grazie ad un'iniziativa parlamentare e non governativa eravamo riusciti a trovare i fondi, che, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono stati purtroppo distorti e impiegati per altre esigenze.

Noi riteniamo che i temi di esigenze degli organici e di controllo del territorio e di sicurezza debbano essere nelle mani dello Stato. Ci sono varie proposte che noi non condividiamo; mi riferisco, ad esempio, all'uso dei militari, che costano 64 milioni di euro all'anno, o alle ronde, che per ora sono state bloccate dalla Camera. Capisco perfettamente la coerenza dei colleghi della Commissione bilancio, però propongo di votare a favore di questo emendamento perché è un'esigenza che politicamente penso sia giusto sottolineare alla maggioranza. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, vorrei ricordare, per quanto riguarda le somme confiscate che si vogliono destinare per 200 milioni, che non esistono nemmeno i 100 milioni, che solo alla fine del 2009 forse saranno presenti nelle casse. Tant'è vero che in Commissione giustizia alla Camera era stato approvato l'emendamento Vietti che portava a 150 milioni, ma poi è stato proposto l'emendamento dal Ministero dell'economia perché in cassa non c'erano i soldi per poter sostenere quella proposta. Quindi, nel fondo giustizia, tra le somme confiscate non esistono queste cifre; per cui correttamente la Commissione bilancio ha dato parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Signora Presidente, poiché alla Camera si sta discutendo la nuova disciplina sulle intercettazioni, che riguarda anche la disciplina delle riprese televisive e quanto altro, credo che il tema dell'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza di cui possono avvalersi sindaci ed enti locali dovrebbe essere stralciato da questa materia e inserito nell'ambito della discussione che più propriamente e generalmente si sta facendo sulla questione, almeno per due ordini di ragioni.

Innanzitutto vi è la questione della rilevanza probatoria delle videoriprese fatte dai Comuni. La disciplina che noi abbiamo in questo testo non chiarisce qual è il rilievo probatorio di queste riprese. Tra l'altro, il testo dice che i filmati possono essere conservati fino ad un massimo di sette giorni, e poi devono essere distrutti. È evidente che ciò potrebbe creare un problema di coordinamento di questa materia e di questa disciplina con quanto, in senso più ampio, si sta facendo alla Camera.

Dunque, ritengo sarebbe più opportuno stralciare i commi 7 e 8 e affrontare anche il tema dell'ampliamento dell'uso dei dispositivi di videosorveglianza da parte degli enti locali nell'ambito della disciplina delle intercettazioni. Questo è il senso della mia proposta e per questo insisto per il voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

INCOSTANTE *(PD).* Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.100, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario?

LI GOTTI *(IdV)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Anche sull'ordine del giorno G6.102 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere contrario. Senatore Li Gotti, insiste per la sua votazione?

LI GOTTI *(IdV)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Casson, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.101, su cui vi è un parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo?

CASSON *(PD)*. Sì, signora Presidente e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, approfitto della presenza del Ministro, con cui ho avuto occasione varie volte di confrontarmi sempre costruttivamente, per dire che ho apprezzato il fatto che alcune osservazioni che avevamo avanzato, per esempio per quanto riguarda l'incidente probatorio con persone maggiorenni, sono state accolte dal Governo e sono nel provvedimento al nostro esame.

Personalmente sono soddisfatta che venga approvata la normativa sullo *stalking*. Lo dico non soltanto perché ho collaborato alla scrittura del precedente testo di legge, che poi nella precedente legislatura aveva dato vita anche ad un atto condiviso, ma perché è stato riproposto ed è stato fatto proprio dal Partito Democratico, a maggio del 2008.

Mi permetto però di far notare una cosa, con tutta serenità avendola già anticipata allorquando, il 24 luglio del 2008, in occasione della conversione in legge del primo decreto-legge sulla sicurezza, vennero respinti gli emendamenti relativi non solo alla violenza domestica, ma anche allo *stalking*. Confesso che in quel momento avrei apprezzato che il Ministro fosse venuto in Aula per discuterne, perché probabilmente avremmo potuto già da allora dar vita ad un testo condiviso. Ora si tratta soltanto di mettere in luce questo non per una ragione di narcisismo, ma perché purtroppo sono derivate delle conseguenze non indifferenti dal fatto che la norma viene approvata oggi piuttosto che ieri. E questo lo feci presente anche alle colleghe dell'opposizione in quella occasione, affermando che avremmo avuto sulla coscienza una serie di morti che sicuramente ci sarebbero stati.

Purtroppo, è stato così e mi permetto di ribadirlo perché credo sia necessario per un senso di chiarezza e per comprendere la ragione per cui più volte siamo intervenuti, non certo per arrestare il corso di una legge che ritenevamo necessaria, ma anzi perché quella legge fosse più perfetta possibile e potesse essere applicata chiaramente da parte di chi, come gli investigatori e i magistrati, cerca di tutelare le vittime e perseguire i colpevoli.

Mi sono fatta inviare una ricerca: «Donne uccise dai loro cari. Indagine sul femminicidio in Italia nel 2008». Leggo alcuni dei casi citati perché penso sia opportuno conoscerli anche perché, contemporaneamente, si riesce a comprendere l'importanza del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Il 27 luglio, quindi tre giorni dopo che erano stati respinti gli emendamenti in materia, Barbara Brandolini, 27 anni, viene trovata soffocata dal suo ex fidanzato a Bergamo; il 30 luglio, a Napoli, una lite per una piega dei pantaloni stirata male finisce con la morte di Raffaellina Casella, 73 anni. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per una fastidiosa interferenza che avete avuto modo di verificare poc'anzi, non è possibile alzare il volume dei microfoni. Pertanto vi prego, anche per questo motivo, di consentire ai colleghi di svolgere il loro intervento in un'Aula un po' più attenta o quantomeno silenziosa.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, non tanto per me, quanto per i morti che ci sono stati e che meritano un'attenzione da parte dell'Aula.

Proseguo con l'elenco: Bari, 1° agosto, Lucia Di Muro, 35 anni, stava cercando di lasciare il marito, Giovanni Valentino, 32 anni; Parma, 19 agosto, Massimo Del Signore, 44 anni, spara alla moglie Gabriella Massari e alla figlia, Elisa Del Signore, 19 anni, uccidendole, quindi punta l'arma verso di sé e si suicida: la moglie lo voleva lasciare. Naturalmente tutto questo all'esito di lunghi atti persecutori che all'epoca non costituivano reato; 19 agosto (questo è un omicidio che avviene in casa straniera, anche se in Italia), viene uccisa con un colpo alla testa una donna di 21 anni, Svetlana Sulejmanovic ed il fratello. La ragazza era incinta del terzo figlio e viene uccisa dal nonno secondo cui i nipoti gli mancavano di rispetto. Si tratta di un caso analogo a quello accaduto nell'agosto del 2008 ad Hina, la ragazza pakistana di cui tutti ci siamo interessati; il 22 agosto, ad Arezzo, Luca Ferri, di 26 anni, strangola con una cintura la fidanzata e convivente Silvia Zanchi, che probabilmente voleva lasciarlo; a Mantova, il 23 agosto, una donna viene uccisa dal marito di origine marocchina con otto coltellate al termine di una animata discussione e anche in quel caso si trattava di una famiglia che aveva divergenze addirittura per la custodia della figlia dopo una separazione; il 29 agosto, a Pesaro, avviene un altro omicidio per la progressione del diritto di *stalking*; dopo il delitto l'uomo, che uccide a martellate alla testa la moglie, tenta il suicidio.

Altri omicidi sono avvenuti, sempre per effetto di *stalking*, secondo questa ricerca che ritengo attendibile, il 2 settembre a Ravenna, l'11 settembre a Pisa, il 17 settembre a Bergamo, il 18 settembre in Calabria, il 19 settembre a Napoli, il 1° ottobre a Foligno, il 2 ottobre a Trapani, a Giano dell'Umbria il 6 ottobre, a Bovalino (Reggio Calabria) il 7 ottobre, il 9 ottobre a Roma, ad Alassio (Savona) il 16 ottobre, il 17 ottobre a Campobasso, il 18 ottobre a Foresto Sparso (Bergamo), nuovamente a Reggio Calabria una donna straniera viene uccisa nella stessa identica situazione. Seguono altri omicidi: 23 ottobre, 30 ottobre, 3 novembre, 8 novembre, 11 novembre, 14 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 23 novembre, 1° dicembre, 2 dicembre e 3 dicembre. Chiudo così la ricerca relativa al 2008. Quello di cui ci stiamo occupando è qualcosa di molto serio.

Credo che quando ci avviciniamo ad un fenomeno così serio come lo *stalking* abbiamo il dovere di pretendere che venga colmata una lacuna legislativa, che potevamo già colmare a luglio, ma che questo avvenga producendo un testo di legge tecnicamente corretto. Questo non tanto perché nella

fase delle indagini preliminari, quando si lavora con gli indizi, avremo la possibilità di intervenire ed immagino che la polizia, che mai è stata così solerte, pur avendo a disposizione il testo unico di pubblica sicurezza che le consentiva di convocare qualsiasi soggetto violento e autore dei reati, ma piuttosto perché nella fase del dibattimento e delle prove dovremo confrontarci con la possibilità di provare l'esistenza del reato, quindi effettivamente con una pena che sia certa e che deve essere applicabile.

Questo è l'unico motivo per cui, rispetto al testo sullo *stalking*, abbiamo presentato degli emendamenti che cercano di migliorare il testo. Il primo punto è costituito dal fatto che, per anticipare la soglia dell'intervento penale rispetto a condotte che sono prodromiche potenzialmente ad atti più gravi, la norma finisce con l'incriminare comportamenti che scontano una certa indeterminatezza. Tutto questo potrebbe non rispondere ai canoni dell'articolo 25 della Costituzione e condurre inesorabilmente all'assoluzione.

Naturalmente, è legittimo chiedersi se il giudice può ritenere che la condotta contestata abbia cagionato un perdurante e grave stato d'ansia o di paura alla vittima e possa accertare delle condizioni soggettive senza nemmeno aver disposto una perizia; oppure basterà un prolungato stato di turbamento della vittima? Questo è il primo punto.

Il secondo punto che mi affligge è quello della procedibilità a querela. Per il reato di *stalking* si prevede la querela salvo i casi di connessione con delitti per i quali si deve procedere d'ufficio, oppure per le ipotesi in cui la vittima sia un minore o un disabile. Naturalmente vi è un problema di coerenza sistematica, perché la previsione della procedibilità a querela del reato... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghe, non vorrei essere petulante, ma così non è possibile continuare. Non mi costringete a sospendere la seduta. Vi prego di abbassare il tono della voce. Riproviamo, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA (PD). Riprovo senz'altro, signora Presidente, perché è un tentativo che condivido anche con il Ministro quello di tutelare le donne, se possibile, che sono le principali vittime di cui vedo - aveva perfettamente ragione l'ex ministro Pollastrini - non interessa niente a nessuno.

Possiamo dire che la procedibilità a querela non è accompagnata dal caso dell'irrevocabilità della querela per una fattispecie che consente l'adozione di misure coercitive. Quindi, tutto questo desta perplessità, perché il giudice potrebbe aver arrestato una persona ed emesso una misura cautelare e in seguito, per la ritrattazione della querela, si verrebbe a creare una situazione estremamente difficile per chi - magari - ha perso anche la libertà. Questo è il secondo punto. Gli altri punti li affronterò nella giornata di domani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghe, saluto, a nome dell'Assemblea, una delegazione giovanile di Merano, proveniente dall'Istituto tecnico per le attività sociali di lingua tedesca e accompagnata dai professori Luca Bertolini e Eva Moser Brugger. (*Applausi*).

Li ringrazio per essere presenti, anche perché forse la loro presenza vi convincerà ad essere meno esuberanti nella giornata di oggi, in cui è davvero difficile tenere la Presidenza.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505 (ore 19,53)

PRESIDENTE. Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

PORETTI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, l'illustrazione dell'emendamento 7.100 serve in realtà per illustrare anche gli altri emendamenti presentati con il senatore Perduca.

Mi fa piacere intervenire dopo la senatrice Della Monica, che ha già evidenziato uno dei punti chiave di questa nuova figura di reato: gli atti persecutori, più mediaticamente conosciuti come *stalking*, che decidiamo di inserire nel nostro codice penale.

Il nostro emendamento interviene nel primo e nel secondo comma. Riscriviamo il primo comma e lo riformuliamo perché sia rispondente a quel principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Infatti, laddove si prevede di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, si configura una determinazione molto vaga che potrebbe poi produrre difficoltà di interpretazione in sede di processo o in sede di vera e propria incriminazione per questi atti persecutori. Quindi, noi prevediamo una fattispecie più precisa e più cogente.

Il secondo comma, però, è quello che mi preoccupa maggiormente. Chiedo al riguardo anche l'attenzione del ministro Carfagna, che forse potrà rispondere a questa domanda che noi ci poniamo. Se si prevede un aggravante per chi è un ex fidanzato o un ex marito, non capisco perché l'aggravante non si preveda anche per gli attuali fidanzati e gli attuali mariti.

Nell'elenco prima fatto dalla senatrice Della Monica sulle donne uccise da fidanzati e da mariti, seppure fosse già entrato in vigore questo articolo 612-*bis*, l'aggravante non ci sarebbe stata; sarebbe stata prevista l'aggravante soltanto se quelle donne fossero stato ammazzate da ex fidanzati o da ex mariti.

Io mi chiedo che senso abbia prevedere un codice del genere, un reato del genere e un'aggravante di questo tipo. A meno che noi non prendiamo come riferimento la legislazione afghana, nella quale il marito può abusare della moglie, non è davvero comprensibile perché questa aggravante non sia prevista per gli attuali fidanzati e gli attuali mariti.

Parlo al maschile perché sappiamo bene come le vittime di questo tipo di reato siano perlopiù le donne; moltissimi sono poi i casi in cui, all'interno di situazioni familiari, il coniuge forte è il marito, che impone vere e proprie violenze fisiche e psicologiche al coniuge più debole, cioè alla donna.

Chiedo quindi al Ministro la ragione per cui non sia stata prevista l'aggravante per i mariti e per i fidanzati.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, signori e signore del Senato, oso far presente ai senatori Poretti e Perduca, che si richiamano al principio di tassatività, come il loro emendamento 7.100 sia ancor più lesivo di tale principio. Infatti, dopo avere elencato fattispecie conosciute (minaccia, molestia, ingiuria, diffamazione, percosse, violenza privata, lesioni personali), nell'emendamento si fa riferimento ad «ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica o privata altrui». Pertanto, dato il testo dell'emendamento, mi pare poco convincente sostenere che con esso si correggerebbe in meglio il principio di tassatività.

Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'emendamento, la mancata previsione di un'aggravante in costanza di matrimonio mira a non turbare le possibilità di soluzione interna, mentre l'aggravante, così com'è concepita, ha una ragion d'essere in prospettiva - è vero - assolutamente diversa da quella che lega la delegazione del Partito Radicale nel Partito Democratico.

Preannuncio sin da ora ovviamente il mio voto contrario sull'emendamento. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, valendo al riguardo le considerazioni già svolte poco fa in fase di replica.

Vorrei dire poi alla senatrice Poretti che il reato di atti persecutori si rivolge a soggetti usciti dalla sfera delle relazioni domestiche della vittima, mentre per coloro che sono ancora nell'ambito delle relazioni domestiche vale l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11, del codice penale.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, per cortesia, vi invito a votare ciascuno dal proprio posto.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto anche a nome della senatrice Poretti e in risposta al ministro ombra Longo. (*Commenti dal Gruppo PdL*). Se voi ritenete che i panni sporchi si debbano *in primis* lavare in casa, quando poi il delitto avviene, hai voglia a lavare!

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, con l'emendamento 7.101 si chiede la soppressione dal testo della norma della parola «legalmente», perché è davvero inspiegabile che aumenti la pena solo se il fatto è commesso dal coniuge «legalmente» separato o divorziato. E se non è legalmente separato, ma separato di fatto?

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.101, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.102.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, con l'emendamento 7.102 insistiamo sul fatto che l'aggravante per la «persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa» non debba essere prevista soltanto per gli ex, ma anche per i *partner* attuali.

Senatore Longo, non mi ha convinto, anche perché (come si chiedeva prima il senatore Perduca), se quella donna è morta, davvero vogliamo insistere a raffigurare la famiglia come un luogo idilliaco, dove tutto può essere riannodato, o non ci interessa invece puntare l'attenzione sulla vittima? Ci interessa soltanto il contesto degli ex e non mettere la vittima al centro dell'attenzione?

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.102, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, è un problema di coerenza. Si introduce la custodia cautelare in carcere come obbligatoria per i reati di violenza sessuale. A questo punto non si definisce qual è il caso di lieve entità, pur dicendosi che il caso è escluso. Questa è una forte incoerenza, anche perché lasciamo all'arbitrio del giudice - quello che non si vuole - stabilire in cosa consiste la lieve entità del fatto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, si tratta dei maltrattamenti in famiglia: per una ragione che mi è ignota non si può approvare una norma sulla violenza domestica. L'abbiamo proposta a luglio, l'abbiamo riproposta recentemente, l'abbiamo inserita negli emendamenti relativi al disegno di legge n. 733. Eppure, proprio in famiglia si consumano le maggiori nefandezze nei confronti delle donne e dei minori.

Basterebbe poco per evitare che la parte offesa fosse l'elemento culminante di un processo come unica prova e testimonianza dei fatti e con il rischio di essere anche imputata di calunnia.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente vorrei illustrare brevemente l'emendamento 8.1, anche perché non è una presa di posizione ma è un fatto preso in considerazione molto seriamente anche dal Consiglio superiore della magistratura.

Parliamo dell'ammonimento, cioè di un avviso orale, quale primo elemento di un processo di misura di prevenzione, da cui si fa dipendere, come atto amministrativo, la procedibilità di un determinato reato. È come se dicessimo che se un mafioso viene ammonito, perché per le misure di prevenzione deve essere ammonito, e poi commette un reato, per esempio una violenza sessuale, questo diventa procedibile d'ufficio. Dal punto di vista giuridico è assolutamente sbagliato.

Da un punto di vista di fatto, poi, l'ammonimento apre a procedure amministrative di ricorso e il Consiglio superiore della magistratura, forte dell'esperienza anche di vari magistrati italiani, che ha riunito per affrontare il problema delle violenze, ha fatto presente che ci può essere un'*escalation* della violenza: nel momento in cui una persona viene chiamata, se è un persecutore serio, può essere sottoposto ad una pressione psicologica tale da indurlo a farla poi scontare alla parte offesa. Questa è la ragione per cui proponiamo di sostituire l'ammonimento con un intervento del pubblico ministero o di modificare quantomeno la legge sulle misure di prevenzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, questo è uno degli articoli peggio venuti al Governo, diciamola così; dovremo metterci mano abbondantemente. Siamo costretti a votare un provvedimento così come proposto, perché diversamente, come è stato ricordato dal relatore, tra quattro giorni questo decreto scade.

Voi prevedete un aggravamento di pena qualora la persona sia stata ammonita. Ma sia stata ammonita quando? Se l'ammonimento risale a vent'anni prima, vale ugualmente? Se riguarda un'altra persona, vale ugualmente? Voi tutto questo non lo avete previsto. Prevedete soltanto la condizione soggettiva di una persona che abbia ricevuto un ammonimento.

Quando si è trattato di prevedere l'aggravante di cui all'articolo 576 del codice penale si è fatto riferimento alla circostanza in cui siano stati commessi atti persecutori nei confronti della medesima persona, quindi si è prevista l'aggravante con un'identità della persona offesa. Nel caso invece dell'aggravante di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e di procedibilità di ufficio per lo stesso reato non si fa riferimento all'identità della persona offesa, il che ritengo sia una grossa lacuna alla quale dovremo porre rimedio.

Inoltre, vi faccio presente che l'ammonimento è stato dichiarato incostituzionale sin dalla sentenza n. 11 del 1956: oggi si chiama "avviso". Non si può introdurre una norma che è stata cancellata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si chiama avviso ed è un provvedimento amministrativo, al quale non può essere collegato un aggravamento di pena e una procedibilità, nel senso che la Corte costituzionale ha ritenuto che, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, questi tipi di provvedimento o vengono adottati da un'autorità giudiziaria oppure non si può, con un atto amministrativo, determinare una rifluenza in materia processuale e sostanziale.

Questo articolo, al quale voteremo favorevolmente perché non intendiamo far decadere il decreto, se fosse stato esaminato con il tempo dovuto dalla Commissione giustizia, sarebbe stato modificato. Il Governo ha fatto veramente qualcosa di impresentabile. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 8.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6, identico all'emendamento 8.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 8.100, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore D'Alia, fino alle parole «*lettere b), c)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.3 e l'emendamento 9.101.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.13.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.0.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.0.1 e l'emendamento 9.0.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1505

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, colgo l'occasione della presenza in Aula del Ministro per le pari opportunità per sollecitare la risposta ad un atto di sindacato ispettivo, presentato il 29 luglio dello scorso anno, cioè l'interrogazione [4-00430](#) relativa alla firma elettronica per i disabili, i quali, lo ricordo, a seguito della recente ratifica della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, godono di ulteriori diritti riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Lo stesso atto di sindacato ispettivo è stato presentato anche al ministro Brunetta, il quale quotidianamente insiste con il suo vaniloquio, a questo punto stucoso e stucchevole, sulla meritocrazia. Se c'è un fannullone all'interno del Governo è il Ministro in causa, perché non ha mai risposto a nessuna delle interrogazioni che gli sono state presentate. Quindi, ripeto, colgo questa occasione per sollecitare ulteriormente una risposta che aspettiamo da nove mesi e mezzo.

(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e si farà portavoce presso il Ministro di questa sua sollecitazione, senatore Perduca.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, purtroppo la disturbo nuovamente perché 5.000 dipendenti pubblici delle comunità montane questo mese non prenderanno lo stipendio ed il Ministro dell'economia non risponde all'interrogazione [3-00630](#), presentata il 19 marzo scorso dalla Presidente del Gruppo del Partito Democratico e da altri senatori ad esso appartenenti. Il Ministro non risponde su come il Governo possa risolvere il problema della mancata approvazione del bilancio di previsione, che comporta di fatto l'impossibilità per le comunità montane di pagare gli stipendi alla fine del mese di aprile. Stamattina i dipendenti delle comunità montane delle Regioni meridionali hanno segnalato che non ricevono lo stipendio dall'inizio di gennaio.

È inconcepibile che il Governo non risponda e che il Parlamento non sia in grado di ottenere una risposta, fino a che non si ritroverà queste persone davanti al Palazzo del Senato o non se le ritroverà a reagire violentemente; e allora si parlerà delle reazioni violente dei lavoratori senza stipendio. Le segnalo, signora Presidente, che 250 famiglie abruzzesi non prendono lo stipendio esattamente per questo motivo. Mi sembra che 5.000 valgano di più e, ciò nonostante, il Ministero dell'economia non risponde.

Le chiedo, signora Presidente, se noi dobbiamo abdicare al ruolo di parlamentari e alle funzioni che abbiamo nel rapporto con il territorio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, la Presidenza solleciterà nuovamente al Governo la risposta a questa interrogazione. Non è la prima volta che lei lo richiede e la Presidenza si è già fatta parte diligente. È chiaro che la presenza e la risposta del Governo sono rimesse al suo giudizio politico.

Sulla presenza di una delegazione radicale all'interno del Gruppo del Partito Democratico

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, desidererei sapere dalla Presidenza, o da qualche Ufficio che sappia darmi la risposta, se il concetto di delegazione del Partito radicale nel Partito Democratico sia istituzionalizzato ovvero sia un'espressione che i senatori Perduca e Poretti adoperano per ragioni di visibilità politica. Rivolgo questa richiesta per sapere quanto meno come io debba rivolgermi alla senatrice Poretti e al senatore Perduca. Di conseguenza, vorrei anche conoscere se a questa delegazione del Partito radicale nel Partito Democratico partecipi qualcun altro oltre ai suddetti senatori.

PRESIDENTE. Senatore Longo, evidentemente non è questa Presidenza che può risolvere problemi di tipo politico, ma sicuramente si farà carico di riferire la questione al presidente Schifani.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 aprile 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,33).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ([1505](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PERDUCA, PORETTI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 2, lettere *a)* e *a-bis)*, il decreto-legge in questione estende l'ambito di applicabilità dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale ai reati di cui all'art. 51, commi *3-bis* e *3-quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli artt. 575, *600-bis*, primo comma, *600-ter*, escluso il quarto comma, *600-quinquies*, nonché dagli articoli *609-bis*, *609-quater* e *609-octies*, salvo sussistano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate;

la predetta disposizione, se approvata, introdurrebbe all'interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva dei principi di cui agli articoli 3, 13 e 27, comma 1, della Costituzione;

ed invero una così massiccia applicazione della presunzione di pericolosità e della connessa applicabilità della sola custodia cautelare in carcere, solleva seri dubbi di legittimità costituzionale in ordine ad un irragionevole bilanciamento tra la tutela della libertà personale di cui all'articolo 13, comma 1, della Costituzione ed esigenze di tutela della collettività, essendo innegabile che nel provvedimento in esame il legislatore abbia spostato in avanti, a favore delle richiamate esigenze di tutela della collettività il punto di equilibrio tra dette esigenze e le incontestabili garanzie che vanno riconosciute ai cittadini-imputati;

peraltro il legislatore, contravvenendo all'art. 3 della Costituzione, introduce un irragionevole uguale trattamento cautelare per situazioni che sono in concreto notevolmente diversificate sul piano oggettivo e soggettivo;

ed invero la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 450 del 24/10/1995, aveva sì dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in relazione all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, ma ciò aveva fatto in considerazione: *a)* dell'elevato e specifico coefficiente di pericolosità per la convivenza e la sicurezza collettiva inerente ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, che soli giustificano, attualmente, il ricorso alla custodia cautelare obbligatoria in presenza dei gravi indizi di colpevolezza; *b)* alla sostanziale omogeneità delle condotte criminose previste dal vigente art. 275, comma 3, c.p.p.;

ebbene, le predette circostanze non sarebbero più rintracciabili nel testo attualmente in discussione, posto che la modifica in discussione comporta la compressione della libertà personale nella modalità più estrema (custodia cautelare in carcere) per una molteplicità di condotte assai eterogenee, sottraendo del tutto al giudice la valutazione di adeguatezza della misura e provocando, per l'estensione applicativa che il disposto necessariamente avrebbe, un aumento di proporzioni inusitate dei detenuti in attesa di giudizio; un simile meccanismo è peraltro funzionale al fenomeno cosiddetto di «anticipazione della pena», che diviene paradossalmente «effettiva» proprio perché irrogata senza processo, proiettando una immagine dimidiata del diritto al processo, ciò in violazione dell'art. 27, comma 1, della Costituzione;

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 1505.

QP2

PORETTI, PERDUCA

Respinta (*)

Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame non presenta i requisiti di necessità e urgenza, tassativamente previsti dall'art. 77 della Costituzione: non si è infatti in presenza di una situazione di fatto di tale natura atteso che il provvedimento in esame viene motivato, nel preambolo, essenzialmente sulla base della crescita dei casi di violenza sessuale, mentre stando ai dati che sono stati comunicati dal Viminale proprio il giorno della pubblicazione sulla «*Gazzetta Ufficiale*» del presente decreto-legge, si ricava come nel corso del 2008 vi è stata una non indifferente diminuzione (- 8,4%) di tali episodi criminali rispetto all'anno precedente;

inoltre va sottolineato che alcune delle disposizioni che caratterizzano il decreto-legge in questione - e cioè quelle penali e processuali in materia di violenza sessuale - sono state estrapolate dal disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato il 5 febbraio scorso e attualmente in discussione alla Camera dei deputati;

si profila dunque una paradossale situazione, per cui il Parlamento rischia di approvare una legge dai medesimi contenuti del decreto in esame prima di affrontare la legge di conversione di

quest'ultimo ovvero viene costretto a emendarne il testo (costringendo inevitabilmente il disegno di legge a una seconda lettura al Senato) per epurarlo dalle disposizioni già anticipate dal Governo;

questo vero e proprio cortocircuito legislativo getta più di qualche ombra sull'effettiva rispondenza del decreto in esame ai requisiti posti dalla Costituzione per la sua adozione e fornisce la misura dell'attuale crisi dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento in ordine all'esercizio della potestà legislativa, così come scolpiti nella legge fondamentale;

peraltro, oltre alla repressione di episodi collegati alla violenza sessuale, il testo normativo presenta orizzonti più ampi, raffinando ulteriormente alcune disposizioni in materia di immigrazione clandestina, regolamentando il coinvolgimento dei cittadini nel controllo del territorio e, soprattutto, introducendo l'inedita disciplina penale del cosiddetto «stalking», il cui disegno di legge è in avanzato stato di approvazione in sede parlamentare e sostanzialmente in discussione da ben due legislature, seppure riformulato più volte;

la scelta dello strumento del decreto-legge è pertanto funzionale unicamente alla necessità di vedere approvati i suddetti provvedimenti in tempi rapidi e, in ogni caso, prima della loro approvazione da parte del Parlamento:

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1505.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINI DEL GIORNO

G103

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

un'efficace tutela delle persone offese da condotte di atti persecutori e violenza sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, presuppongono necessariamente l'offerta, a tali soggetti, di un adeguato sostegno psicologico, laddove una reale prevenzione del fenomeno e la minimizzazione del rischio di recidiva impongono un'attività idonea a realizzare un effettivo re inserimento sociale e un recupero, talora anche sotto il profilo psicologico, dell'autore,

impegna il Governo:

ad istituire presso le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. Le aziende sanitarie locali devono provvedere a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.

G103 (testo 2)

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ANTEZZA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

un'efficace tutela delle persone offese da condotte di atti persecutori e violenza sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, presuppongono necessariamente l'offerta, a tali soggetti, di un adeguato sostegno psicologico, laddove una reale prevenzione del fenomeno e la minimizzazione del rischio di recidiva impongono un'attività idonea a realizzare un effettivo re inserimento sociale e un recupero, talora anche sotto il profilo psicologico, dell'autore,

impegna il Governo a promuovere con le Regioni l'istituzione presso le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini

di lucro. Le aziende sanitarie locali devono provvedere a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G100

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [CASSON](#), [MARITATI](#), [LATORRE](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

dai dati statistici e dalle notizie di cronaca può evincersi come gli atti di violenza sessuale e i maltrattamenti, soprattutto in famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori;

ai fini della tutela delle persone offese di tali delitti e allo scopo di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria è necessario in particolare fornire a tali soggetti un servizio pubblico idoneo ad accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza;

impegna il Governo:

ad istituire sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso.

G100 (testo 2)

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [CASSON](#), [MARITATI](#), [LATORRE](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [ANTEZZA](#) (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

dai dati statistici e dalle notizie di cronaca può evincersi come gli atti di violenza sessuale e i maltrattamenti, soprattutto in famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori;

ai fini della tutela delle persone offese di tali delitti e allo scopo di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria è necessario in particolare fornire a tali soggetti un servizio pubblico idoneo ad accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza;

impegna il Governo a promuovere con le Regioni l'istituzione di sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano patologie direttamente o indirettamente collegabili a maltrattamento e abuso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G101

[D'AMBROSIO](#), [CASSON](#), [MARITATI](#), [LATORRE](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [ANTEZZA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

al fine di contrastare il fenomeno degli atti persecutori e della violenza, in particolare sessuale, appare necessario promuovere una strategia integrata di prevenzione e monitoraggio, idonea a coinvolgere in tali attività tutti gli organi pubblici, a livello locale e nazionale, istituzionalmente deputati allo svolgimento di funzioni di assistenza sociale, garanzia dei diritti individuali e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

impegna il Governo:

a promuovere, attraverso le prefetture, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato

che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza) al fine di contrastare il fenomeno della violenza, segnatamente sessuale, e degli atti persecutori;

l'azione di tali protocolli deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G102

[D'AMBROSIO](#), [CASSON](#), [MARITATI](#), [LATORRE](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [ANTEZZA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

al fine di contrastare e prevenire i sempre più frequenti atti di violenza, segnatamente sessuale, e gli atti persecutori, è necessario monitorare l'andamento di tale fenomeno, nell'ambito di una prospettiva di genere, idonea a rilevare le peculiarità e le caratteristiche delle vittime e le loro esigenze di tutela;

impegna il Governo:

ad assicurare, mediante l'azione dell'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento, con cadenza almeno biennale, di una rilevazione dei fenomeni di violenza sessuale e degli atti persecutori, idoneo a misurarne le caratteristiche fondamentali e ad individuarne le categorie di vittime maggiormente a rischio.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G109

[BUGNANO](#), [LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [CARLINO](#), [ASTORE](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#), [ANTEZZA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1505, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»,

premesso che:

sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni. Secondo un'indagine condotta da ISTAT e Dipartimento delle pari opportunità, dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;

il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);

sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di fenomeno sommerso risulta dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subito violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al

massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che si sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, ad uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e, in misura minore, con i familiari;

in generale, poco più della metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni avrebbe subito nell'arco della propria vita almeno una forma di molestia a sfondo sessuale, anche solo tentata. Tra queste le molestie verbali e telefoniche risultano essere le più diffuse (riguardando, rispettivamente, il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguite dagli episodi di vero e proprio pedinamento e da atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) infine dalle molestie fisiche, tentate o realizzate, che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;

dato significativo è che non più del 10 per cento delle violenze commesse in Italia è attribuibile a cittadini stranieri, dando così un più corretto inquadramento ad un luogo comune ricorrente nelle cronache, soprattutto alla luce del fatto che il 69 per cento degli stupri è opera di *partner*, mariti o fidanzati, rispetto ad un 6 per cento di estranei. Non tener conto della reale gravità e complessità del fenomeno risultante dalle analisi e dalle statistiche effettuate dagli organi pubblici a ciò deputati può orientare in modo errato o distorto le priorità e il tipo di politiche di prevenzione e repressione;

impegna il Governo:

a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, per un valido supporto psicologico alle vittime di violenza sessuale, prevedendo in particolare politiche di potenziamento dei centri antiviolenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone costantemente l'attività ai fini di una migliore assistenza delle persone che vi si rivolgono;

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzativo o finanziario ed assicurare la presenza di personale qualificato, anche femminile, per raccogliere le denunce di violenza sessuale e *stalking*, nonché in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle vittime di violenza o di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui necessitano.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G104

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ANTEZZA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

tra le cause principali del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori assumono un rilievo determinante i fattori culturali e una scorretta percezione dei rapporti tra generi;

il contrasto e la prevenzione del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori necessita di un'azione di sensibilizzazione soprattutto a livello culturale, tale da promuovere, in particolare nei giovani, una reale autodeterminazione dei generi e un'effettiva educazione al rispetto dell'altro;

impegna il Governo:

a promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi;

a verificare, attraverso le istituzioni scolastiche, che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G105

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la complessità e la delicatezza dell'accertamento dei delitti a sfondo sessuale o dei reati commessi in ambito intra-familiare richiede una formazione specifica e delle competenze professionali particolari, talora anche multidisciplinari, in capo agli operatori coinvolti in tali attività, segnatamente della polizia giudiziaria e della magistratura, tenuti secondo le relative attribuzioni allo svolgimento di indagini e, rispettivamente, al giudizio in ordine a tali delitti;

impegna il Governo:

a promuovere, presso gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, la programmazione annuale di corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

G105 (testo 2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ANTEZZA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

la complessità e la delicatezza dell'accertamento dei delitti a sfondo sessuale o dei reati commessi in ambito intra-familiare richiede una formazione specifica e delle competenze professionali particolari, talora anche multidisciplinari, in capo agli operatori coinvolti in tali attività, segnatamente della polizia giudiziaria e della magistratura, tenuti secondo le relative attribuzioni allo svolgimento di indagini e, rispettivamente, al giudizio in ordine a tali delitti;

impegna il Governo a sollecitare, presso gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, la programmazione annuale di corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G106

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la tutela delle persone offese da atti di violenza intrafamiliare e da delitti a sfondo sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria presuppongono necessariamente adeguati interventi di sostegno, idonei a favorire il superamento, da parte delle persone offese, dei traumi conseguenti al delitto subito, garantendone in particolare la diagnosi precoce;

impegna il Governo:

a istituire programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei progetti di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

G106 (testo 2)

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ANTEZZA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

la tutela delle persone offese da atti di violenza intrafamiliare e da delitti a sfondo sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria presuppongono necessariamente adeguati interventi di sostegno, idonei a favorire il superamento, da parte delle persone offese, dei traumi conseguenti al delitto subito, garantendone in particolare la diagnosi precoce;

impegna il Governo a promuovere con le Regioni programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei progetti di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G107

[BRICOLO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLARDI](#), [BODEGA](#), [ADERENTI](#), [BOLDI](#), [CAGNIN](#), [DIVINA](#), [FILIPPI ALBERTO](#), [FRANCO PAOLO](#), [GARAVAGLIA MASSIMO](#), [LEONI](#), [MARAVENTANO](#), [MAURO](#), [MONTANI](#), [MONTI](#), [MURA](#), [PITTONI](#), [RIZZI](#), [STIFFONI](#), [TORRI](#), [VACCARI](#), [VALLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1505, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori,

premesso che:

la direttiva 2008/115/CE, recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti illegalmente, prevede, all'articolo 15, comma 5, che il trattenimento del cittadino sottoposto a rimpatrio possa essere mantenuto «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» che non può superare i sei mesi;

la stessa direttiva 2008/115/CE prevede che tale periodo possa essere superato per ulteriori 12 mesi nel caso in cui, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che sia lecito aspettarsi, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del clandestino oppure dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi di origine;

il trattenimento del clandestino può essere disposto sia quando lo straniero eviti od ostacoli il rimpatrio o l'allontanamento, sia quando sussista un rischio di fuga;

ai sensi dell'articolo 16 della medesima direttiva, il trattenimento dello straniero può avvenire non solo in appositi centri di permanenza temporanea, ma anche negli istituti penitenziari, purché siano tenuti separati dai detenuti ordinari; in situazioni di emergenza, tale requisito del trattenimento separato dei clandestini in carcere può essere derogato sino a quando persista tale situazione di anomalia (legata ad un «numero eccezionalmente elevato» di clandestini);

il recepimento nell'ordinamento interno delle richiamate disposizioni comunitarie rappresenta un obiettivo prioritario per «combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel loro paese d'origine degli stranieri in posizione irregolare», secondo quanto previsto dal Patto europeo sull'immigrazione, adottato dal Consiglio europeo il 15-16 ottobre 2008;

secondo quanto riportato dal Ministro Maroni, il voto contrario della Camera dei Deputati alla modifica del periodo di trattenimento nei Cie rischia di vanificare le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, dato che, nel giro di due settimane, 1038 clandestini, saranno liberati e che, nelle successive due settimane, altri 277 clandestini saranno conseguentemente rilasciati;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni richiamate in premessa della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

(*) Accolto dal Governo

G108

[BRICOLO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLARDI](#), [BODEGA](#), [ADERENTI](#), [BOLDI](#), [CAGNIN](#), [DIVINA](#), [FILIPPI ALBERTO](#), [FRANCO PAOLO](#), [GARAVAGLIA MASSIMO](#), [LEONI](#), [MARAVENTANO](#), [MAURO](#), [MONTANI](#), [MONTI](#), [MURA](#), [PITTONI](#), [RIZZI](#), [STIFFONI](#), [TORRI](#), [VACCARI](#), [VALLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1505, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori,

premesso che:

l'art. 46 dell'AS 733-A, *Disegno di legge in materia di sicurezza*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione di un emendamento Bricolo ed altri - e ora art. 52 dell'AC 2180, all'esame delle Commissioni I e II della Camera dei Deputati -, dispone che il Sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio con obiettivi di maggiore tutela della sicurezza urbana;

tale disposizione era stata recepita dal Governo in sede di approvazione all'articolo 6, commi 3-6, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in considerazione dell'esigenza di potenziare gli strumenti di controllo del territorio, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, singoli ed associati, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale;

la formulazione contenuta nell'articolo 6 del d.l. n. 11/2009 conteneva rigorose condizioni e limiti per il coinvolgimento dei cittadini in tali forme di sicurezza partecipata, al fine di coordinarne l'intervento con l'attività ordinaria delle forze dell'ordine, evitando fenomeni degenerativi;

in sede di conversione del decreto legge n. 11/2009 la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento della Commissione soppressivo delle richiamate disposizioni dell'art. 6, commi 3-6;

tale intervento si è reso necessario al fine di prevenire ulteriori strumentalizzazioni in ordine alla misura in titolo, già applicata con successo in alcune realtà regionali, consentendo un approfondimento sulle relative condizioni applicative, in collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità preposte al presidio del territorio, in sede di esame dell'AC 2180;

impegna il Governo:

in sede di approvazione, alla Camera dei deputati, dell'AC 2180, a confermare le disposizioni sull'utilizzo delle forme di volontariato volte a realizzare una presenza attiva sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze dell'ordine e di polizia statali e locali.

G108 (testo 2)

BRICOLO, MAZZATORTA, VALLARDI, BODEGA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1505, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori,

premesso che:

l'art. 46 dell'AS 733-A, *Disegno di legge in materia di sicurezza*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione di un emendamento Bricolo ed altri - e ora art. 52 dell'AC 2180, all'esame delle Commissioni I e II della Camera dei Deputati -, dispone che il Sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

tale disposizione era stata recepita dal Governo in sede di approvazione all'articolo 6, commi 3-6, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in considerazione dell'esigenza di potenziare gli strumenti di controllo del territorio, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, singoli ed associati, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale;

la formulazione contenuta nell'articolo 6 del d.l. n. 11/2009 conteneva rigorose condizioni e limiti per il coinvolgimento dei cittadini in tali forme di sicurezza partecipata, al fine di coordinarne l'intervento con l'attività ordinaria delle forze dell'ordine, evitando fenomeni degenerativi;

in sede di conversione del decreto legge n. 11/2009 sono state soppresse le richiamate disposizioni dell'art. 6, commi 3-6;

tale intervento si è reso necessario al fine di prevenire ulteriori strumentalizzazioni in ordine alla misura in titolo, già applicata con successo in alcune realtà regionali, consentendo un approfondimento sulle relative condizioni applicative, in collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità preposte al presidio del territorio, in sede di esame dell'AC 2180;

impegna il Governo:

in sede di approvazione, alla Camera dei deputati, dell'AC 2180, a confermare le disposizioni sull'utilizzo delle forme di volontariato finalizzate allo svolgimento di attività di osservazione del territorio ai fini della segnalazione agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale con una presenza sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze dell'ordine e di polizia statali e locali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11

All'articolo 1, comma 1, alla lettera b), capoverso «5.1)», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei confronti della stessa persona offesa».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 275, comma 3,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «e 600-quinquies»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti

con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinqüies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-*octies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-*ter*"».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca»;

i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

Al capo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. - (*Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri*). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio».

Al capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-*bis*. - (*Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-*ter*. - (*Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109*). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli

operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010».

All'articolo 13:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Le tabelle 1 e 2 sono soppresse.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;».

EMENDAMENTI

1.100

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «in occasione della commissione di» con le seguenti: «nell'atto di commettere».

1.1

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «609-octies» aggiungere le seguenti: «e 612-bis».

Consequentemente sopprimere la lettera b).

1.101

[PERDUCA, PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.102

[PERDUCA, PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), le parole: «dall'autore del» sono sostituite con le seguenti «nell'atto di commettere il».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, e 600-*quinqies* del codice penale»;

a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale»;».

EMENDAMENTI

2.100

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).

2.101

[PERDUCA, PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a),sopprimere le parole: «600-ter, escluso il quarto comma».

2.1

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), dopo la parola:«contemplate» aggiungere le seguenti: «e siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2, numero 1)del codice penale».

2.102

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

«a-ter. All'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275 comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi dalle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4, sono ridotti alla metà"».

2.2

[D'ALIA](#)

Respinto

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-*quater* e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale"».

2.3

[MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b),sostituire le parole: «dopo la lettera d)» con le seguenti: «alla lettera d)», le parole: «600-bis, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, commi primo e secondo» e dopo la medesima lettera».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies*, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-*octies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-*ter*».

EMENDAMENTI

3.100

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi, in concorso del delitto precedente, avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o agli internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma, solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati è stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno è avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114, ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o agli internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del medesimo codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili alle sole pene inflitte per i delitti ivi indicati, che devono considerarsi espiate per prima.

2. Le preclusioni, salva collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, alla ammissibilità al lavoro esterno e ai permessi premio, di cui al primo periodo del comma 1, cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di metà della pena e comunque di non oltre dieci anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 4 dell'articolo 54. Le stesse preclusioni all'ammissibilità alle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di due terzi della pena e, comunque, di non oltre dodici anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 4 dell'articolo 54. Venuta meno la efficacia delle preclusioni, la ammissibilità ai benefici predetti può avvenire solo in presenza delle condizioni legali e di merito previste per i singoli benefici e purché non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

3. Ai fini della decisione in merito ai benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza integra i dati istruttori utili alla decisione stessa, acquisendo dettagliate informazioni dagli organi indicati al comma 4 sulla attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o eversiva. Le informazioni di tali organi non devono esprimere pareri sulla concessione dei benefici, ma fornire dati conoscitivi relativi alla permanenza attuale dei collegamenti indicati; gli eventuali pareri espressi non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. In ogni caso il giudice decide decorsi quaranta giorni dalla richiesta delle informazioni.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono acquisite:

a) nei casi di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 1, presso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente nel luogo di detenzione del condannato, che può essere integrato dal direttore dell'istituto in cui lo stesso si trova, e dell'analogo organo competente nel luogo di commissione del reato;

b) nei casi di cui al quarto periodo del comma 1, ai questori competenti del luogo di detenzione del condannato e del luogo di commissione dei reati.

5. Quando il comitato di cui al comma 4, lettera a), ritiene che sussistono particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali".

b) L'art. 58-*quater* è sostituito dal seguente:

"58-*quater*. 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, non possono essere concesse al condannato per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*:

a) quando ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'articolo 385 del codice penale;

b) quando le misure di cui all'alinea sono state revocate a seguito di una condotta colpevole dell'interessato;

c) quando è pronunciata condanna definitiva nei confronti dell'interessato per un delitto doloso, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante la fruizione di uno dei benefici previsto dall'alinea.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera nell'ambito della stessa esecuzione e non concerne i periodi di custodia cautelare o la esecuzione di misure alternative relative ad altre pene; se queste sono comprese nel complesso di pene nella attuale esecuzione contestuale, l'esecuzione della pena per cui opera il divieto di cui al comma 1 deve considerarsi espiata per prima.

3. Il divieto di cui al comma 1 opera:

a) nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della custodia cautelare o della pena; tale periodo è ridotto a due anni se l'interessato si costituisce volontariamente in carcere entro dieci giorni dalla consumazione dell'evasione;

b) nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della condotta colpevole per cui è stata pronunciata la revoca della misura alternativa o, se tale data non è definita, da quella della pronuncia della revoca;

c) nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della commissione del delitto se la pena inflitta non è superiore a due anni di reclusione, e per un periodo di cinque anni dalla stessa data, se la pena inflitta è superiore a due anni di reclusione.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, il divieto ivi previsto opera anche se è emessa sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. Quando, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il procedimento penale relativo è pendente per l'evasione o per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competenti possono sospendere l'esecuzione del lavoro all'esterno o l'esecuzione o la concessione dei permessi premio o l'esecuzione o la concessione della misura alternativa fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

6. Se le situazioni di cui ai commi da 1 a 3 emergono successivamente alla concessione dei benefici si deve procedere alla revoca della stessa o, nel caso in cui al comma 5, alla sospensione ivi prevista"».

3.1

**MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI
Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*). - 1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 4-*bis*, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 4-*bis* dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti:

"1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-*bis*, primo comma,

600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-ter. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, comma 1, n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità condotta negli istituti penitenziari con l'ausilio dello psicologo e ove siano stati previsti nel programma di trattamento"».

3.2

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «600-bis» fino a: «del presente articolo» con le seguenti: «601, 602».

Consequentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole da: «609-bis» a: «comma 1», con le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e».

3.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: «600-bis» a: «600-quinquies».

Consequentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» inserire le seguenti: «609-bis» a: «comma 1», con le seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies».

3.4

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a evitare o ridurre il rischio di recidiva».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

EMENDAMENTI

4.100

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-ter» con il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

4.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «4-ter», alle parole: «609-bis» premettere le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3,».

4.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.3

Al comma 1, capoverso «4-ter», sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.4

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «4-ter», le parole: «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1».

ORDINE DEL GIORNO

G4.3 (già em. 4.3)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1505,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.3..

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Esecuzione dell'espulsione)

1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Piano straordinario di controllo del territorio)

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile

2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

EMENDAMENTI

6.1

D'ALIA

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

6.2

D'ALIA

Respinto

Sopprimere i commi 7 e 8.

6.3

[CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI](#)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni».

6.4

[CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI](#)

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*bis*. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una specifica attività investigativa in corso, è garantita la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

8-*ter*. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.5

[CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI](#)

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.6

[CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI](#)

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

[LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO](#)

Respinto

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 6, comma 1, novellando l'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale dal medesimo provvedimento;

la disposizione precisa inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica è adottato su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, dell'interno, dell'economia e delle finanze;

considerato che:

il termine predetto risulta già scaduto ed il decreto di ripartizione non risulta esser stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

impegna il Governo:

a voler provvedere immediatamente all'adozione del decreto in premessa ed alla ripartizione delle risorse ivi prevista;

ad assumere le opportune iniziative per il potenziamento ulteriore degli organici e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine per l'adempimento quotidiano del proprio compito istituzionale.

G6.102

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese e sull'attività delle forze dell'ordine e di polizia;

la cosiddetta «questione sicurezza» è stato uno dei principali motivi di confronto dell'ultima campagna elettorale. Al di là di approcci di carattere propagandistico o meramente retorico è evidente come nel nostro Paese esista effettivamente una richiesta ed un'esigenza legittima da parte della collettività, e cioè che siano difesi e garantiti livelli adeguati di sicurezza pubblica;

il Governo è intervenuto con provvedimenti specifici particolarmente pubblicizzati proprio sulla questione sicurezza, prendendo iniziative anche di carattere legislativo che hanno suscitato non poche perplessità, anche a livello europeo;

al fine di garantire il potere dissuasivo della legge e la certezza secondo cui chi infrange la legge è destinato ad assumersene le responsabilità, è tuttavia fondamentale investire adeguatamente su quei comparti che assicurano quotidianamente la sicurezza dei concittadini e sulle professionalità che, anche a rischio della propria incolumità e della propria vita, si impegnano a garantire l'ordine pubblico sul territorio;

considerato che:

le misure economico-finanziarie assunte nei confronti delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica dal Governo comportano tagli alle spese correnti e agli investimenti che, proiettati nel prossimo triennio, ammontano a quasi tre miliardi di euro, i quali non possono essere compensati dalla istituzione di fondi aventi carattere generico;

da una parte si varano provvedimenti specifici sulla sicurezza mentre dall'altra, contemporaneamente, si tagliano i fondi alle forze dell'ordine. In particolare, le riduzioni previste nell'organico delle forze dell'ordine e della difesa porteranno, a regime, alla diminuzione di quasi 40 mila unità in servizio, mentre già nell'immediato si registreranno ulteriori problemi per la manutenzione dei mezzi, per l'acquisto della benzina, nonché per l'acquisto delle divise e dei giubbotti antiproiettile;

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza per delineare ulteriori misure concrete ed efficaci a sostegno dell'attività del settore della pubblica sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un piano organico di interventi immediati finalizzati al potenziamento di risorse e strutture ed indicando in maniera chiara le risorse economiche da mettere a disposizione delle forze dell'ordine per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

(*) Non accolto dal Governo

G6.101

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Il Senato,

rilevato che:

l'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare - conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di *data retention* - un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza, le norme dettate in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

impegna il Governo:

a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge, nonché in merito alle modalità attuative delle disposizioni ivi previste.

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

(Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri)

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Articolo 7.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (*Atti persecutori*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

EMENDAMENTI

7.1

[DELLA MONICA](#), [ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [D'AMBROSIO](#), [MARITATI](#), [GALPERTI](#), [CHIURAZZI](#), [CAROFIGLIO](#), [CARLONI](#), [CECCANTI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARINARO](#), [MARCENARO](#), [CHIAROMONTE](#), [LIVI BACCI](#), [DE SENA](#), [DEL VECCHIO](#), [BIANCHI](#), [GRANAIOLA](#), [GHEDINI](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche al codice penale*). - 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-bis. - (*Atti persecutori*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta tal uno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita

ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

7.100

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia azioni persecutorie mediante la reiterazione di uno o più atti di minaccia, molestia, ingiuria, diffamazioni, percosse, violenza privata, lesioni personali, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica o privata altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa».

7.2

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Art. 612-bis. - (*Atti persecutori*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di sofferenza psichica o fisica ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da rapporto di coniugio o convivenza».

7.3

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta tal uno in modo da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

7.4

[DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», al primo comma, sostituire le parole: «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» con le seguenti: «porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico».

7.5

[DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il seguente periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche

non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza».

7.6

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla persona offesa da rapporto di convivenza».

7.7

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato».

7.101

[PERDUCA, PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 612-bis», al secondo comma ivi richiamato, la parola: «legalmente» è soppressa.

7.102

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 612-bis», al secondo comma ivi richiamato, sostituire le parole: «persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa» con le seguenti: «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

7.103

[PERDUCA, PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 612-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «che sia stata legata da», aggiungere la seguente: «stabile».

7.8

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto che al momento del fatto si trovava in condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.».

7.9

[D'ALIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», al comma quarto, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La querela proposta è irrevocabile».

7.11

[DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«(l-bis) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei confronti del condannato per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di

cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal giudice nella sentenza"».

7.12

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-*bis*) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei confronti del condannato per il delitto di cui all'articolo 612-*bis*, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal giudice nella sentenza"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la libertà personale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 609-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima";

b) all'articolo 609-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima";

c) all'articolo 609-*septies*, al comma secondo, dopo le parole: "è di sei mesi" è aggiunto il seguente periodo: "Se il reato è commesso in danno di minore, la querela può essere proposta fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età da parte della persona offesa"».

7.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

EMENDAMENTI

8.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure provvisorie a tutela della vittima del delitto di atti persecutori)

1. Al n. 3 del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327., dopo le parole: "offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di soggetti anche maggiorenni, con atti persecutori che li inducano in grave stato di disagio fisico o psichico".

2. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, il Questore, su richiesta della persona offesa, e assunte le opportune informazioni, può intervenire ai sensi dell'articolo 1 n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

3. Il questore, tenuto conto dell'articolo 39 di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

4. Se per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è proposta querela ovvero nei casi in cui si procede d'ufficio, "la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del comma 2"».

8.3

D'ALIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Ammonimento*) - 1. La persona sottoposta ad atti persecutori può in ogni momento esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, personalmente o a mezzo di delegato, provvede ad assumere informazioni ed a sentire le persone informate dei fatti. In ogni caso deve essere sentito il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, che ha diritto di proporre osservazioni.

2. Il questore, ove ritenga fondata l'istanza, personalmente o a mezzo di delegato, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitando lo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale

adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Il soggetto ammonito può in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di ammonizione.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

8.4

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7».

8.5

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.6

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.100

PERDUCA, PORETTI

Id. em. 8.6

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-*ter.* - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

«Art. 282-*quater.* - (*Obblighi di comunicazione*). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-*bis* dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies* e 612-*bis*»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

EMENDAMENTI

9.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,"».

9.100

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera a), al comma 4, capoverso art. 282-quater, dopo le parole: «ai servizi socio-assistenziali del territorio», sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'autorità di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione».

9.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro quarantotto ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il giudice, entro i cinque giorni successivi, fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza avverso la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e di cui all'articolo 391».

9.3

D'ALIA

Le parole: «Sopprimere le lettere b), c)» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere le lettere b), c) e d).

9.101

PERDUCA, PORETTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

9.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. In ogni caso il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni quando le esigenze di tutela della stessa lo rendano necessario od opportuno».

Conseguentemente, alla medesima lettera, all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».

9.5

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".

b-ter) all'articolo 396, al comma I, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

4) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato"».

9.6

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati, e aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

'Art. 498-bis. - (*Audizione protetta dei testimoni vulnerabili*) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minore e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati"».

9.7

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

«1) le parole: "e 609-*octies*" sono sostituite da: "572, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*";

2) le parole: "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da: "vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,"».

9.8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), numero 1), alle parole: «le parole» premettere le seguenti: «al numero "600"» premettere il seguente: «572».

9.9

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"d-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno";

c-ter) all'articolo 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, il termine di cui al primo comma è di quattro mesi"».

9.10

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 398, inserire il seguente:

"5-*ter*. In ogni caso, quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un minore e le esigenze di tutela dello stesso lo rendano necessario od opportuno, il giudice può procedere all'incidente probatorio secondo le modalità di cui al comma 5-*bis*"».

9.11

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "609-*octies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*octies* e 612-*bis*"».

9.12

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), numero 1), alle parole: «le parole» premettere le seguenti: «al numero "600"» preporre il seguente: «572».

9.13

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) agli articoli 190-*bis*, comma 1-*bis*, 282-*bis*, comma 6, 398, comma 5-*bis*, 444, comma l-*bis*, 472, comma 3-*bis*, 498, comma 4-*bis*, le parole: «609-*ter*,» sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «penale.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli e seguenti del codice di procedura penale».

9.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Precluso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

9.0.3

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

EMENDAMENTO

10.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile). - 1. All'articolo 342-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento";

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Magistrelli nella discussione generale del disegno di legge n. 1505

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che quest'Aula è chiamata oggi a convertire conteneva come sappiamo disposizioni eterogenee (su violenza sessuale, espulsione degli extracomunitari, controllo del territorio), che hanno per oggetto la sicurezza pubblica e privata e che a questa esigenza danno una risposta di tipo prevalentemente repressivo e penale. Abbiamo già avuto modo di discutere nei mesi scorsi questa materia e questa opposizione lo ha fatto con toni ed accenti critici, evidenziando come la risposta penale da sola non possa mai ritenersi sufficiente e come sia opportuno prevenire le forme di violenza, di sopruso, di illegalità che turbano le nostre città e minano la sicurezza delle persone.

È grazie anche a questa critica che sono state espunte dal testo normativo che ci accingiamo ad approvare alcune delle disposizioni che più contrastavano con il nostro ordinamento democratico e con l'assetto costituzionale vigente, in particolare quelle sulle cosiddette ronde di associazioni di cittadini a tutela delle strade e delle città: non posso non ribadire la soddisfazione per il fatto che quel progetto è stato accantonato. Il nostro ordinamento assegna alle forze dell'ordine professionali il compito di tutelare la sicurezza pubblica, con la loro preparazione, con i loro strumenti, con le regole del diritto. Nessuna emergenza, nessun tipo di criminalità deve convincerci a derogare a questo, alle garanzie che questo sistema comporta per tutti. Lasciamo al volontariato i compiti che esso ha tradizionalmente, di soccorso umanitario, di aiuto all'integrazione sociale, di conservazione dei beni ambientali e culturali e garantiamo la sicurezza, piuttosto, venendo incontro alle esigenze di uomini, di mezzi, di strutture e di riconoscimenti economici che ci sono state chieste da Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza!

Dobbiamo dare atto dello sforzo comune che è stato fatto di portare rapidamente all'approvazione definitiva alcune disposizioni molto importanti e che da tempo erano attese: mi riferisco alle norme sulla violenza sessuale e soprattutto alle norme che introducono la nuova fattispecie delittuosa del reato di atti persecutori. Questo tema da tempo anche nel nostro paese genera allarme e preoccupazione. L'esperienza di ciascuno di noi e la cronaca più recente ci dicono da tempo che molte persone sono vittime di comportamenti molesti altrui che, anche quando non sfociano in gesti gravemente lesivi, condizionano pesantemente la vita delle vittime, procurano loro stati di preoccupazione, angoscia e paura che le vecchie norme sulle molestie o la violenza privata non erano idonee a prevenire.

Da una parte, infatti, la previsione legislativa sulle molestie presuppone una condotta di modestissima gravità, prevede una pena mite e non consente di adottare misure cautelari. Dall'altra parte, la previsione normativa riferita alla violenza privata richiede, per la sussistenza dell'elemento materiale, fatti di violenza o minaccia che spesso mancano nella condotta di chi, piuttosto, pone in essere atti di disturbo, di «condizionamento», magari non violenti ma che spesso progrediscono fino a diventare gravissimi.

La realtà sociale di cui riferiscono le cronache parla di persone che decidono di non avere, o di non avere più, rapporti con altre, perché si tratta di coniugi che si sono separati o di una relazione sentimentale interrotta, o perché questa non è mai iniziata perché solo uno dei due la desiderava. Queste persone spesso si trovano intrappolate in una rete di comportamenti molesti con cui l'altro vorrebbe convincerle a mutare atteggiamento, o messi in atto per mero spirito di vendetta: telefonate anonime o mute, spesso ripetute più volte al giorno, appostamenti sotto l'abitazione o presso il luogo di lavoro, sms al cellulare, lettere, piccoli danneggiamenti. Condotte che in sé contengono un'offensività modesta, ma che ripetute ossessivamente nel tempo costringono la

vittima a modificare le proprie abitudini, a vivere con il sospetto, a temere un intensificarsi delle aggressioni. Se poste in essere da individui che non mantengono appieno il contatto con la realtà ed il controllo dei propri sentimenti, poi, sono condotte che spesso conducono a fatti ben più gravi, a delitti o tentati delitti di omicidio o lesioni. Le vittime più numerose (anche se non le uniche) di queste condotte sono, naturalmente, le donne, che sono spesso moralmente più forti e coraggiose nel porre fine a relazioni o nel rifiutare contatti, ma anche più vulnerabili rispetto ad una violenza subdola o aggressiva.

Apprezziamo, pertanto, che questa maggioranza abbia deciso di farsi carico di questo problema e, unificando progetti e proposte legislative di diversa provenienza - anche la sottoscritta aveva presentato nelle passate legislature una proposta di legge su questo tema - abbia permesso di portare a compimento una riforma importante e significativa. Apprezziamo pure il fatto che, anche in questo caso raccogliendo proposte e suggerimenti di varia origine - mi riferisco in particolare alla proposta formalizzata dal Governo Prodi nel 2007 con il disegno di legge sulla violenza nelle relazioni familiari - le misure previste dal decreto-legge n. 11 non si limitino a introdurre un nuovo reato, ma aggiungono norme preventive riguardanti i comportamenti precedenti alla denuncia da parte della persona offesa, disposizioni cautelari con misure e divieti appositi, disposizioni processuali, interventi sociali da parte della collettività, misure a sostegno delle vittime.

Rilevo, in particolare, l'utilità - se ben applicata - di una misura quale quella dell'ammonimento, disposta dal questore quando i fatti non sono ancora tanto gravi da configurare il reato. Era prevista anche nella mia proposta, perché finalizzata proprio ad evitare sia l'apertura di procedimenti penali nei casi che possono risolversi bonariamente, sia che certe condotte degenerino in fatti più gravi, casi che l'intervento dei privati spesso non è sufficiente ad arginare: l'ammonimento oltre a valere in sé come atto dall'effetto dissuasivo, ha giustamente l'ulteriore effetto di aggravare il fatto persecutorio commesso successivamente, rendendolo procedibile anche d'ufficio.

Sono sicura anche dell'utilità della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi, sulla scia di quella introdotta nel codice della legge 4 aprile 2001, n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari, perché c'era l'esigenza di allargare la tutela alle situazioni "parafamiliari" (famiglie di fatto, relazioni affettive, rapporti di lavoro) in cui è proprio la vicinanza tra vittima e persecutore che alimenta le ossessioni e la violenza di quest'ultimo. Configurando questo divieto come misura cautelare, inoltre, lo si può sottoporre al regime di queste ultime e dunque alla possibilità, ad esempio, di aggravamento della misura nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni, fino alla possibilità di adottare misure coercitive custodiali.

Sottolineo anche l'importanza degli obblighi di comunicazione: una misura che può sfuggire ad una lettura veloce del testo normativo ma che è importante che resti, sia confermata e soprattutto sia attuata sempre, perché solo la collaborazione tra forze dell'ordine e servizi sociali può preservare le nostre comunità da fatti gravi e pericolosi e perché, d'altra parte, un'efficace azione di prevenzione e sostegno sociale può garantire relazioni umane più serene.

Certo, il testo dovrà essere migliorato, soprattutto per far sì che nelle aule di giustizia non sorgano né problemi interpretativi né ostacoli all'applicazione concreta della nuova normativa. Ma sono del parere che si tratta di uno strumento prezioso ed importante, in cui vale la pena di investire un impegno comune di tutte le forze politiche.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Boschetto, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Costa, Davico, De Lillo, Dell'Utri, Fasano, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Montani, Nessa, Orsi, Palma, Pera, Rizzotti, Valentino e Viespoli.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 9 aprile 2009, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni:

dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella seduta dell'8 aprile 2009 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera (COM (2008) 414 definitivo) (Atto comunitario n. 29) (*Doc.* XVIII, n. 15);

dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), approvata nella seduta dell'8 aprile 2009 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie (COM (2008) 611 definitivo) (Atto comunitario n. 17) (*Doc. XVIII*, n. 16).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 20 marzo 2009, pervenuta il successivo 9 aprile, il Presidente del Tribunale di Trento ha trasmesso - in applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile (n. 2031/08 RG) pendente nei confronti del senatore Sergio Divina (*Doc. IV-ter*, n. 15).

In data 20 aprile 2009, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio (1507)

(presentato in data 08/4/2009);

senatrice Negri Magda

Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali (1508)

(presentato in data 08/4/2009);

senatore Musso Enrico

Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio di condivisione di veicoli (vehicle sharing) (1509)

(presentato in data 09/4/2009);

senatore Torri Giovanni

Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510)

(presentato in data 15/4/2009);

senatrice Aderenti Irene

Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi (1511)

(presentato in data 16/4/2009);

senatore Lumia Giuseppe

Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (1512)

(presentato in data 17/4/2009);

senatore Di Girolamo Leopoldo

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1513)

(presentato in data 21/4/2009);

senatori Belisario Felice, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Lannutti Elio

Norme a sostegno dei lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1514)

(presentato in data 21/4/2009);

senatori Comincioli Romano, Franco Paolo, Adragna Benedetto
Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (1515)
(presentato in data 21/4/2009);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Bornacin Giorgio
Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari (1516)
(presentato in data 21/4/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/04/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Giaì Mirella

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/04/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Garavaglia Mariapia, sen. Di Giovan Paolo Roberto

Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali (1430)
(assegnato in data 21/04/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fleres Salvo, sen. Alicata Bruno

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/04/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Leddi Maria

Delega al Governo per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro primo del codice civile (1294)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 21/04/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Baldini Massimo ed altri

Istituzione in Viareggio di una sezione distaccata della corte d'appello e di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Firenze (1456)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 21/04/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Musso Enrico

Modifica al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di mutui (1463)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 21/04/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Valentino Giuseppe

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso alle risorse del Fondo di rotazione da parte delle vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione (1467)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 21/04/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 21/04/2009);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Ramponi Luigi

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (1470)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 21/04/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia (1049)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 21/04/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Barbolini Giuliano

Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 21/04/2009);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Cicolani Angelo Maria

Programma straordinario di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il rilancio della nuova edificazione ed il risanamento dei fabbricati e dei quartieri degradati (463)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/04/2009);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Lannutti Elio, sen. Pardi Francesco

Nuove norme in materia di sanzioni per le aziende che praticano pubblicità ingannevole (1426) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 21/04/2009);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mascitelli Alfonso ed altri

Modifiche all'articolo 3 - bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/04/2009);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Poretti Donatella, sen. Perduca Marco

Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia)

(assegnato in data 21/04/2009);

Commissioni 1° e 7° riunite

Regione Veneto

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (steward), nonché modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (1492)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 21/04/2009).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Emanuela Baio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Baio. - "Misure per la stabilizzazione dell'istituto del cinque per mille " (917)

Indagini conoscitive, annuncio

In data 20 aprile 2009, la 12ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico.

In data 20 aprile 2009 il Comitato per le questioni degli italiani all'estero è stato autorizzato a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 7 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) di quell'Assemblea nella seduta del 26 marzo 2009, sulla comunicazione della Commissione "Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa" (COM (2008) 886 def.) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM (2008) 887 def.) (Atto n. 174).

Detto documento è stato trasmesso alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 8 aprile 2009, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2000, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a

contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 70).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 maggio 2009.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 aprile 2009, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 maggio 2009.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2009, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 maggio 2009. Le Commissioni 1^a, 3^a, 5^a e 13^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 maggio 2009.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2009, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Andrea Frezza.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 aprile 2009, ha inviato la versione aggiornata al 28 febbraio 2009 del documento concernente il "Budget dello Stato per l'anno 2009".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. CLVIII*, n. 1-*bis*).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2008 in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a ed alla 6^a Commissione permanente (*Doc. CLXV*, n. 1).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 aprile 2009, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria della carta, cartoni e paste per carta in Milano (n. 35).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Con lettere in data 24 marzo 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Paliano (FR) e Acerra (NA).

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 9 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2007 (*Doc. XCVII, n. 1*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 aprile 2009, ha inviato il quadro riassuntivo e le relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali di spesa per l'anno 2009 (*Doc. XIII, n. 1-bis*).

Il predetto documento - allegato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2009 (*Doc. XIII, n. 1*), già trasmessa in data 24 settembre 2008 dal Ministro dell'economia e delle finanze e annunciata all'Assemblea il 25 settembre 2008 - è stato trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Presidente del Garante del contribuente delle Marche, con lettera in data 31 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 175).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 2 aprile 2009, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 99 del 1° aprile 2009, depositata il successivo 27 marzo 2009 in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 280, lettere *a*) e *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 12^a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 42*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 aprile 2009, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA s.c.p.a), per l'esercizio 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 86*);

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per gli esercizi 2006 e 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 87*).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Con lettere in data 26, 30 e 31 marzo 2009 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2008 dai seguenti difensori civici:

- della regione Molise (*Doc. CXXVIII, n. 9*);
- della regione Toscana (*Doc. CXXVIII, n. 10*);
- della regione Basilicata (*Doc. CXXVIII, n. 11*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernente l'impegno per l'attuazione dell'intesa raggiunta in sede europea di revisione dell'IVA sulla ristorazione. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (n. 17);

del Consiglio regionale della Toscana concernente l'approvazione della legge 1360/2008 che istituisce l'Ordine del Tricolore. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4^a Commissione permanente (n. 18);

del Consiglio regionale della Toscana concernente la messa al bando delle Cluster bombs, per rifinanziamento del fondo umanitario per lo sminamento istituito con legge 7 marzo 2001, n. 58 "Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario e per il rispetto degli impegni sottoscritti con le Convenzioni di Ottawa e Oslo. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente (n. 19).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01346 dei senatori Gramazio ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-01383, della senatrice Negri, rivolta al Ministro dell'istruzione, università e ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze, è rivolta anche al Ministro per i rapporti con le Regioni.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00066 *p.a.*, dei senatori Micheloni ed altri, pubblicata il 25 novembre 2008, deve intendersi riformulata come segue:

MICHELONI, RANDAZZO, FINOCCHIARO, ZANDA, CHITI, GIAI, PEGORER, LIVI BACCI, MORRI, BARBOLINI, MUSI, LEGNINI, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINARO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, PAPANIA, VIMERCATI, BIONDELLI, SOLIANI, NEROZZI, CRISAFULLI, FILIPPI Marco, FRANCO Vittoria, SIRCANA, FONTANA, MARCENARO, SANGALLI, D'ALIA, TONINI, CINTOLA, PERTOLDI, ROSSI Paolo, ARMATO, GHEDINI, SERRA, DEL VECCHIO, PORETTI, SANNA, DI GIOVAN PAOLO, RANUCCI, ANTEZZA, FIORONI, CABRAS, BIANCO, MORANDO, DONAGGIO, INCOSTANTE, CUFFARO, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, LUMIA, BRUNO, MOLINARI, CECCANTI, NEGRI, TOMASELLI, COSENTINO, LEDDI, MERCATALI, BOSONE, BAIO, CARLONI, CHIAROMONTE, SERAFINI Anna Maria, VERONESI, PASSONI, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, VITA, GRANAIOLO, DE LUCA, SCANU, CAROFIGLIO, PINOTTI, RUTELLI, MARINI, GASBARRI, LUSI, DE SENA, BUBBICO, AGOSTINI, MARINO Mauro Maria, GIARETTA, RUSCONI, DE CASTRO, BIANCHI,

DELLA SETA, TREU, BERTUZZI, GALPERTI, ROSSI Nicola, PINZGER, MAGISTRELLI, ROILO, ICHINO, LA TORRE, PETERLINI, FOLLINI, AMATI, BLAZINA, MARCUCCI - Il Senato,
premessi che:

oltre 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ai quali si sommano i milioni di cittadini di discendenza italiana, costituiscono un'altra Italia fuori dall'Italia;

questi cittadini presenti in tutti i continenti sono i protagonisti della proiezione dell'Italia nel mondo, e contribuiscono alla diffusione della nostra lingua, della nostra cultura e dei nostri costumi, del *made in Italy* in tutti i suoi settori, con evidenti ripercussioni positive sull'immagine e sull'economia del nostro Paese;

negli ultimi anni si sta assistendo ad una nuova emigrazione: giovani studenti, ricercatori, professionisti ed imprenditori, che hanno interesse ad un rapporto circolare con il Paese di origine. Si tratta di cittadini caratterizzati da un alto tasso di mobilità, che contempla anche l'ipotesi di un rientro in Italia per mettere a frutto esperienze e conoscenze maturate all'estero;

i nostri cittadini migranti, i tanti "italo-qualcosa", in un mondo sempre più interconnesso, rappresentano una preziosa risorsa multiculturale, per il nostro Paese, un valore aggiunto che sarebbe grave non utilizzare nella ricerca di risposte ai grandi interrogativi economici, culturali e sociali del mondo globalizzato;

considerato che:

come evidenziato dal recente incontro "Européens en Mouvement", promosso dalla Presidenza francese dell'Unione europea lo scorso 30 settembre 2008 a Parigi, con la partecipazione di rappresentanti dei cittadini europei residenti fuori dai territori dei propri Stati di appartenenza, è riscontrabile in Europa e nel mondo un aumento dell'attenzione degli Stati nazionali verso i propri cittadini all'estero, i cosiddetti *expatriés*, e verso la risorsa che essi rappresentano per i rispettivi Paesi di appartenenza: per un rilancio dell'integrazione europea e per la promozione degli scambi economici e sociali, con ripercussioni positive anche per le economie dei singoli Stati nazionali;

nonostante la necessaria e doverosa solidarietà nei confronti di nostri concittadini - prevalentemente pensionati nei Paesi dell'America Latina - che si trovano in situazioni di disagio, in questo scenario le tematiche riguardanti i cittadini migranti non si lasciano più identificare con le rivendicazioni classiche dei cittadini emigranti in termini di richiesta di assistenza al proprio Paese. La questione degli *expatriés*, specialmente nel comune contesto europeo, impone oggi un dibattito moderno, capace di affrontare temi quali l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità, il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, il *brain gain* (contrapposto al *brain drain*, ovvero alla cosiddetta "fuga dei cervelli") quale circolo virtuoso innescato dalla mobilità di studenti, ricercatori e professionisti, l'armonizzazione del diritto civile e, inoltre, l'eliminazione di pregiudizi reciproci, nonché la diffusione dei valori del dialogo, del rispetto e della tolleranza tra i popoli. È questo a cui guardano i cittadini migranti specialmente sul continente europeo, quali veri precursori dello spirito e della cittadinanza europea;

la dichiarazione "Pour une Politique européenne des Européens établis hors de leur pays d'origine", adottata dai partecipanti al citato incontro di Parigi, riconosce che "gli europei residenti fuori dai propri paesi d'origine contribuiscono a migliorare gli scambi economici, sociali, culturali nonché la reciproca conoscenza in Europa e nel resto del mondo" e propone la redazione di una Carta bianca per una politica europea per gli *expatriés*, affinché "il Consiglio Europeo e la Commissione Europea includano", nel corso delle elezioni europee del giugno 2009, nei loro programmi gli "obiettivi per il 2009-2014 per una politica europea per i cittadini europei residenti fuori dal proprio paese d'origine", stanziando, contestualmente, le risorse finanziarie per l'attuazione di questa politica comunitaria;

parallelamente all'iniziativa europea, anche i singoli Stati nazionali stanno procedendo verso un maggiore coinvolgimento politico e istituzionale dei propri cittadini all'estero. In questo quadro l'esperienza italiana del voto all'estero, e degli organi di rappresentanza quali i Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites) e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), non solo

non rappresenta un'anomalia in Europa - come a volte si vuole rappresentare all'opinione pubblica italiana - ma costituisce, al contrario, un esempio al quale si guarda con interesse e attenzione;

L'Italia, che ha una delle storie migratorie più importanti al mondo, non può permettersi di sottovalutare questa risorsa. Vi sono numerosi cittadini italiani che occupano, nelle società in cui risiedono, importanti posizioni dirigenziali nelle istituzioni politiche così come nel tessuto imprenditoriale ed industriale. I numerosissimi imprenditori italiani o di origine italiana all'estero contribuiscono, tramite l'attività delle loro aziende, alla diffusione della nostra cultura, dei nostri costumi e di conseguenza dei nostri prodotti, e producono in questo modo anche un indotto per l'economia del nostro Paese;

È evidente che il lavoro degli imprenditori, molti dei quali risiedono stabilmente con la famiglia nei Paesi dove hanno intrapreso la propria attività imprenditoriale, sarà più proficuo quanto più potranno incontrare e fare affidamento su una "sottostruttura" di servizi ed assistenza italiana. L'accoglienza e la recettività delle rispettive società di residenza verso i prodotti nonché le attività imprenditoriali italiane non potrà che migliorare in conseguenza ad un'efficace, moderna e coordinata attività di promozione dell'Italia *tout court*;

valorizzare queste persone significa anche e soprattutto mantenere un collegamento con la fitta rete di rapporti che esse intrattengono. Investire negli italiani nel mondo significa, in quest'ottica, dare al Paese gli strumenti per essere presente in tutte le parti del mondo in modo capillare e diffuso. La recisione di questi legami vedrebbe come unico perdente l'Italia stessa;

mentre in passato il lavoro dei nostri concittadini all'estero, attraverso le rimesse, copriva quote importanti delle entrate nella bilancia dei pagamenti (tra il 5 e il 6 per cento per tutti gli anni '50 e oltre il 7 per cento nel periodo 1958-1967), oggi questa funzione la stanno assumendo le somme che le casse pensionistiche pubbliche estere versano annualmente a nostri connazionali in pensione rientrati in Italia. A titolo esemplificativo, si ricorda che la sola Cassa di compensazione svizzera AVS - AI ha versato nel 2006 a pensionati italiani residenti in Italia, ex immigrati in Svizzera, 1.033.000.000 euro, a cui si aggiungono i versamenti delle Casse Pensioni aziendali (il cosiddetto secondo pilastro) stimati a 621.180.012 euro, per un totale - dalla sola Svizzera - di 1.654.180.012 euro. I versamenti che provengono da altri Stati esteri (tra cui: Germania, 901 milioni; Regno Unito, 287 milioni; Francia, 229 milioni; Belgio, 183 milioni) fanno lievitare questa cifra ad oltre 3,3 miliardi di euro, che, con i versamenti di derivazione privatistica, secondo stime realistiche, ammontano ad un totale di 5 miliardi di euro. Si tratta di importi maturati all'estero da lavoratori italiani, che ormai vengono spesi ed investiti anno dopo anno in Italia;

considerato inoltre, in via comparativa, che:

L'Italia non è il solo Paese a prevedere il diritto di voto per i cittadini all'estero. Il Portogallo, ad esempio, conosce già un sistema di rappresentanza parlamentare simile a quello italiano: 2 delle 25 circoscrizioni elettorali sono riservate alla rappresentanza parlamentare dei portoghesi all'estero, una ai residenti in Europa ed una per i territori extra-europei. All'interno del Parlamento monocamerale le due circoscrizioni permettono l'elezione di 4 deputati su un totale di 230;

in Spagna i cittadini all'estero trovano un primo livello di rappresentanza nel Consejo general de la ciudadanía española en el exterior, ma il partito del Primo ministro spagnolo ha già annunciato la propria intenzione di costituire, sul modello di quella italiana, circoscrizioni estere in cui i cittadini residenti possano inviare nelle Cortes spagnole propri deputati in rappresentanza dei cittadini migranti;

la Francia, con circa 2 milioni di espatriati, dispone già oggi di un sistema di rappresentanza indiretta dei francesi all'estero. L'articolo 24 della Costituzione francese del 1958 assegna questo compito al Senato. I Senatori che rappresentano i francesi all'estero vengono eletti dai membri dell'Assemblea dei francesi all'estero (AFE), i cui componenti vengono a loro volta eletti direttamente dai cittadini all'estero. Questa forma di rappresentanza indiretta è stata rafforzata attraverso la riforma costituzionale approvata nel mese di luglio 2008, la quale ha riformato l'articolo 24 della Costituzione francese prevedendo che "i Francesi stabiliti fuori della Francia sono rappresentati all'Assemblea Nazionale e al Senato". Di conseguenza, alle prossime elezioni francesi,

i cittadini francesi all'estero voteranno propri rappresentanti direttamente all'interno dell'Assemblea nazionale;

per la promozione della propria immagine e presenza nel mondo, sia attraverso un contatto proficuo con le proprie comunità all'estero sia attraverso gli altri strumenti a questo fine tradizionalmente destinati, un serio confronto tra quanto viene investito dall'Italia e dagli altri Paesi europei appare improponibile;

la Francia, per sostenere la propria presenza nel mondo, ha previsto per il 2008 una spesa complessiva (inclusiva di indennità e spese di funzionamento) di 6,7 milioni di euro per l'AFE (corrispettivo francese del Consiglio generale degli italiani all'estero), di 16,7 milioni di euro a titolo di assistenza ai francesi all'estero in condizioni di disagio e di 2,8 milioni di euro per la cassa dei francesi all'estero, che assicura assistenza sanitaria e di sicurezza. L'Italia invece ha previsto, per il CGIE ed i Comites, un investimento pari a 5,3 milioni di euro nel 2008 e 4,2 milioni di euro nel 2009. Per l'assistenza il nostro Paese investe 30,8 milioni di euro nel 2008 e soltanto 11,7 milioni di euro nel 2009;

lo Stato tedesco per il sistema radiotelevisivo all'estero, nel 2006, ha stanziato 273 milioni di euro. Come riportato nella nuova Deutsche-Welle-Gesetz (legge sulla tv internazionale tedesca) del 2005, "i programmi della Deutsche Welle hanno il compito di diffondere l'immagine della Germania quale nazione culturale europea nonché stato di diritto democratico e libero. (...). Con ciò, la Deutsche Welle promuove in particolare la conoscenza della lingua tedesca." La televisione internazionale tedesca non si rivolge esclusivamente ai cittadini tedeschi all'estero, bensì ad un'utenza mondiale, al fine di sensibilizzare le classi dirigenti di domani per la cultura e le posizioni politiche della Germania. Coerentemente con questa missione, il Governo tedesco attualmente in carica ha invertito la tendenza di riduzione dei fondi delle precedenti legislature, aumentando con le manovre finanziarie del 2006 e del 2007 le risorse a favore del sistema radiotelevisivo internazionale. La Rai International, per il perseguimento degli stessi fini, può invece contare su di un contributo da parte del Governo di appena 30 milioni di euro (dato del 2007);

un ruolo importante nella diffusione della lingua e nella promozione della collaborazione artistica e culturale viene svolto dagli istituti di cultura. La diffusione della propria lingua e cultura nel mondo è determinante nella promozione del sistema-Paese, in quanto apre la strada all'economia e ai valori civili di un Paese. Significative, in questo senso, le indicazioni che emergono dalla sovrapposizione di studi quale "Italiano 2000" (che analizza la presenza della lingua italiana nel mondo) e le relazioni dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) Italia Multinazionale, in quanto evidenziano un manifesto rapporto virtuoso di reciproco condizionamento: dov'è presente la lingua, è presente l'economia del Paese, e viceversa;

l'Italia, che, secondo dati UNESCO, detiene circa il 45 per cento del patrimonio culturale mondiale e che può contare su migliaia di propri cittadini che operano nel settore artistico e culturale nel mondo, dovrebbe fare di questo fattore un tassello fondamentale della promozione della propria immagine (e quindi del sistema-Paese). Anche qui, purtroppo, il confronto con quanto viene fatto da altri Paesi paragonabili al nostro non fa emergere un giudizio soddisfacente. La Francia, per la diffusione della lingua e cultura francesi, prevede un sistema di borse di studio dotato di 46.490.000 euro (dato del 2007) nonché l'attività di un'agenzia istituita *ad hoc*, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il cui *budget* (borse di studio comprese) ammonta per il 2007 a 325,5 milioni di euro. La Spagna, sempre nello stesso anno, ha messo a disposizione dei propri Institutes Cervantes la cifra di 80,4 milioni euro e la Germania per la rete dei Goethe Institute addirittura 174 milioni di euro. L'Italia, nello stesso anno, ha destinato a favore della promozione della propria lingua e cultura attraverso gli istituti di cultura soltanto 17,6 milioni di euro, mentre per gli interventi diretti a sostegno della lingua italiana nel mondo sono stati previsti 34,5 milioni di euro nel 2008 e 14,5 milioni di euro nel 2009. Uno iato, questo, che ben difficilmente può essere colmato con la proverbiale arte dell'arrangiarsi alla quale il nostro Paese fin troppo spesso è costretto a ricorrere;

tutto ciò premesso e considerato, ritiene che il nostro Paese debba valorizzare i propri cittadini nel mondo e non possa rinunciare a tale compito;

la manovra finanziaria per il 2009 ha decurtato di oltre 40 milioni di euro i fondi già insufficienti stanziati nella precedente legge finanziaria per il 2008. Tali tagli vanno a colpire, in particolare: i capitoli di bilancio relativi all'assistenza diretta ed indiretta degli italiani residenti all'estero (capitoli 3105 e 3121), che, in concreto, significa abbandonare al loro destino i nostri concittadini che si trovano in stato di difficoltà in Paesi colpiti da gravi crisi economiche e sociali (in particolare dell'America latina); i contributi ad enti ed associazioni per le attività educative, scolastiche e culturali (capitolo 3153), con ciò vanificando di fatto l'esperienza dei corsi di lingua e cultura italiana; i capitoli di bilancio relativi al sostegno dei Comites e del CGIE (capitoli 3103, 3106 e 3131), rendendo sempre più difficile, se non impossibile, la rappresentanza e la partecipazione democratica degli italiani nel mondo alla vita politica e sociale italiana;

con questi investimenti lo Stato italiano taglia i ponti con la propria comunità all'estero e con l'intensa e fitta rete di rapporti che questi hanno costruito, in netta controtendenza con quanto invece fanno gli altri Paesi europei, i quali, come esposto, vanno verso una sempre maggiore internazionalizzazione dei propri interventi anche utilizzando la risorsa rappresentata dagli *expatriés*;

un adeguato livello di investimenti serve a poco o nulla se gli strumenti e le istituzioni a cui essi sono indirizzati non funzionano e non stanno al passo con i tempi. Regole ed istituzioni che sono state definite in passato, quando parlare di italiani nel mondo significava parlare principalmente di emigrati bisognosi di assistenza, devono oggi essere ripensate. È quindi necessario riformare l'insegnamento della lingua e cultura italiana nel mondo (legge n. 153 del 1971), gli organismi di rappresentanza Comites e CGIE, nonché coordinare le attività dei vari soggetti (Camere di commercio, Regioni ed altri enti statali e non) che si occupano della promozione economica ed industriale del nostro sistema-Paese. Non può essere escluso da tale discorso il Ministero degli affari esteri, la cui missione va rivista. Un Ministero al passo con i tempi deve saper rispondere alle esigenze di un Paese, l'Italia, che fa parte delle nazioni maggiormente industrializzate al mondo. Esso necessita, quindi, di una rete diplomatica forte, dotata di personale competente e motivato, in modo da assicurare una presenza efficace ed incisiva dell'Italia in tutti quei Paesi dove una politica estera saggia e lungimirante lo ritiene utile ed opportuno. Al contempo esso deve essere un *partner* serio ed affidabile della nostra comunità nel mondo. È quindi necessario definire nuovi modelli di ufficio, attraverso un maggiore e più efficace coinvolgimento delle risorse umane *in loco* nonché attraverso la promozione di proficue sinergie con le istituzioni dei vari Paesi di residenza dei nostri connazionali, come, per esempio, la stipula di accordi bilaterali per l'istituzione di comuni uffici di stato civile per il disbrigo delle pratiche più ricorrenti;

nel processo di integrazione europea, l'Italia deve farsi promotrice di nuove figure operative che corrispondano meglio alle mutate esigenze dei tanti cittadini europei in movimento. Per sentirsi realmente europei, i cittadini, di origine italiana, tedesca, francese, spagnola o altro, devono poter esercitare i propri diritti in modo pieno, indipendentemente dal Paese in cui risiedono. Gli spostamenti degli *expatriés*, siano essi studenti, ricercatori, lavoratori o pensionati che decidono di trasferirsi in un Paese diverso da quello in cui hanno vissuto e lavorato, non devono produrre delle fratture, bensì devono essere legati da un filo di continuità,

impegna il Governo a promuovere e/o sostenere l'adozione con la massima sollecitudine di provvedimenti legislativi e/o amministrativi idonei a garantire - per gli anni 2009-2011 - i seguenti finanziamenti integrativi: per i Comites (capitolo 3103) 534.953 euro; per i contributi alle riunioni annuali dei Comitati presidenti dei Comites (capitolo 3106) 56.000 euro; per l'Assistenza indiretta (capitolo 3105) 1.274.000 euro; per l'assistenza diretta (capitolo 3121) 17.722.953 euro; per i contributi ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva (capitolo 3153) 19.500.000 euro; per le spese per attività culturali, educative, ricreative, informative, studi indagini e convegni (capitolo 3122) 2.254.000 euro; a titolo di contributo per le spese di funzionamento CGIE (capitolo 3131) 464.182 euro; per un importo complessivo di 41.806.088 milioni di euro per anno, al fine di avviare, nel periodo succitato, la realizzazione delle riforme istituzionali, amministrative e di gestione finanziaria necessarie per il sostegno e la promozione del nostro Paese nel mondo secondo le indicazioni delineate sommariamente dalla presente mozione.

(1-00066 p.a.) (Testo 2)

Mozioni

FINOCCHIARO, FILIPPI Marco, ZANDA, LATORRE, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DE CASTRO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DI GIROLAMO Leopoldo, D'UBALDO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, ROSSI Nicola, RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SOLIANI, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI - Il Senato,

premessi che:

il Mezzogiorno riveste oggi, grazie alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, un ruolo strategico per l'Italia;

in un quadro sistemico europeo di trasporto integrato, il Meridione è il terminale naturale delle reti transeuropee che collegheranno, in futuro, la Sicilia a Berlino (Corridoio paneuropeo n. 1) e la Puglia alla Bulgaria, attraverso le regioni balcaniche (Corridoio paneuropeo n. 8);

le grandi opere selezionate in prevalenza fra quelle che maggiormente contribuiscono al completamento del progetto prioritario europeo (PP1) (Palermo-Berlino), nell'ambito della realizzazione delle reti transeuropee (TEN), sono molteplici:

in Sicilia, l'itinerario ferroviario Messina-Palermo comprende il raddoppio Patti-Castelbuono: 3.950 milioni di euro di costo vita, interamente da reperire, e la tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono: 960 milioni di euro già stanziati sia per il primo lotto, Fiumetorto-Cefalù (i lavori sono stati avviati), che per il secondo, la Cefalù-Ogliastro-Castelbuono, opera, quest'ultima, immediatamente cantierabile, di cui però la società Rete ferroviaria italiana (RFI) non ha ancora avviato le procedure di appalto. L'infrastruttura ferroviaria ha un costo complessivo di circa 5 miliardi di euro. È opportuno considerare, inoltre, l'itinerario ferroviario Palermo-Trapani, che rappresenta il naturale proseguimento della linea Messina-Palermo. Il progetto di adeguamento e potenziamento della menzionata tratta ferroviaria venne inserito nel piano di priorità degli investimenti di RFI 2001-2005, con un costo vita di 432 milioni di euro e un fabbisogno residuale di 419 milioni di euro. Al 2008, l'opera risulta ancora priva di finanziamenti: inserita nel paragrafo "Opere previste a completamento del Piano", tabella D03, del Contratto di programma 2007-2011 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture, presenta un fabbisogno residuale di 430 milioni di euro. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento infrastrutture della Regione Sicilia e di quelli presenti nelle tabelle in allegato al Contratto di programma RFI-Governo 2007-2011, aggiornato al 2008, il fabbisogno residuale necessario al completamento del Progetto paneuropeo n. 1 nella sola regione Sicilia sarebbe pari a circa 4.500 milioni di euro;

oltre agli assi viari e ferroviari che in Sicilia compongono il Corridoio 1, sono da segnalare anche: il segmento autostradale Agrigento-Caltanissetta (costo iniziale: 1.500 milioni di euro, risorse da reperire: circa 200 milioni di euro), l'itinerario ferroviario Messina-Catania (tratta Giampieri-Fiumefreddo, opera interamente finanziata), il tratto autostradale Siracusa-Gela (risorse da reperire: circa 1.000 milioni di euro), il completamento della strada veloce Palermo-Agrigento (tratto iniziale da Palermo a Bolognetta e tratta da Bivio Manganaro ad Agrigento, il cui costo stimato è di 500 milioni di euro totalmente da prevedere), l'ammodernamento della strada statale 117 - itinerario Nord Sud - S. Stefano di Calabro-Gela e l'itinerario ferroviario Palermo-Catania (costo vita: 4.400 milioni di euro, interamente da reperire) per il quale si propone la modifica dell'attuale tracciato, prevedendone il passaggio da Enna e Caltanissetta, diminuendone così i costi ma aumentandone l'utilità;

in Calabria, il segmento autostradale Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di valenza strategica per la politica infrastrutturale del Paese, ma ciò nonostante i lavori procedono a rilento e dubbi si manifestano sul loro reale stato di avanzamento. A gennaio 2009, i dati Anas dimostrano che mancavano ancora 2,7 miliardi di euro per la realizzazione delle tratte in progettazione, per un'estesa di circa 70 chilometri;

pur non facendo parte del Progetto paneuropeo n. 1, merita di essere menzionata, per la sua importanza, anche la strada statale 106 "Jonica". Con i suoi 491 chilometri di estensione, di cui 415 nella sola regione Calabria, la strada statale 106 è un'arteria fondamentale della Penisola, e offre un collegamento tra la parte della regione che si affaccia sullo Ionio e l'autostrada A14 Adriatica. Gli

interventi previsti per la realizzazione della nuova "Jonica" sono costituiti da 12 macrolotti e da 2 appalti integrati, per un investimento totale stimato di circa 15 miliardi di euro. La maggior parte degli interventi è ancora in stato di progettazione: il megalotto 3: Sibari-Roseto Capo Spulico (1° e 2° stralcio) ha un limite di spesa pari a 1.234 milioni di euro; attualmente i finanziamenti disponibili sono pari a 698,40 milioni di euro. Sono interamente da finanziare, invece, il megalotto 5: Pellaro-Melito P.S. (costo vita: 1.136,34 milioni di euro); il megalotto 6: Simeri Crichi-Le Castella Sud (1.025,27 milioni di euro); il megalotto 7: Roccella J.-Trasversale delle Serre (1.500 milioni); il megalotto 8: Rossano (Mandatoriccio - Sibari, 2.573 milioni di euro); il megalotto 9: Crotone aeroporto-Mandatoriccio (2.147,89 milioni); il megalotto 10: Melito P.S.-S. Ilario (3.911 milioni di euro); il megalotto 11: Trasversale delle Serre-Crotone Aeroporto (550 milioni di euro) e il megalotto 12: collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria-strada statale 106 "Jonica" (1.253,51 milioni di euro). Il fabbisogno residuale è pari a 14 miliardi;

in Campania e Calabria, i lavori di quadruplicamento da Bivio-Salerno a Battipaglia e di ammodernamento tecnologico del tracciato ferroviario Battipaglia-Reggio Calabria si inseriscono lungo la direttrice AV/AC ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Secondo i dati del Contratto di programma con RFI 2007-2011, aggiornato al 2008, i due interventi hanno un costo complessivo di 5 miliardi di euro. I due progetti devono ancora essere finanziati;

il Governo ha confermato l'intenzione di considerare opera prioritaria il ponte sullo Stretto di Messina, al fine di assicurare una connessione tra la Sicilia e la Calabria. Il costo complessivo del progetto è pari a 6,1 miliardi di euro: i finanziamenti pubblici assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nell'ultima delibera ammontano a 1,3 miliardi di euro. Il Governo confida di trovare, in questo periodo di crisi, investitori privati in grado di far fronte al 60 per cento dei costi dell'opera;

nell'ambito della realizzazione del Corridoio paneuropeo n. 8:

in Puglia e Campania, la nuova linea AV/AC Napoli-Bari costituisce uno dei progetti fondamentali per lo sviluppo del Meridione e della sua integrazione economica e sociale nell'ambito comunitario. Il costo complessivo dell'opera è di circa 5 miliardi di euro, di cui 1,442 già finanziati e 3,5 da trovare. Nello specifico: per la tratta Napoli (Afragola)-Cancello sono disponibili 595 milioni di euro su un totale previsto di 670 milioni di euro; per la Cancello-Benevento, il cui costo previsto è di 970 milioni di euro, sono disponibili solo i fondi per la progettazione preliminare; per la Apice-Orsara sono disponibili 297 milioni di euro su un totale di 2.010 milioni di euro; la Cervaro-Bovino è interamente finanziata con 550 milioni di euro; sono ancora da finanziare i 520 milioni di euro per la bretella di Foggia. Nell'elenco sommario delle grandi opere che beneficeranno dei 2.750 miliardi di euro assegnati dal Cipe durante la seduta del 6 marzo 2009, della Napoli-Bari non c'è alcuna traccia;

atteso che:

gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal Cipe non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle Regioni e degli enti locali;

è necessaria un'azione di coordinamento tra le Regioni del Mezzogiorno e il Governo per i grandi progetti di infrastrutturazione di quell'area dell'Italia che guarda al Mediterraneo, anche per integrare le risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di Governo;

considerato che:

il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, sono la pre-condizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area;

nell'ultima delibera, quella datata 6 marzo 2009, il Cipe ha stimato in 116,8 miliardi di euro, con un incremento del 28 per cento circa rispetto ai 91 miliardi del novembre 2006, il fabbisogno necessario nei prossimi anni per completare il programma infrastrutture strategiche (PIS). La copertura finanziaria è pari a 66,9 miliardi di euro (58 per cento) di cui 41,1 pubblici e 25,8 privati; il fabbisogno finanziario residuo ammonta a 49,9 miliardi;

su proposta del Ministero dello sviluppo economico, e nell'ambito della rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di competenza nazionale (18 miliardi di euro), il Cipe ha deliberato l'assegnazione di 5 miliardi di euro al Fondo infrastrutture previsto dall'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 2008. Al Fondo infrastrutture erano già affluiti, con la delibera Cipe del 18 dicembre 2008, 7.356 milioni a carico delle disponibilità del FAS;

nella delibera Cipe 6 marzo 2009, facendo riferimento all'allegato infrastrutture del DPEF 2009-2011, i dati ufficiali parlano di un piano infrastrutturale triennale del valore di 16,6 miliardi di euro, di cui 8,51 di contributo pubblico e 8,09 di contributo privato. A questi sono stati aggiunti rispettivamente 1.200 milioni di euro per l'edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l'edilizia

carceraria. Degli 8,51 miliardi di finanziamenti pubblici: 2 miliardi verranno destinati agli interventi stradali (tra cui figurano la strada statale "Jonica", la Salerno-Reggio Calabria, l'Agrigento-Caltanissetta); 1,5 miliardi alle reti di trasporto e ai sistemi metropolitani; 2.750 agli interventi ferroviari, tutti al Nord; solo 2,1 miliardi sono stati assegnati a singole opere: 800 milioni al Modulo sperimentale elettromeccanico e 1,3 miliardi al ponte sullo Stretto, impegna il Governo:

a ripristinare integralmente, entro breve termine, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sottratte alle politiche per lo sviluppo economico ed infrastrutturale delle regioni del Mezzogiorno e a rispettare l'originario vincolo di ripartizione di tali risorse tra Sud e Centro-Nord (rispettivamente l'85 e il 15 per cento);

ad assegnare la massima priorità, nell'ambito degli interventi per la realizzazione delle opere incluse nel Programma operativo nazionale "trasporti", alla realizzazione del Corridoio paneuropeo n. 1 (Palermo-Berlino) e n. 8 (Bari-Sofia), e in particolare:

a) a confermare le scelte assunte con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, nel relativo allegato infrastrutture, concernenti la realizzazione della tratta AV/AC Napoli-Bari, ristabilendo il carattere prioritario dell'opera e la necessità del suo completamento ai fini di un pieno sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti del Paese (SNIT);

b) a reperire le risorse necessarie a completare il finanziamento delle opere stradali relative all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;

c) a stanziare i finanziamenti previsti dal Contratto di programma con RFI per l'avvio dei lavori lungo gli itinerari ferroviari Messina-Palermo e Bivio Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria.

(1-00119 p. a.)

[D'ALIA](#), [ANDREOTTI](#), [COLOMBO](#), [COSSIGA](#), [CINTOLA](#), [CUFFARO](#), [FOSSON](#), [GIAI](#), [PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#) - Il Senato,

premessi che:

il sistema trasporti è il perno fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un Paese moderno. Solo attraverso un efficiente sistema dei trasporti è possibile sviluppare sempre al meglio la rete dei commerci locali, nazionali ed internazionali ed incrementare, quotidianamente, l'interscambio economico tra le diverse parti del Paese;

un Paese moderno ed evoluto quale l'Italia, considerate le peculiarità geografiche del territorio, avrebbe dovuto avere una rete di trasporti adeguata. Ma, in realtà, la già storicamente difficile situazione dei trasporti in Italia è peggiorata sempre più, andando ad interessare tutti i settori: quello aereo con la crisi dell'Alitalia; quello ferroviario, con i tagli di numerosi collegamenti nazionali; quello stradale, con i dissesti lungo tutta la rete, specialmente al Sud;

è infatti il Sud dell'Italia che paga lo scotto più alto di una vetusta quanto inadeguata rete di trasporti, ferroviaria, marittima e stradale. Tutte le regioni meridionali ed insulari scontano i disagi di scelte non sempre adeguate da parte delle dirigenze delle società locali, nazionali e del Governo stesso che, sovente, attua tagli laddove, invece, ci sarebbe bisogno di incrementare le risorse finanziarie;

la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 2008 approvava all'unanimità una risoluzione che impegnava il Governo a confermare le scelte assunte con il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2011 concernenti la realizzazione della tratta Alta capacità (AC), ex Alta velocità, Napoli-Bari e a riconfermare il carattere prioritario dell'opera di potenziamento della tratta ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari, come intervento strategico per il Mezzogiorno d'Italia e per lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti del Paese (SNIT);

il Piano generale della Mobilità, riportato in sintesi nel DPEF 2008-2011, nel capitolo "Mobilità" (V.12), prefigura azioni per realizzare un sistema di trasporti sicuro, efficace e sostenibile enunciando i seguenti obiettivi su cui riprogrammare le scelte degli interventi sulle reti infrastrutturali: Mediterraneo e autostrade del mare; intermodalità, sia sotto il profilo del sostegno alle imprese per il combinato ferroviario e marittimo, sia con la realizzazione di interporti; politiche di sostegno alla portualità, attraverso servizi intermodali e piattaforme logistiche retroportuali, realizzazione di grandi porti di *transshipment*; trasporti sostenibili, con l'affidabilità dei servizi e dei diritti dei passeggeri, incremento dell'efficienza energetica e della propulsione ecocompatibile, riduzione dell'inquinamento ambientale; servizi di qualità per i passeggeri pendolari; servizi aerei e turismo;

a fronte di quanto programmato, solo per il 2009 vi sarebbe una riduzione di stanziamenti per 134 milioni di euro rispetto al 2008 (quasi il 54 per cento in meno) ed un differenziale di oltre il 58 per cento in meno rispetto al fabbisogno 2009, solo per mantenere l'attuale livello di offerta. Tale

situazione porterà ad una significativa contrazione dell'offerta per la quasi totalità interessante il Mezzogiorno del Paese (in particolare Sicilia, Calabria e Puglia);

il primo risultato è stato che il piano predisposto ed in parte già attivato nelle scorse settimane dalla Divisione Cargo di Trenitalia ha determinato la soppressione del trasporto merci da e per la Sardegna; a seguito dell'effetto combinato della riduzione dei trasferimenti dello Stato e del rallentamento del mercato per effetto della recessione economica in atto si determina una programmazione del servizio che, dal 2008 al 2009, passa da 32,6 a 23,9 milioni di trasportati (tr) per chilometro all'anno (con una riduzione di 8,8 milioni di utenti, pari al 27 per cento). Tale drastico taglio interessa, per i prodotti citati, le principali piattaforme portuali e logistiche italiane, nonché la quasi totalità del servizio in Sicilia e nel resto dell'Italia meridionale, ed accresce ancor più il divario infrastrutturale e di servizi tra il Sud ed il resto d'Italia, mentre si dovrebbe incentivare il trasporto su ferro sulle principali direttrici Sud/Nord al fine di decongestionare le autostrade e per garantire almeno gli attuali livelli occupazionali a fronte di migliaia di esuberanti annunciati. Tale comportamento di Trenitalia, pur dettato, nella logica imprenditoriale, dai motivi sopra menzionati, è idoneo a produrre pesanti ripercussioni negative strutturali sullo sviluppo dell'intera area meridionale dell'Italia, posto che è tale da determinare lo smantellamento del ciclo produttivo del trasporto ferroviario merci nel Meridione, con evidente abbassamento delle potenzialità di recupero al momento della ripresa;

si può quindi affermare che il trasporto su rotaia, e in realtà tutto il sistema infrastrutturale del Sud Italia, è in forte crisi. In particolare, l'intera area dello Stretto di Messina e quindi la Sicilia e la Calabria rischiano l'isolamento. Si pensi alla chiusura per tre mesi della direttissima Rosarno-Eccellente, con il taglio dei treni Eurostar che si fermano a Lamezia e la riduzione della frequenza degli Intercity. Inoltre, tutti i treni del cosiddetto trasporto universale a lunga percorrenza che collegano la Sicilia e la Calabria con la Penisola subiscono ritardi o anticipi, rispetto agli orari programmati, anche di un'ora a causa della deviazione via Tropea; in realtà spesso viaggiano con molto ritardo, creando disservizi e problemi a chi ha necessità di viaggiare e il trasporto merci è in via di estinzione. A tale emergenza su rotaia si aggiungono i lavori sulla A3, le problematiche di sempre dell'aeroporto di Reggio, oltre al precario ed oneroso servizio offerto dalla società Bluvia;

già nella primavera del 2008, infatti, la società Bluvia, gruppo FS, ridusse i collegamenti veloci sullo Stretto di Messina. Tali collegamenti, assicurando il trasporto di treni e passeggeri tra Messina e Villa San Giovanni/Reggio Calabria, garantiscono la minima mobilità ai cittadini siciliani e la riduzione ha creato forti disagi per l'attraversamento marittimo alle collettività locali, ai turisti e a quanti decidono di raggiungere l'isola in treno. La riduzione delle corse infatti significa lunghe attese all'imbarco dei treni, con conseguente forte ritardo sull'orario di arrivo;

dallo scorso anno ad oggi la situazione riguardante i collegamenti nello Stretto di Messina, invece di migliorare, è peggiorata. Infatti è in atto un piano di dismissione operato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) che prevede riduzioni delle tabelle d'armamento e una strategia di disimpegno delle Ferrovie nell'area dello Stretto;

gli effetti presunti del piano di dismissione approntato e messo in atto per i collegamenti nello Stretto di Messina riguardano 600 posti di lavoro a rischio solo a Messina, anche a causa dei tagli previsti dalla manovra finanziaria alle risorse già previste nel Piano triennale 2007-2009. Si tratta di 256 milioni di euro in meno per Trenitalia e circa 317 milioni di euro per Rfi. La conseguenza immediata è che le ferrovie siciliane rischiano un ulteriore ridimensionamento che potrebbe definitivamente tagliarle fuori dal sistema nazionale;

le conseguenze negative del piano suddetto investono i lavoratori e tutto il sistema dell'indotto. Infatti, nella provincia di Messina in dieci anni si è passati da 5.000 lavoratori occupati da FS a 1.700. I flussi di traffico, negli ultimi tre anni, sono diminuiti del 30 per cento per quanto riguarda i viaggiatori e del 40 per cento per quello merci. Ulteriori tagli sono previsti proprio in quest'ultimo settore e, per quanto riguarda la navigazione, da giugno è presumibile che saranno solo due le navi che effettueranno la spola tra Messina e la Calabria. A rischio, quindi anche le strutture industriali storiche, che hanno già registrato un forte ridimensionamento, come le officine grandi riparazioni di Messina e Catania, nonché le officine di manutenzione di Messina, Siracusa e Palermo. La forte contrazione di risorse economiche trasferite alla Regione sta facendo sentire i suoi effetti su tutto il sistema dell'indotto: centinaia di posti a rischio nel settore degli appalti, nel quale già oggi i lavoratori sono in cassa integrazione, contrazione delle commesse per gli stabilimenti ex Keller e Imesi, riduzione di risorse per la manutenzione della rete ferroviaria di contro destinate ad altre realtà del Paese;

una graduale cancellazione del servizio di attraversamento marittimo sullo Stretto di Messina, oltre a determinare conseguenze disastrose nel settore dell'occupazione, già in piena crisi, comporterebbe anche notevoli disagi per gli utenti siciliani di Trenitalia, che sarebbero

impossibilitati ad arrivare con il treno fino alla propria stazione di destinazione in Sicilia. Tale scenario produrrebbe una vera e propria catastrofe per la società e l'economia siciliane: le persone anziane e le famiglie con bambini sarebbero di fatto tagliate fuori dall'utilizzo del treno come mezzo di locomozione, con aggravio dei costi derivante dalla scelta dell'unica opzione di trasporto disponibile, l'aereo. Il commercio da e per la Sicilia subirebbe dei danni incalcolabili, a causa dell'aggravio di costi derivante, per le merci trasportate in treno, dalla necessità di dover ricorrere ad un sistema di trasporto combinato ferroviario, stradale, marino e ancora ferroviario;

considerato che la rete dei collegamenti ferroviari e marittimi nel Mezzogiorno d'Italia merita più attenzione e risorse di quante ne abbia avute fino ad oggi,

impegna il Governo a predisporre un piano generale di mobilità, d'intesa con le regioni interessate ed il gruppo Ferrovie dello Stato, onde adeguare il trasporto pubblico, ed in particolare quello ferroviario, anche nel Mezzogiorno per garantire il recupero del *gap* infrastrutturale, ormai atavico con il resto d'Italia, e consentire il rilancio economico e sociale del Meridione, contemporaneamente alla crescita del livello generale di produttività e di competitività del "sistema Italia" sul mercato internazionale.

(1-00120)

[DE TONI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#) - Il Senato,

premesso che:

la Costituzione italiana, così come le altre Costituzioni degli Stati di democrazia liberale, garantisce la libertà di circolazione (si veda l'articolo 16 della Costituzione, secondo cui: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge");

l'Unione europea è nata intorno ad alcuni grandi principi ed obiettivi, fra i quali va evidenziato, nell'ottica della costruzione di un mercato concorrenziale delle merci e delle prestazioni lavorative, il principio della libera circolazione di merci e persone nel territorio degli Stati membri. Allo stesso modo, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora incorporata nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la libertà di circolazione è garantita all'articolo II-105 (che recita: "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e soggiorno può essere accordata, conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro"). Da questo principio derivano conseguenze giuridiche da applicarsi al settore dei trasporti e della circolazione, che riguardano il tema del diritto alla mobilità e che pongono conseguentemente in capo allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto ad esso conseguenti;

un sistema di mobilità pubblica efficiente costituisce un obiettivo strategico per la costruzione di politiche volte a promuovere sviluppo sostenibile e migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Sotto tale profilo appare rilevante constatare che il trasporto su rotaia produce il 92 per cento in meno di anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto all'aereo;

secondo gli ultimi dati del Centro studi investimenti sociali (CENSIS), al mese di marzo 2008, i pendolari in Italia risultano essere più di 13 milioni (pari al 22, 2 per cento della popolazione). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo un'indagine dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, ovvero da più di 1,9 milioni di persone, per viaggiare in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi. Le difficoltà di tutte le persone che ogni giorno si spostano per raggiungere il posto di lavoro sono diventate insostenibili poiché si sono avvantaggiati i collegamenti tra i grandi centri urbani, trascurando quelli di cui si servono i pendolari, costretti a viaggiare in treni sempre più lenti, vecchi e sporchi. Peraltro, si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le denunce di associazioni di consumatori, comitati di pendolari e singoli utenti sulle fatiscenti condizioni igieniche dei vagoni;

considerato che:

per l'Italia ed in particolare per le regioni del Mezzogiorno è di fondamentale importanza la modernizzazione della rete ferroviaria, il cui potenziamento ed adeguamento tecnologico rappresentano obiettivi irrinunciabili;

tutte le tratte ferroviarie lungo la dorsale Centro-Sud del Paese e quelle che percorrono l'intero Mezzogiorno d'Italia e le isole versano in una situazione di degrado divenuto intollerabile,

rappresentando ormai da tempo un vero e proprio calvario a cui sono costrette a sottoporsi le migliaia di persone che, per motivi di studio, lavoro o turismo, si affidano al trasporto pubblico;

nel Lazio, la tratta ferroviaria Roma-Pescara risulta essere del tutto inadeguata ed obsoleta, come dimostrano i tempi di percorrenza in rapporto alla distanza. Il contributo previsto dal comma 251 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il 2008 di 168 milioni di euro a favore della tratta ferroviaria Avezzano-Roma risulta revocato con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

storicamente le Ferrovie dello Stato non hanno mai concretamente avviato un programma di ammodernamento della rete in Sicilia. Infatti, malgrado l'estensione della rete regionale del trasporto su ferro pari a 1.444 chilometri (dei quali 268 a doppio binario elettrificati, 489 a singolo binario elettrificati e 687 a singolo binario non elettrificati) non sia paragonabile a quella dell'Italia settentrionale, gli interventi di ammodernamento e di raddoppio del binario realizzati dalle Ferrovie dello Stato in Sicilia sono quasi nulli rispetto a quelli dell'Italia settentrionale. Ad oggi, tra tutti i ritardi di attuazione di un moderno programma di ristrutturazione appare eclatante e incomprensibile che non sia stato completato il raddoppio del binario, neanche delle due dorsali principali facenti parte della rete trans-europea di trasporto (Ten-T), ossia la Messina-Palermo e la Messina-Catania-Siracusa;

in Calabria risulta che la flotta dei treni attivi sia ormai vetusta, che i collegamenti, nonché i servizi ai passeggeri si qualifichino come palesemente inefficienti se non inesistenti. Tale situazione critica sembra essere imputabile al progressivo abbandono del sistema ferroviario calabrese da parte di Trenitalia SpA concretizzatosi nell'assenza di significativi programmi d'investimento oltre che di scelte aziendali strategiche per rilanciare il territorio;

il trasporto ferroviario nella Regione Basilicata è divenuto sempre più precario, con treni che non si trovano, non si riconoscono più, vengono soppressi oppure vengono dotati di carrozze sudice e cadenti (come l'Eurostar Taranto-Potenza-Roma), nonostante Trenitalia continui a chiedere esborsi finanziari alle Regioni per mantenere servizi che sono sempre al di sotto della sufficienza;

Ancora non si comprendono i motivi per i quali la Regione Puglia abbia dovuto sopportare la sostituzione di treni veloci e moderni (i treni ETR500 delle linee Lecce-Bari-Roma e Taranto-Bari-Milano), con locomotori e carrozze vetuste dove si viaggia in maniera penosa e la soppressione di fermate in città importanti situate nelle percorrenze principali;

appare, infine, quanto mai urgente ripristinare i finanziamenti per l'Alta Velocità-Alta Capacità (AV/AC) per la tratta Napoli-Bari stanziati dal Governo Prodi. Il potenziamento, lo sviluppo della rete ferroviaria e la realizzazione della rete dell'Alta Velocità-Alta Capacità (AV/AC), sono, infatti, di straordinario rilievo per il sistema di mobilità, delle comunicazioni e per i processi di sviluppo economico e produttivo dell'intero Paese ed in particolare del Mezzogiorno. In data 14 marzo 2007, la Regione Campania aveva stabilito di anticipare le risorse necessarie al completamento della progettazione delle tratte legate all'Alta Capacità Napoli-Bari ricadenti in territorio regionale. Nell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), licenziato in data 29 giugno 2007, il CIPE ed il Consiglio dei ministri hanno previsto il finanziamento integrale della progettazione e di alcune tratte già dotate di progettazione, tratte che si aggiungono a quelle già finanziate con il Contratto di programma RFI. In particolare, nell'Allegato Infrastrutture al DPEF è previsto il finanziamento della variante Cannello-Napoli nel comune di Acerra per l'integrazione delle linee ad Alta Capacità ed Alta Velocità per un importo di 583 milioni di euro; il finanziamento per il raddoppio della Apice-Orsara di Puglia per 297 milioni di euro e quello per il raddoppio e la velocizzazione della Cervaro-Bovino per 550 milioni di euro. Il costo complessivo previsto è di circa 5 miliardi di euro, di cui circa 1,5 (1.442) già finanziati e 3 miliardi e mezzo ancora da finanziare. Nello specifico: per la tratta Napoli (Afragola)-Cannello sono disponibili 595 milioni di euro su un totale previsto di 670 milioni di euro; per la Cannello-Benevento il cui costo previsto è di 970 milioni di euro, sono disponibili solo i fondi per la progettazione preliminare; per la Apice-Orsara sono disponibili 297 milioni di euro su un totale di 2.010 milioni di euro; la Cervaro-Bovino è interamente finanziata con 550 milioni di euro; ancora da finanziare i 520 milioni di euro per la bretella di Foggia. Attualmente, con la sottoscrizione del primo atto integrativo all'intesa generale quadro Governo-Regione Campania, in data 1° agosto 2008, è stato deciso di inserire l'intervento di velocizzazione e potenziamento della linea Napoli-Bari nella legge obiettivo, ferma restando, tuttavia, l'approvazione dell'intesa suddetta da parte del CIPE;

il completamento della AC Napoli-Bari è da considerarsi elemento chiave per lo sviluppo del Paese;

è pure da considerarsi di particolare rilevanza l'estensione della rete Alta Capacità ed Alta Velocità nel Mezzogiorno da Napoli verso Salerno, Battipaglia, Reggio Calabria e fino alla Sicilia;

in tale quadro occorre, anche alla luce delle opere previste nel piano decennale dei trasporti e della logistica, un programma generale ed organico di interventi sulle infrastrutture meridionali nel loro complesso;

considerato ancora che:

la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione del 32,5 per cento delle risorse inizialmente previste per le Ferrovie dello Stato che passano da 3.500 milioni di euro a 2.363 milioni di euro;

l'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha istituito un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009 e autorizza contestualmente una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzati alla conclusione di nuovi contratti di servizio per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia SpA. Il comma 2 dell'articolo 25 stabilisce, inoltre, che quota parte delle risorse sia finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. L'ultimo comma dell'articolo in oggetto, infine, istituisce un fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto pubblico non ferroviario;

la sopracitata strategia di rilancio e potenziamento del trasporto ferroviario dovrebbe coinvolgere in modo più penetrante la realtà delle ferrovie regionali e locali che servono 5.000 comuni per un totale di 5 miliardi di viaggiatori l'anno e che, con 12.000 addetti, vantano 3.651 chilometri di linea e 160 milioni di cittadini trasportati,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato a ridurre i disagi dei lavoratori pendolari, promuovendo in tempi celeri tutti gli atti normativi necessari a scongiurare il rischio della marginalità dei territori, affidando la programmazione dei servizi alle intese tra le regioni interessate;

a reperire adeguate risorse a favore delle Regioni del Mezzogiorno finalizzate all'acquisto di nuovi treni per pendolari, per il servizio pubblico locale, per il rinnovo dei contratti di servizio e per gli investimenti necessari a garantire la sicurezza ed il rinnovamento del parco mezzi, con particolare riguardo alle Regioni del Mezzogiorno;

ad accertare l'effettiva rispondenza del servizio di trasporto ferroviario nelle Regioni del Mezzogiorno a quelli che dovrebbero essere gli *standard* moderni rispondenti a requisiti di sicurezza, efficienza e qualità;

a porre in essere ogni atto di sua competenza volto a garantire i necessari interventi di infrastrutturazione per il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci nelle Regioni del Mezzogiorno;

a promuovere la reintroduzione dello stanziamento di 168 milioni di euro a favore della tratta ferroviaria Avezzano-Roma, già previsto dal comma 251 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e revocato con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 186, e ad attivare tutti gli interventi urgenti e necessari volti ad adeguare strutturalmente e nell'immediato la linea ferroviaria Roma-Pescara;

a confermare le scelte assunte con il DPEF 2008-2011 e nel relativo allegato infrastrutture concernenti la realizzazione della tratta AC Napoli-Bari, garantendone il completamento in tempi certi;

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato a realizzare l'estensione della rete Alta Capacità ed Alta Velocità nel Mezzogiorno da Napoli verso Salerno, Battipaglia, Reggio Calabria e fino alla Sicilia;

a redigere uno studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di nuove stazioni ferroviarie in prossimità della linea di Alta Velocità al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, pari opportunità di accesso di tutti i cittadini ai vantaggi del trasporto ferroviario di Alta Velocità;

a vigilare affinché il gruppo Ferrovie dello Stato non serva in maniera difforme il territorio nazionale e assicuri il riequilibrio dei servizi a favore di quelle fasce di utenza che, non solo sono tagliate fuori dall'Alta velocità, ma anche dai treni veloci.

(1-00121)

[PEDICA](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [RUSSO](#) - Il Senato,

premessi che:

gli italiani, d'origine e d'adozione, residenti all'estero, costituiscono, oggi come ieri, l'espressione di diverse tradizioni e sono latori di valori fondamentali per il progredire del genere umano ed il vivere

civile. I nostri concittadini che risiedono fuori dai confini nazionali non rappresentano una semplice appendice del popolo italiano, ma ricoprono un duplice ruolo prezioso: da un lato sono ambasciatori informali del nostro Paese presso le realtà straniere, dall'altro rappresentano un occhio vigile su come l'Italia viene percepita all'estero;

il più grande esodo migratorio della storia moderna è stato quello degli italiani: un flusso che ha registrato, a partire dal 1861, più di 24 milioni di partenze, la cui mole assume ancor più rilevanza se valutata a fronte di una popolazione italiana che nel 1900 giungeva a circa 33 milioni e mezzo di persone. Tale fenomeno, di così grandi proporzioni e con poche analogie nel mondo, continua ad interessare ancora oggi il nostro Paese, ed infatti, attualmente, l'Italia guida tra i Paesi comunitari (davanti a Portogallo, Spagna e Grecia) la classifica dei trasferimenti all'estero, considerato che il numero degli italiani residenti all'estero ammonta, secondo i dati rilasciati dal Ministero degli affari esteri in data 15 febbraio 2008, ad una cifra superiore ai 3,6 milioni di persone;

il fenomeno dell'emigrazione dei cittadini italiani verso i Paesi esteri ha subito, dal forte esodo dei primi anni del '900, trasformazioni rilevanti sia sotto il profilo della composizione sociale dei migranti, sia per ciò che attiene le ragioni propulsive del fenomeno, sia per quello che riguarda i Paesi destinatari della migrazione. Da un'emigrazione che fuggiva da condizioni nazionali di sottosviluppo e disoccupazione, caratterizzata soprattutto da agricoltori ed operai, con una tendenza alla stabilizzazione dei migranti nei Paesi esteri di destinazione, si è passati ad una migrazione motivata dalla volontà di migliorare la formazione accademica e professionale ovvero la conoscenza linguistica. Si è assistito infatti ad una modifica nelle qualifiche professionali degli emigranti, con l'aumento di tecnici e operai specializzati, e si rileva come la generalità degli stessi consideri la permanenza all'estero non come definitiva ma come una fase, limitata nel tempo, all'interno del proprio processo formativo o lavorativo. Questa nuova forma di espatrio, caratterizzata da una forte mobilità, prende il nome di "emigrazione tecnologica" ed esporta, oltre al lavoro, capacità imprenditoriali, risorse finanziarie, competenze professionali e culturali elevate e, soprattutto, tecnologie;

i mutamenti del fenomeno dell'emigrazione sopra considerati impongono al legislatore italiano una riflessione attenta che valuti se siano rispondenti alla nuova forma di emigrazione le modalità con le quali le nostre istituzioni si attivano al fine di rappresentare politicamente gli italiani residenti all'estero, valorizzare la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra immagine nel mondo, incentivare l'economia del *made in Italy* che tanto si basa sul contributo dei lavoratori all'estero, favorire il rientro delle conoscenze e delle esperienze realizzate dai cittadini italiani nella loro permanenza all'estero;

tale riflessione è motivata anche dalla necessità di rispondere alle rivendicazioni degli italiani residenti all'estero, le quali, parallelamente alla natura del flusso migratorio, sono variate negli anni: sempre meno gli espatriati richiedono assistenza materiale di base al Paese di origine, e sempre di più concentrano le loro aspirazioni sulla rimozione degli ostacoli amministrativi alla libera circolazione di capitali, persone e saperi, sull'informatizzazione dei canali di dialogo fra istituzioni nazionali e organismi di rappresentanza all'estero, sulla velocizzazione delle procedure per i versamenti previdenziali e i riconoscimenti dei titoli acquisiti all'estero. Si chiede, in sostanza, di creare una rete efficiente ed estesa che sappia abbracciare e sostenere il migrante durante tutto il periodo del soggiorno fuori dall'Italia;

considerato che:

la necessità di procedere ad un ripensamento delle forme di rappresentanza all'estero è motivata non soltanto dai cambiamenti socio-economici intervenuti nel fenomeno, ma viene ulteriormente stimolata dalle modifiche apportate dalla legge del 27 dicembre 2001, n. 459, istitutiva ed attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, la quale, sostanzando l'art. 67 della nostra Costituzione, che recita: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato", individua nel parlamentare in genere - ed in quello eletto nella circoscrizione estero in specie - il "rappresentante *erga omnes*" delle comunità italiane radicate fuori dai confini dello Stato. Tale rappresentanza è la massima espressione democratica di cui il nostro sistema si è dotato, eliminando una discrepanza ed una disparità di trattamento che si protraeva dalla nascita della Repubblica;

l'istituzione della circoscrizione Estero e l'elezione dei rappresentanti parlamentari dei cittadini italiani residenti all'estero sussumono, sotto molti aspetti, competenze e funzioni che, prima della promulgazione della legge del 27 dicembre 2001, n. 459, erano assegnati ad altri organismi rappresentativi, nello specifico al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito con legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198), e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329;

in particolare, vengono ad essere assorbite tutte quelle funzioni di "consulenza" del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, le quali, a seguito della riforma elettorale, appaiono realizzate dal CGIE tramite "poteri rappresentativi minori" rispetto a quelli, assoluti, assegnati invece dalla Costituzione alla figura del parlamentare attorno al quale, proprio per tale suo mandato istituzionale, dovrà necessariamente ruotare la riforma legislativa da affrontare, consacrando come elemento principe di raccordo tra le esigenze delle comunità italiane all'estero e le istituzioni centrali;

per ciò che attiene invece alle altre funzioni attribuite dalla legge istitutiva al CGIE, maggiormente finalizzate allo sviluppo a livello locale delle potenzialità economiche, culturali e sociali delle collettività italiane nel mondo, si osserva, conformemente con la più ampia pubblicistica, che nel panorama degli organismi dettati alla tutela e promozione degli interessi italiani nel mondo, le esigenze locali possono essere - e nella prassi sono - portate avanti con maggiore incisività ed efficienza dall'altro organo rappresentativo presente, ossia i Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es.);

questi, infatti, sono organismi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 connazionali, i quali, anche a seguito della riforma operata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione), contribuiscono, attraverso studi e ricerche, ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento. Propongono e attuano iniziative in merito, riservando particolare cura alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. I Comitati sono inoltre chiamati a cooperare con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, e alla recente *prorogatio* del loro mandato, operano oggi 126 Com.It.Es., diffusi in 38 Paesi: di questi, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa;

molte delle funzioni del CGIE sono, infine, svolte oggi da altre ulteriori strutture, quali, in via esemplificativa, e non anche esaustiva, gli istituti italiani di cultura, l'Istituto per il commercio con l'estero, le rappresentanze regionali presso i Paesi esteri;

anche alla luce delle gravi condizioni finanziarie nazionali, le quali hanno portato, già nell'ultima legge finanziaria, a diminuire fortemente gli investimenti per le collettività italiane all'estero, riducendoli, nel complesso, di una cifra pari a 40 milioni di euro, appare quanto mai impellente procedere ad una rimodulazione delle forme di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero, allo scopo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla rappresentanza, al fine di sopprimere quelli che appaiono, per competenze, degli "organismi doppione", e con la volontà di concentrare la destinazione d'uso dei fondi a organismi e attività davvero efficaci nella tutela degli interessi dei nostri cittadini residenti all'estero e nella veicolazione delle loro esigenze ed istanze, impegna il Governo:

a promuovere la soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito con legge 6 novembre 1989, n. 368, le cui funzioni sono, per ciò che attiene allo sviluppo locale delle comunità italiane all'estero, esercitate efficientemente da parte dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es.), e, per ciò che riguarda la veicolazione delle problematiche delle medesime comunità alle istituzioni centrali, risultano ormai assorbite dalla figura del parlamentare eletto nella circoscrizione Estero in seguito all'entrata in vigore della legge del 27 dicembre 2001, n. 459, attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero;

a potenziare le competenze dei Com.It.Es, facendo dell'organismo il perno gravitazionale, a livello locale, delle multiple istanze provenienti dalle comunità degli italiani, anche tramite la previsione dell'obbligo, in capo all'organismo, di redigere una relazione annuale che evidenzii le maggiori problematiche sperimentate dalla comunità di riferimento, e che dia conto delle attività svolte dal Com.It.Es e della programmazione delle iniziative che lo stesso intende intraprendere nell'anno successivo, da trasmettere alle competenti rappresentanze consolari, le quali, a loro volta, provvederanno a inviarla al Ministro degli affari esteri. Questi, oltre ad avere nel parlamentare estero il collettore finale di quelle esigenze verso le istituzioni centrali, provvederà a redigere un documento sintetico dei vari contributi ricevuti dai Com.It.Es. e, dopo averne informate le Regioni, a relazionare sullo stesso in Parlamento;

a rimodulare i criteri per l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero, contemperando il criterio basato sul numero di cittadini residenti nella circoscrizione consolare, che dovrà essere innalzato a 10.000 cittadini italiani rispetto ai 3.000 previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, con una valutazione specifica, da effettuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, della realtà economica, politica e geografica locale, al fine di permettere l'istituzione di un

Comitato anche in quelle circoscrizioni consolari ove, a fronte di un numero di cittadini non sufficiente per la sua istituzione, altre esigenze la legittimino;

ad avviare iniziative di informatizzazione delle procedure volte a consentire l'esercizio del voto ai cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la dotazione di una moderna strumentazione tecnologica che permetta un pieno funzionamento dell'Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (AIRE), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, e il suo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 1989, n. 323), visto che nelle ultime consultazioni elettorali l'eccessiva burocratizzazione e la non totale sicurezza delle procedure hanno causato evidenti *impasse* ai cittadini italiani nell'esercizio di un loro diritto fondamentale;

ad utilizzare le risorse liberate a seguito della soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero - il quale, si calcola, costi al contribuente italiano, mediamente, da 5 a 6 milioni di euro all'anno - destinandole, in via eccezionale e per il primo anno dalla soppressione del CGIE, ad un fondo straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dal terremoto occorso nei giorni scorsi in Abruzzo e per l'aiuto alle popolazioni vessate dalla tragedia, e, per gli anni successivi, al potenziamento dei compiti e delle mansioni dei Com.It.Es. e delle strutture consolari all'uopo delegate, anche tramite l'avvio di corsi di formazione, a cura del Ministero degli affari esteri, di giovani da inviare presso le medesime strutture rappresentative.

(1-00122)

[CAFORIO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#) - Il Senato,

premessi che:

nel 1980 l'Italia ha aderito alla Convenzione di Ginevra sulla proibizione dell'uso di alcune armi a effetti indiscriminati, eppure non è ancora stato ratificato il protocollo V di tale convenzione, entrato in vigore nel 2006, in base al quale gli Stati aderenti hanno l'obbligo di bonificare gli ordigni inesplosi durante i conflitti;

il 3 dicembre 1997 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Ottawa sul divieto di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;

frutto di un'intensa attività diplomatica che interessò, oltre i Governi degli Stati, anche numerose organizzazioni non governative, gruppi della società civile, la Croce rossa internazionale (CRI), il trattato rappresenta l'espressione più alta di ripudio verso l'indiscriminata crudeltà delle mine, prevedendo, per la prima volta nella storia, il divieto d'utilizzo di un'arma convenzionalmente utilizzata da quasi tutti gli eserciti del mondo;

l'Italia, ratificando - con la legge 26 marzo 1999, n. 106 - detta Convenzione, ha adottato una legislazione di messa al bando delle mine molto avanzata oltre che di svolgimento di attività concrete di sminamento in diversi Paesi colpiti da questo problema lasciandosi alle spalle un passato da produttore ed esportatore di mine antipersona;

con la legge 7 marzo 2001, n. 58, l'Italia ha istituito un Fondo per lo sminamento umanitario;

nel 2004 il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla "non proliferazione delle armi di distruzione di massa", con la risoluzione n. 1540 del 18 aprile, ha ribadito la necessità dell'azione relativa alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e, al riguardo, ha impegnato gli Stati a presentare rapporti annuali;

considerato che:

il 28 maggio 2008 il Senato della Repubblica ha approvato, con un solo voto contrario, l'ordine del giorno G1 a sostegno del processo di Oslo per il raggiungimento della messa al bando delle bombe *cluster*, il cui uso ha conseguenze molto simili a quelle delle mine antipersona;

il 4 dicembre 2008 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione internazionale di Oslo sulla messa al bando delle *cluster bomb* che vieta l'uso e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo, integrando così la Convenzione di Ottawa;

l'11 dicembre 2008, durante l'esame al Senato del disegno di legge finanziaria per il 2009, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G.2.442, assumendo l'impegno a risolvere le problematiche relative ai fondi da dedicare ad attività umanitarie come quelle previste dalla Convenzione di Oslo;

in occasione del 4 aprile 2009, IV Giornata internazionale per la sensibilizzazione sul problema delle mine e sostegno alla Mine Action indetta dalle Nazioni Unite, la Campagna italiana contro le mine ha organizzato a Roma diversi eventi - ai quali ha partecipato anche Song Kosal, ventiquattrenne cambogiana rimasta vittima di una mina all'età di sei anni e Youth Ambassador della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine oltre che fondatrice del Trattato dei giovani contro la guerra nel 1998 - allo scopo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle conseguenze umanitarie dell'uso di mine e munizioni a grappolo;

tra gli obiettivi delle Convenzioni di Oslo e di Ottawa, sottoscritte dall'Italia, sono previsti oltre la distruzione degli *stock* di questo sistema d'arma e il divieto di produzione e commercio, anche l'impegno degli Stati aderenti ad azioni quali l'assistenza alle vittime - intendendo per tali non solo i singoli colpiti, ma anche le loro famiglie e le comunità di appartenenza - compreso il loro reinserimento socio-economico, la prevenzione dal rischio per le popolazioni interessate, l'attuazione dei programmi di bonifica umanitaria;

secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Oslo, entro quattro anni dalla sua ratifica, l'Italia ha l'obbligo di distruggere le *cluster bomb* in suo possesso, risultanti altresì di vecchia produzione;

considerato inoltre che:

dal 30 novembre al 4 dicembre 2009 in Colombia si terrà una seconda conferenza di revisione della Convenzione di Ottawa;

il Governo italiano, contravvenendo alla dichiarazioni di Oslo, ha azzerato il Fondo per lo sminamento umanitario, non riconfermando il suo impegno nella *mine action* e nell'assistenza alle vittime,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni politico-diplomatiche atte a garantire il necessario appoggio finanziario, tanto a livello interno che internazionale, affinché si continui a sostenere tutte quelle attività dirette a conseguire l'obiettivo di liberare l'umanità dal terrore delle mine antipersona oltre che dai residui inesplosi delle bombe *cluster*, al fine di costruire un mondo più sicuro per le generazioni presenti e future;

a rifinanziare urgentemente il Fondo per lo sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, per poter assolvere agli impegni previsti dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo a cui l'Italia ha aderito, col fine di svolgere attività umanitarie, quali lo sminamento nei Paesi rimasti coinvolti dai conflitti e l'assistenza ai civili disabili e alle rispettive famiglie, vittime dell'azione di bombe *cluster* e mine antipersona.

(1-00123)

[BETTAMIO](#), [CAGNIN](#), [DE GREGORIO](#), [MONTI](#), [FIRRARELLO](#), [GIORDANO](#), [BEVILACQUA](#), [CASELLI](#), [DI GIROLAMO](#) [Nicola](#), [AMORUSO](#), [CALIGIURI](#), [COMPAGNA](#), [NESSA](#), [PALMIZIO](#), [TOFANI](#) - Il Senato,

premessò che:

i cittadini italiani residenti all'estero sono circa 4 milioni, ai quali si aggiungono altri milioni di soggetti di origine italiana;

all'emigrazione "tradizionale", le cui idee e capacità hanno dato al nostro Paese quella specificità che tuttora ne scandisce l'immagine, fatta di persone che per decenni hanno conservato un attaccamento ed un rispetto per la propria terra e per i valori in essa racchiusi tali da rappresentare un monito ed allo stesso tempo un riferimento per i tanti italiani che invece sono rimasti nel proprio Paese (perdendo di vista, talvolta, l'intimo legame con le proprie radici), si va sempre più affiancando un'emigrazione "nuova" composta di studenti e giovani lavoratori che intendono perfezionare le proprie conoscenze di studio e professionali oltre confine, e che rappresentano il nostro futuro;

la rapida evoluzione che stanno subendo le nostre collettività all'estero e la sedimentazione di sistemi di interscambio culturale tra i nostri connazionali ed i Paesi che li ospitano rendono doveroso approntare gli strumenti più idonei non solo a gestire queste comunità ma, soprattutto, a valorizzare il più possibile sia il loro contributo storico e culturale per le nuove generazioni, sia le potenzialità dei singoli, in particolar modo dei più giovani;

questo, evidentemente, dovrà essere realizzato attraverso un sistema di interventi complessi che riguardano l'insegnamento della lingua, la diffusione della cultura, dove la prima è presupposto irrinunciabile della seconda, l'assistenza, il funzionamento della rete diplomatico-consolare, l'efficacia degli organismi di rappresentanza;

la prima conferenza dei giovani italiani nel mondo, svoltasi a Roma nel mese di dicembre 2008, ha offerto un importantissimo contributo per la comprensione del fenomeno dell'emigrazione, delle aspettative che questo mondo nutre nei confronti del proprio Paese di origine, delle problematiche che affrontano ma anche dei vantaggi che traggono le nostre collettività emigrate e di quali iniziative e con quali strumenti l'Italia potrebbe affrontare tali questioni;

durante i lavori della conferenza è emerso un concetto fortemente unitario ed identitario: i giovani italiani di origine o residenti all'estero si sentono a cavallo di due mondi e mentre le loro radici li portano a essere italiani la loro residenza attuale li porta a considerare l'Italia un Paese lontano;

in quest'ottica appare necessario identificare gli strumenti più idonei alla valorizzazione delle nostre collettività all'estero, fornendo suggerimenti e proposte atti a garantire, da un lato, una migliore

integrazione del "sistema Italia" nei Paesi esteri che ospitano i nostri connazionali e, dall'altro, un efficace sistema di raccordo con l'Italia per chi è dovuto o ha scelto di partire;

tuttavia, la crisi economica mondiale e le conseguenti esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno causato un forte ridimensionamento del *budget* a disposizione per il mantenimento e l'operatività delle nostre strutture all'estero e, di conseguenza, si dovrà provvedere, e la manovra finanziaria per il 2009 lo ha, purtroppo, dimostrato, ad una razionalizzazione delle spese;

la conoscenza della lingua, della cultura e della storia dell'Italia costituisce il collante naturale che ha mantenuto vivo negli anni il senso di appartenenza di chi era emigrato, e costituisce un patrimonio che va salvaguardato e promosso, non solo con gli strumenti tradizionali, ma soprattutto con le potenzialità che lo sviluppo tecnologico mette oggi a disposizione;

più della metà degli italiani all'estero (il 54 per cento, pari a circa 2 milioni di persone) è costituita da giovani al di sotto dei 35 anni e di questi un terzo sono minorenni; per loro il bilinguismo, la possibilità di crescere con due lingue e, quindi, con due culture, costituisce un importantissimo valore aggiunto e questi bambini e ragazzi saranno domani, come tutti gli altri nostri connazionali all'estero, moltiplicatori e ambasciatori dell'italianità nel mondo;

la valorizzazione dell'insegnamento dell'italiano all'estero dovrà necessariamente passare attraverso un forte impegno nella salvaguardia e nella promozione della nostra lingua a livello mondiale, nonché attraverso l'adozione di una linea politica di difesa e sostegno della pluralità linguistica e culturale;

la lingua, la cultura e l'immagine dell'Italia stanno conoscendo in questi anni un insperato quanto potente sviluppo, che allinea finalmente l'immagine dell'Italia a quel ruolo di "superpotenza culturale" universalmente riconosciute in virtù del suo immenso patrimonio artistico, storico e culturale, ed è doveroso rilevare come questo stia avvenendo non solo per questi motivi ma anche per esigenze commerciali, di scambi economici e finanziari;

le imprese italiane possono diffondere con maggiore facilità i propri prodotti tra gli appassionati dell'Italia e, dunque, promuovendo la lingua italiana aumenta anche la nostra presenza commerciale nel mondo;

un taglio indiscriminato dei fondi destinati alla promozione della lingua e della cultura italiana non solo significherebbe, quindi, impedire l'esistenza della nostra lingua fra poche decine d'anni, ma determinerebbe anche il progressivo esaurirsi del mercato trainante dei nostri beni di consumo all'estero, proprio mentre altri Paesi stanno investendo centinaia di milioni per diffondere le proprie lingue nelle aree di mercato più importanti del mondo;

da più parti è emersa, inoltre, la necessità di una riflessione sul ruolo e sui meccanismi di elezione e funzionamento delle strutture rappresentative degli italiani all'estero, quali i Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) ed il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

il CGIE, in particolare, sta affrontando una nuova fase dopo la piena operatività della modifica costituzionale che ha introdotto l'elezione di parlamentari italiani nelle circoscrizioni estere, e appare opportuna una rivisitazione non solo della sua composizione ma anche delle sue competenze, stante la diretta rappresentanza delle comunità all'estero attraverso i parlamentari;

analoga riflessione deve essere svolta sui Comites, non solo in considerazione del loro continuo rapportarsi con il CGIE ma anche in considerazione delle mutate condizioni socioculturali e, non ultimo, anagrafiche, delle collettività all'estero, dovendo tali organismi garantire un'adeguata rappresentanza anche dei giovani e delle donne;

stanti gli ingenti tagli operati al bilancio per gli italiani nel mondo non solo per l'anno in corso ma anche per gli anni immediatamente successivi,

impegna il Governo:

ad effettuare un'incisiva azione di analisi delle strutture per l'insegnamento della lingua italiana nel mondo, al fine di verificarne la corrispondenza a parametri di efficienza e qualità dell'offerta formativa, nell'ottica di prevederne una riorganizzazione che, pur nell'ambito dei vincoli di bilancio, garantisca un elevato *standard* dell'insegnamento e un'adeguata diffusione sul territorio;

a prevedere la messa in rete e la creazione di possibili sinergie tra gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono la diffusione della cultura, al fine di valorizzarne al massimo le iniziative eliminando gli sprechi finanziari derivanti dal mancato coordinamento;

a continuare a garantire, pur nel mutato quadro economico e finanziario, l'assistenza economica e - attraverso quest'ultima anche quella sanitaria - a tutti i nostri connazionali residenti all'estero che versino in condizioni di indigenza;

ad adoperarsi, compatibilmente con le esigenze di rigore finanziario, per un rafforzamento delle politiche per gli italiani all'estero, da perseguire attraverso la diversa e più efficiente organizzazione delle strutture, il potenziamento dell'informatizzazione dei servizi e, ove possibile, una

rimodulazione ed un incremento delle risorse finanziarie sui capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri, anche valutando a tal fine la possibilità di utilizzare le risorse provenienti dalle percezioni consolari.

(1-00124)

[MURA](#), [BRICOLO](#), [ADERENTI](#), [BODEGA](#), [BOLDI](#), [CAGNIN](#), [DIVINA](#), [FILIPPI](#) Alberto, [FRANCO](#) Paolo, [GARAVAGLIA](#) Massimo, [LEONI](#), [MARAVENTANO](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [MONTANI](#), [MONTI](#), [PITTONI](#), [RIZZI](#), [STIFFONI](#), [TORRI](#), [VACCARI](#), [VALLARDI](#), [VALLI](#) - Il Senato,

premessi che:

il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità/Alta Capacità si sviluppa per più di 900 chilometri attraverso il territorio di sei regioni e di oltre 150 comuni. Geograficamente è articolato secondo una grande 'T', costituita dalla direttrice Nord-Sud che collega Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno e dalla direttrice ovest-est che collega Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia e Trieste;

le nuove linee sono state progettate per consentire un traffico promiscuo (da cui dipende la doppia dizione AV/AC) di treni passeggeri e di treni merci sulle lunghe e medie percorrenze, strettamente integrate con la rete ferroviaria esistente per il tramite di numerose interconnessioni e, in prospettiva, collegate con la rete AV europea;

le caratteristiche progettuali e funzionali delle nuove linee veloci sono state definite in modo da rendere possibile la circolazione, in condizioni di massima sicurezza, di un numero di treni quasi doppio rispetto a quello attuale;

le linee esistenti potranno così essere dedicate al traffico locale e regionale dei passeggeri e delle merci, con conseguente aumento dell'offerta complessiva di trasporto e un miglioramento della mobilità nei nodi urbani;

grazie al progetto dell'Alta Velocità/Alta Capacità infatti, i grandi nodi ferroviari di Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma e Napoli sono in corso di potenziamento e riorganizzazione. La penetrazione urbana delle nuove linee veloci fornisce anche l'occasione per migliorare i sistemi di trasporto delle principali reti metropolitane;

considerato che:

il sistema ferroviario dell'Alta Velocità/Alta Capacità che interessa la linea Napoli, Benevento, Bari e Lecce è opera che ben si inserisce nel progetto di modernizzazione del sistema Paese;

dopo aver completato la Padova-Mestre (450 milioni di euro) a marzo 2007 e la Milano-Treviglio (600 milioni di euro) nel luglio 2007, veri colli di bottiglia a ridosso dei nodi urbani più intasati e a un costo inferiore del 40 per cento rispetto alle altre tratte dell'alta velocità, l'urgenza maggiore è riservata ora alla tratta Treviglio-Brescia-Verona-Padova;

per il completamento dei tracciati ferroviari dell'asse Treviglio-Padova lo stato dell'arte è il seguente: per i 56 chilometri della tratta AV/AC Treviglio-Brescia è stato redatto il progetto definitivo e il 19 marzo 2008 si è conclusa la Conferenza dei servizi. È stata avviata la procedura di dichiarazione di pubblica utilità per gli espropri. È stato avviato l'*iter* approvativo e si prevede di affidare i lavori entro il 2009, con previsione d'attivazione entro il 2014. Nel tratto Brescia-Verona-Padova la progettazione dei nuovi tracciati Brescia-Verona (progetto preliminare approvato dal Cipe) e Verona-Padova, della linea AV/AC Milano-Venezia, è in fase di definizione. I due nuovi tratti di linea sono stati inseriti nel Contratto di programma siglato, nel gennaio 2008, con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;

la realizzazione della nuova linea presenta un duplice obiettivo: da un lato, quello di fornire collegamenti veloci sulle lunghe distanze, dall'altro quello di alleggerire la rete ordinaria ed incrementare così il traffico ferroviario regionale,

impegna il Governo ad adoperarsi affinché si proceda con tutti gli interventi necessari per il completamento del progetto della nuova ferrovia da Milano a Verona, con proseguimento in direzione di Padova e Venezia, che costituisce una delle sezioni del collegamento ferroviario ad alta velocità che, nell'ambito del Corridoio plurimodale n. 5, dovrebbe collegare Lione a Trieste e proseguire poi verso est in direzione di Lubiana e Budapest, che consentirebbe al Nord del Paese di essere nodo strategico del sistema ferroviario della direttrice del Sud Europa.

(1-00125)

Interrogazioni

[PERDUCA](#), [PORETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Considerato:

il necessario e urgente sforzo economico che il Governo sta mettendo in atto per il soccorso, l'assistenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo;

che secondo quanto annunciato da diversi esponenti del Governo la ricostruzione avverrà in tempi brevi e direttamente sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio;

il momento di crisi economica e finanziaria nazionale e internazionale, nonché il numero di provvedimenti volti a tentare di contenere gli effetti di una drastica riduzione del comparto produttivo e dei consumi degli italiani e le conseguenti minori entrate per il fisco;

considerato inoltre che:

tra le misure proposte per il finanziamento della ricostruzione delle zone terremotate, si ipotizzano la proroga dei termini per le scadenze fiscali per il pagamento di tasse e tributi locali e nazionali, nonché la sospensione, per un certo periodo di tempo, del pagamento delle rate dei mutui, così come dei contributi previdenziali locali;

tra le diverse finalità dell'utilizzo dei fondi dell'8 per mille del gettito dell'Irpef vi sono le calamità naturali e la conservazione dei beni culturali;

il gettito dell'8 per mille relativo al 2008 ha superato il miliardo di euro;

secondo gli ultimi dati ufficiali completi sulle preferenze degli italiani, ovvero quelli relativi ai fondi incassati dallo Stato e dalle confessioni religiose nel 2004, relativi ai redditi del 2000, denunciati nel 2001, solo il 10,28 per cento dei contribuenti ha scelto lo Stato come destinatario dell'8 per mille;

ferma restando la necessità di una radicale riforma del sostegno individuale e volontario alle confessioni religiose che passi attraverso l'abolizione dell'8 per mille per rafforzare la libertà e la responsabilità delle stesse,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario e urgente lanciare una campagna informativa relativa alla possibilità di destinare l'8 per mille allo Stato per far fronte alle spese necessarie per la calamità naturale abruzzese e per la conservazione di tutti i suoi beni culturali.

(3-00686)

VITA, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il teatro degli Arcimboldi di Milano è gestito dalla fondazione "I Pomeriggi Musicali", ente primario di produzione musicale in Lombardia e istituzione concertistico-orchestrale, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;

la suddetta fondazione ha ereditato dal Teatro della Scala, a cui originariamente era stata affidata la gestione, un teatro in condizioni molto difficili;

gli attuali gestori, dal 2005 ad oggi, su richiesta del Comune di Milano, hanno ripristinato gli impianti malfunzionanti - dal palcoscenico agli impianti luce e audio - e offerto una programmazione di qualità che ha registrato la presenza di personalità indiscusse del teatro e della musica internazionale da Peter Stein a Bob Wilson, da Arturo Brachetti a Leonard Cohen, da David Gilmour a Tom Waits, da Liza Minnelli a Burt Bacharach;

detta programmazione è stata possibile grazie ad un fecondo rapporto fra risorse pubbliche e soggetti privati;

il teatro degli Arcimboldi ha ottenuto risultati di pubblico e di incassi unanimemente riconosciuti come positivi totalizzando, nella stagione 2007-2008, 151 alzate di sipario per complessive 207.959 presenze, nella stagione 2008-2009 circa 200 alzate di sipario per un totale di presenze ad oggi di oltre 260.000, a fronte di un contributo complessivo di 2.200.000 euro del Comune di Milano e della Regione Lombardia a copertura di tutte le spese artistiche, di produzione, comunicazione, energia elettrica, riscaldamento;

da diversi mesi a questa parte, e con maggiore frequenza in questo ultimo periodo, si ascoltano notizie contraddittorie sul futuro del teatro degli Arcimboldi relative ad una nuova fondazione, ad una fondazione che operi utilizzando la struttura dei Pomeriggi Musicali, ad una gara per i privati, ad una restituzione al Teatro della Scala;

si apprende da notizie di stampa che la Scala ha avanzato la proposta di gestire il teatro in questione con 154 alzate di sipario per un totale di contributi pubblici di 6.500.000 euro, di cui 1,5 milioni dal Comune, 2 milioni dalla Regione e 3 milioni dallo Stato;

tra le questioni irrisolte riguardanti il futuro del teatro vi è l'ipotesi, più volte circolata e all'attenzione della Commissione cultura del Comune di Milano, dell'istituzione da parte del Comune e della Regione di un'apposita nuova fondazione,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la Fondazione della Scala abbia avanzato la richiesta in questione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga tale proposta onerosa per lo Stato;

se non ritenga inopportuna, considerata l'estrema esiguità delle risorse nel campo della cultura, l'immissione di finanziamenti pubblici in un nuovo ente in presenza di una fondazione, quella de "I Pomeriggi Musicali", che già opera con qualità e profitto insieme a soggetti privati;

se non ritenga più opportuno, anche in virtù della fase di grave crisi economica, investire nuovi finanziamenti pubblici per il ripristino del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e non per attività già ben avviate e ben funzionanti.

(3-00687)

LATRONICO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

nell'area industriale di Pisticci Scalo (Matera) è ubicato uno stabilimento della Plastic Components and Modules, ex Ergom, società attiva nella produzione di componentistica per auto;

la fabbrica impiega 120 dipendenti che da settembre 2008 sono, a rotazione, in cassa integrazione; tale situazione fa temere la chiusura dello stabilimento di Pisticci Scalo e il trasferimento delle attuali produzioni e personale presso altre sedi;

da mesi si susseguono, infatti, incontri nel vano tentativo di definire un piano industriale di rilancio del sito che assicuri la continuità aziendale dello stabilimento;

considerato che:

la paventata chiusura della fabbrica di Pisticci Scalo è la conferma di quella inarrestabile deindustrializzazione forzata della Valbasento;

l'area industriale di Pisticci e Ferrandina ha difatti assistito, negli ultimi anni, alla crisi che ha colpito molte altre imprese che hanno localizzato le loro attività produttive nell'area industriale lucana, usufruendo di finanziamenti pubblici destinati ad incentivare nuove iniziative imprenditoriali;

è necessario, quindi, adottare tutti gli strumenti necessari per sostenere e rilanciare l'ormai agonizzante sistema industriale della Valbasento e, in particolare, garantire il mantenimento dei livelli occupazionali della stabilimento della Plastic Components and Modules di Pisticci,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, quali misure intendano adottare per evitare la paventata chiusura dello stabilimento della Plastic Components and Modules ex Ergom di Pisticci Scalo e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

(3-00688)

CHIURAZZI, ANTEZZA, BUBBICO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nell'ultimo anno si sono registrati ben undici episodi di stampo malavitoso nel Metapontino, prevalentemente ai danni di strutture per la raccolta e lavorazione di prodotti agricoli, ma anche a strutture di ricettività turistiche e ad altre imprese;

il primo episodio risale all'8 febbraio 2008, in cui un incendio ai danni della cooperativa "Apofruit Italia" di Scanzano Jonico (Matera) ha distrutto centinaia di cassette e *bins* accatastati sul piazzale;

a distanza di soli quattro giorni un nuovo incendio ha colpito l'azienda agricola "Verardi" distruggendo un intero capannone industriale e macchinari lì custoditi;

il 2 aprile un ordigno esplose a danno delle strutture murarie di un opificio in costruzione a Scanzano Jonico, della ditta "Edil Beton";

il 2 maggio il personale addetto alla pubblica sicurezza ha rinvenuto una bottiglia incendiaria che ha colpito la ditta "Sinnica Beton";

il 10 maggio sono state rinvenute cartucce e materiale infiammabile a danno di due ditte edili con cantieri nella zona di Tursi (Matera);

il 4 giugno è stato rinvenuto un ordigno di fattura artigianale presso la struttura ricettiva del gruppo Soglia, ex C.T. Holding di Scanzano Jonico;

durante la sera del 17 ottobre, a Scanzano Jonico, due episodi malavitosi hanno riguardato un grave incendio appiccato nel piazzale di un magazzino per la lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli che ha distrutto numerosi cassoni di plastica della Piraccini Secondo (40.000 euro andati in fumo) e un furto con scasso allo stabilimento della Apofruit costato circa 100.000 euro;

in data 11 gennaio 2009, l'azienda agricola ortofrutticola "Germanofruit Srl", sita in località "Trisaia" di Rotondella, è stata colpita da un incendio che ha distrutto numerosi cassoni in plastica ed un capannone, di fatto dichiarato inagibile;

il 13 marzo, l'azienda agricola Zuccarella, in località Terzo Cavone di Scanzano Jonico, ha subito la distruzione di un giovane impianto di albicocchetto a causa di ignoti che durante la notte hanno tagliato le 700 piante da frutto;

a distanza di pochi giorni, la sera del 31 marzo, un incendio ha colpito un capannone e distrutto alcuni cassoni in plastica accantonati nella struttura di proprietà dell'azienda "Casalnuovo SDS" sita in agro di Policoro;

la lunga lista di attacchi incendiari e vandalici e atti intimidatori, che hanno colpito uno dei territori più produttivi dell'intera regione Basilicata, rappresenta un segnale preoccupante per gli operatori dei comparti produttivi colpiti oltre che per l'opinione pubblica;

tali episodi vanno ad aggiungersi alla lista di fattori che minano attualmente le produzioni locali dell'ortofrutta: carenza idrica, costi di produzione alle stelle, aumento del costo del gasolio;

occorre un sempre maggiore controllo del fenomeno attraverso azioni sinergiche e compatte delle istituzioni, delle Forze dell'ordine e degli imprenditori;

l'ultima manovra finanziaria ha previsto un drastico taglio dei fondi per la sicurezza - taglio del *turn over* e riduzione netta degli organici, riduzione delle risorse finanziarie (dai carburanti alla manutenzione delle auto di servizio), stretta sugli straordinari - al punto da aggravare la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione delle forze di pubblica sicurezza operanti sul territorio,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte a questa emergenza di fenomeni criminosi nel Metapontino garantendo maggiore sicurezza ai produttori agricoli, agli amministratori locali e all'opinione pubblica.

(3-00689)

FRANCO Vittoria, AMATI, BIANCHI, BLAZINA, CARLONI, DELLA MONICA, FONTANA, GHEDINI, PINOTTI, SOLIANI - *Al Ministro per le pari opportunità* - Premesso che:

l'articolo 51 della Costituzione sancisce il principio di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed impegna la Repubblica a promuovere i provvedimenti necessari per l'effettiva realizzazione di tale principio. Nonostante tale previsione costituzionale, il coinvolgimento delle donne nelle istituzioni continua ad essere esiguo e le difficoltà delle donne italiane ad accedere alle cariche elettive è tanto più evidente se vengono messi a confronto i dati relativi alla rappresentanza femminile nella vita politica dell'Italia con quella di altri Paesi d'Europa e, più in generale, dell'Occidente. Basta citare, tra le tante ricerche realizzate in proposito, il "Global Gender Gap Report" del 2007 che ha collocato l'Italia al sessantaseiesimo posto per quanto riguarda il numero di donne espresse dal Parlamento nazionale;

nel mese di marzo 2009, proprio in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, è stato presentato a Bruxelles dal Commissario alla comunicazione, Margot Wallstrom, un sondaggio compiuto da Eurobarometro dal quale emerge, tra l'altro, che i cittadini dell'Unione ritengono necessaria una maggiore rappresentanza femminile al Parlamento europeo e indicano come primo punto dell'agenda del prossimo Parlamento europeo la parità fra i sessi;

il Commissario per i diritti umani, Thomas Hammarberg, in un suo articolo pubblicato sul sito del Consiglio d'Europa il 20 agosto 2007, constatando che i dati sulla rappresentanza femminile nei Parlamenti nazionali e nel Consiglio d'Europa dimostravano un'evidente e preoccupante disparità di genere, aveva già evidenziato la necessità che gli Stati membri agissero con ogni misura e strumento possibili per favorire la partecipazione delle donne alla vita politica. Tra questi strumenti egli individuava, definendola "discriminazione positiva", quello della riserva alle candidature femminili nelle liste elettorali come un mezzo necessario per raggiungere l'equilibrio di genere, fattore, quest'ultimo, indispensabile di democrazia, giustizia e sviluppo;

il Ministro per le pari opportunità, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati del 21 gennaio 2009, si è detta non favorevole alle cosiddette "quote rosa";

nelle precedenti Legislature il Governo aveva attivato iniziative ed azioni, anche di carattere legislativo, tese a rimuovere le disparità di genere esistenti in Italia nella partecipazione nostro Paese nella partecipazione alla vita politica e nella rappresentanza delle donne nelle istituzioni. Ciò è avvenuto, peraltro, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 51 della Costituzione dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, nonché con quanto stabilito dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza) che sancisce, tra l'altro, che il principio di parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi a favore del sesso sottorappresentato;

il 6 e il 7 giugno 2009 si procederà al rinnovo del Parlamento europeo,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per favorire sia una presenza adeguata di candidate nelle liste elettorali (considerato il fatto che la legge vigente è stata disattesa da alcune forze politiche nelle precedenti elezioni), sia il sostegno, anche attraverso una campagna di comunicazione, affinché si ottenga l'elezione di un numero rilevante di donne nella delegazione italiana al prossimo Parlamento europeo.

(3-00692)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BASTICO, ADAMO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che,

la situazione determinatasi nella provincia de L'Aquila in seguito al recente tragico terremoto richiede numerosi e diversificati interventi, anche di natura tecnico-amministrativa, volti a garantire la più rapida ripresa delle attività scolastiche e a consentire, anche attraverso misure di emergenza, che studenti, famiglie e personale scolastico possano riattivare la comunità scolastica ed educativa come simbolo e luogo in cui venga riconquistata una normalità di vita, di relazioni, di impegni scolastici e professionali;

i decreti emanati in data 17 aprile 2009 dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, onorevole Gelmini, sono volti ai sopracitati obiettivi, ma si tratta, a giudizio degli interroganti, di misure di primo intervento, ancora largamente insufficienti per dare risposte esaustive alla complessità dei problemi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

sospendere per la Regione Abruzzo le previste riduzioni di organico di personale docente ed amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), congelando gli organici per i prossimi tre anni, in modo da facilitare la riorganizzazione dell'intera rete scolastica, senza prevedere alcuna compensazione mediante riduzione degli organici delle altre Regioni;

riconoscere la validità dell'anno scolastico per gli studenti e per tutto il personale della scuola, ivi compreso quello a tempo determinato;

provvedere alla riconferma di tutto il personale a tempo determinato anche per il prossimo anno scolastico;

rendere disponibili quote aggiuntive di permessi sia per il personale in servizio residente nelle zone colpite dal sisma, che per sostenere eventuali iniziative di volontariato finalizzate all'attività di docenza;

intervenire su alcune procedure amministrative in atto che riguardano il personale della scuola, fra cui le graduatorie dei docenti, ATA e mobilità, al fine di snellirne al massimo le modalità e di rendere non perentorie le scadenze per coloro che risiedono o prestano attività lavorativa nelle zone coinvolte dal sisma;

garantire le necessarie forme di flessibilità per i lavoratori attualmente ospitati in strutture lontane dalle sedi di servizio.

(3-00690)

LI GOTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'Italia risulta essere inclusa tra le aree sismicamente più attive del pianeta. È stato calcolato come, ogni anno, i terremoti possono danneggiare, in media, 22.000 abitazioni e causare circa 2 miliardi di euro di danni strutturali. Nonostante tutto, l'ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei ministri - emanata il 20 marzo 2003 e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 maggio 2003 - frutto della collaborazione dei massimi esperti italiani, che, in attuazione della normativa comunitaria, conteneva la nuova mappatura sismica e le nuove regole tecniche per costruire nelle zone a rischio, con tanto di tempistica di applicazione ben definita, non è mai pienamente entrata in vigore;

il 4 febbraio 2008 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 contenente le nuove norme tecniche per le costruzioni, che rappresenta la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni. Le norme tecniche sulle costruzioni, a seguito di ulteriore proroga intervenuta, da ultimo, con il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, saranno efficaci solo a fine giugno 2010, restando nel frattempo operativa la normativa tecnica antisismica previgente. Tuttavia, la proroga non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, per i quali il termine di applicazione resta ugualmente fissato al marzo 2008;

la Calabria è una tra le regioni italiane a maggior rischio sismico: secondo la riclassificazione sismica del territorio nazionale, effettuata ai sensi dell'ordinanza n. 3274 suddetta, l'intero territorio nazionale è stato classificato in quattro zone indicate con i numeri da 1 (a maggior rischio) e 4 (a minor rischio). La Calabria è l'unica regione italiana ad essere - nella sua interezza - interamente compresa nelle zone 1 e 2. Crotone, in particolare, è stata inserita nella zona 2, pertanto con un rischio assai elevato di eventi sismici;

la detta ordinanza n. 3274 del 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, imponeva alle Regioni di provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

tale ordinanza è stata recepita dalla Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2004, n. 47, dal titolo «Prime disposizioni per l'attuazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"»;

ai sensi dell'art. 94, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112 del 1998 la Regione Calabria doveva provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento delle zone sismiche sulla base dei criteri generali di cui all'Allegato 1 della sopra citata ordinanza. In tale documento approvato dalla Giunta della Regione Calabria si confermava l'alto rischio sismico per l'intero territorio regionale, compresi i comuni insistenti sull'area provinciale di Crotone;

il comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 3274 del 2003 prevedeva "l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1",

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per assicurare la verifica della sicurezza degli edifici strategici e pubblici - con particolare riferimento agli ospedali, asili e scuole di ogni ordine e grado, edifici ospitanti funzioni di coordinamento, supervisione e gestione di situazione di emergenza, servizi di comunicazione pubblica - su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle aree classificate come "zone 1 e 2", in cui il territorio calabrese è incluso;

quali siano gli esiti delle verifiche eventualmente già esperite sugli edifici strategici in Calabria e quali siano le conseguenti misure di messa a norma e messa in sicurezza antisismica intraprese sugli edifici pubblici nelle zone classificate a più alta pericolosità;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché entrino da subito pienamente in vigore e siano pienamente applicate tutte le regole tecniche per le costruzioni e le misure antisismiche di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 nonché al decreto ministeriale n. 183 del 2005 ed al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008;

se non ritenga, necessario prevedere un piano urgente per il completamento della messa in sicurezza di tutti edifici strategici, anche in considerazione del fatto che gli esperti ritengono che la quasi totalità degli edifici costruiti negli anni '50 e '60, a causa del tipo di cemento armato usato, siano comunque esposti a rischio sismico in un tempo che va dai 5 ai 30 anni, anche istituendo un obbligo di monitoraggio sul tempo di vita delle costruzioni.

(3-00691)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, MASCITELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il recente disastro che ha colpito L'Aquila e la provincia abruzzese ha messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie, per questo, oltre ai volontari, si sono messe in moto alcune organizzazioni per una raccolta di fondi da destinare ai terremotati, tra queste figurano sia la banca Tercas SpA che la MediaFriends;

è giunta agli interroganti la segnalazione di una cittadina della provincia di Teramo che, avendo deciso di inviare un contributo alla popolazione colpita dal sisma, ha effettuato un bonifico presso la filiale della banca Tercas SpA, nella quale risultava correntista, a favore della ONLUS MediaFriends, vedendosi applicare la commissione di 4 euro;

la signora, avendo aderito all'appello a contribuire ad iniziative a favore dei terremotati, chiedeva spiegazioni sulla commissione applicata dalla banca, la quale spiegava che la commissione stessa, in questo caso, era dovuta per la somma di 4 euro per i clienti e di 10 euro per i non correntisti, in quanto l'istituto Tercas SpA effettuava operazioni gratuite unicamente per le donazioni ai terremotati di L'Aquila e provincia, effettuate attraverso il proprio fondo;

considerato che:

la signora al momento dell'operazione non veniva avvertita dall'impiegata della filiale dell'esistenza della possibilità di effettuare contribuzioni organizzate dalla banca stessa senza aggiunta di commissioni;

sono numerosi i cittadini che, con grande slancio di solidarietà, in queste ore si stanno attivando per contribuire alle molteplici iniziative organizzate a favore delle vittime del terremoto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risulti una diffusa pratica da parte degli istituti bancari finalizzata all'applicazione della commissione relativa ai normali bonifici bancari anche quando si tratta di contribuire alle raccolte fondi organizzate per inviare gli aiuti necessari alla sopravvivenza di migliaia di persone che hanno perso tutto a causa di una catastrofe naturale come quella che ha colpito L'Aquila e la sua provincia;

se non ritenga urgente intervenire, nelle opportune sedi, affinché le numerose manifestazioni di solidarietà di cittadini, che, con piccole e grandi donazioni, cercano di contribuire al ristoro delle popolazioni colpite da questo grande lutto che ha interessato tutto il Paese, non finiscano per rappresentare un'occasione di speculazione posta in essere dagli istituti bancari.

(4-01399)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

in vista del vertice del G8 che si terrà nel mese di luglio 2009 nell'isola de La Maddalena, in Sardegna, il Governo ha previsto un regime semplificato per l'assegnazione dei lavori necessari all'accoglienza dei partecipanti al vertice, mediante l'utilizzo delle procedure speciali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. In particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663, del 19 marzo 2008, recante «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia» prevede deroghe alla legislazione vigente in materia di appalti e servizi, motivate con la necessità di assicurare la segretezza degli interventi;

per effetto di tali disposizioni sarà possibile non far luogo all'attuazione delle ordinarie procedure di gara previste dalle normative comunitarie a favore dell'affidamento diretto. La Commissione europea ha già avuto modo di avviare, in passato, alcune procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia in riferimento all'utilizzo di ordinanze di protezione civile in violazione delle normative comunitarie in materia di aggiudicazione e realizzazione degli appalti di opere pubbliche;

la Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 127, ha stabilito che il potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza deve avere carattere effettivamente eccezionale ed esige sempre e comunque la sussistenza di un nesso di congruità e proporzione tra la qualità e la natura dell'evento e le misure concretamente adottate per fronteggiarlo. Il suddetto nesso costituisce dunque principio materiale al cui rispetto deve comunque piegarsi il potere di ordinanza e soltanto la sua sussistenza può giustificare la deroga di atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilità dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione;

dalle determinazioni assunte dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con riferimento a casi analoghi, emerge con chiarezza l'orientamento per cui le ordinanze di protezione civile, adottate in deroga alle norme vigenti, non possono discostarsi dai principi generali dell'ordinamento e devono recare specifica motivazione nonché indicazione delle norme a cui derogano. Il potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti non può inoltre essere esercitato nei confronti delle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli stessi, mancando il nesso di strumentalità tra esigenza di tempismo e procedimento di controllo secondo la normativa vigente;

il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di opere pubbliche, quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, nonché dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità non possono subire deroghe trattandosi della trasposizione nella legislazione nazionale di principi che, già consolidati in sede comunitaria ad opera della giurisprudenza della Corte di giustizia e in diverse comunicazioni interpretative della Commissione, hanno trovato una formalizzazione a livello normativo proprio nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che il codice degli appalti recepisce nell'ordinamento interno,

si chiede di sapere:

se la consulenza relativa all'organizzazione del prossimo G8 sull'isola de La Maddalena, affidata nel caso specifico al gruppo Triumph specializzato in tali eventi, sia stata affidata direttamente ovvero mediante lo svolgimento di un'apposita gara per l'assegnazione, anche alla luce del fatto che era comunque possibile individuare con congruo anticipo molte delle opere e dei servizi necessari per lo svolgimento dell'evento in questione, essendo lo stesso programmato da molto tempo;

se non ritenga il Governo, anche alla luce dell'attuale grave crisi economica mondiale, che, al di là dell'eccezionalità che indubbiamente caratterizza un grande evento quale il G8 de La Maddalena, l'indizione e l'effettuazione di gare tra diversi soggetti proponenti avrebbe potuto garantire una più ampia selezione delle offerte con conseguente possibile risparmio di spesa;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di assicurare che, in relazione ad opere e lavori affidati mediante ordinanza di protezione civile, il regime derogatorio non pregiudichi e comprima le procedure di controllo inerenti al rispetto di elementi fondamentali quali il possesso delle certificazioni, l'assolvimento degli obblighi contributivi, il rispetto della normativa sull'impiego della manodopera e della sicurezza sul lavoro, nonché gli ambiti di intervento propri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo al fine evitare che la definizione di "grande evento" sia sistematicamente ed estensivamente utilizzata per aggirare, in un sempre maggior numero di casi, le normative vigenti in materia ambientale e di opere pubbliche, dal momento che l'esigenza sottesa alle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza andrebbe riferita prioritariamente, se non esclusivamente, al verificarsi di eventi eccezionali quali calamità, catastrofi o altri eventi la cui gravità ed imprevedibilità non consente di fronteggiare le conseguenti necessità pubbliche con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

(4-01400)

LANNUTTI, PARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa della grave situazione idrico-ambientale e dello stato di forte degrado in cui verserebbe la valle del Mugello anche a causa di operazioni di scavo condotte per la realizzazione del tunnel della linea Alta velocità sulla tratta ferroviaria Bologna-Firenze, realizzate a ridosso o nelle immediate vicinanze delle sponde di importanti corsi d'acqua;

la quasi totalità del tracciato in questione interessa i territori del Mugello, con particolare riferimento ai comuni di Vaglia, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e Scarperia, nonché dell'alto Mugello (comune di Fiorenzuola). In tali territori, successivamente agli scavi effettuati per la realizzazione delle gallerie ferroviarie, alcune sorgenti idriche di grande importanza per usi civili e altre minori avrebbero fatto registrare diminuzioni significative di portata, in taluni casi approssimandosi ad esaurimento;

alcuni tratti di fossi e torrenti che interessano la zona, caratterizzati da deflusso perenne, si sarebbero venuti a trovare in condizioni anomale di secca per prolungati periodi mentre alcuni pozzi, utilizzati sia per usi civili che agricoli, anche di notevole profondità, avrebbero fatto registrare significativi abbassamenti del livello statico, talora fino al completo prosciugamento;

sempre secondo notizie di stampa, bacini idrografici quali il Santerno, il Bagnone, il Carza, il Bosso e lo Zambra, insieme ai loro sottobacini, avrebbero visto ridurre drasticamente la loro portata nonostante le ripetute piogge cadute nel corso della stagione invernale;

la diminuzione della disponibilità di acqua nell'intero comprensorio interessato dalle opere in questione avrebbe comportato ricadute negative non solo sul delicato equilibrio dell'ecosistema montano della zona, ma anche sulle attività agro-zootecniche o industriali che utilizzano le risorse idriche;

in conseguenza di tale situazione, per le comunità residenti nella zona del Mugello si sarebbe reso necessario addurre acqua dal fondovalle (in alcuni casi transitata dai cantieri e dotata dunque di peggiori caratteristiche organolettiche) a prezzo di un maggior dispendio energetico ed economico, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e di quali dati disponga in relazione alla situazione delle acque sotterranee, sorgenti e falde acquifere, nonché delle acque superficiali, dei corsi d'acqua e degli invasi naturali o artificiali del Mugello;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di porre rimedio ai gravi problemi idrici e socio-economici sopra descritti, nonché al fine di ripristinare l'equilibrio ambientale della zona, in considerazione del fatto che la vivibilità e la produttività del territorio dipendono strettamente dalla quantità e dalla qualità dell'acqua in esso disponibile.

(4-01401)

LANNUTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini che in seguito alla rottamazione dell'auto, senza sostituzione, hanno fatto richiesta per ottenere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale relativo all'anno 2008, ma si sono visti rifiutare la domanda di rimborso per carenza dei requisiti previsti dalla legge;

considerato che:

l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad un'annualità, in favore di coloro che provvedono alla rottamazione,

senza sostituzione, di autoveicoli ad uso promiscuo, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati;

l'art. 13, comma 8-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede l'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore di coloro che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autovetture, nonché l'esclusione dal beneficio medesimo nei confronti dei soggetti che acquistano un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione;

l'art. 13, comma 8-*quinqües*, del decreto-legge n. 7 del 2007, modificando il citato comma 225 della legge n. 296 del 2006, prevede l'estensione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale anche per quello effettuato nel comune ove si presta lavoro;

il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 31, all'art. 29, comma 1, 29 prevede la proroga al 31 dicembre 2008 delle disposizioni relative al rimborso con l'aggiunta di un contributo di 800 euro, nei limiti di 2 milioni di euro, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*),

si chiede di sapere quali misure urgenti intenda adottare il Governo al fine di garantire agli aventi diritto il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale previsto da norme legislative.

(4-01402)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Tribunale civile di Roma ha giudicato colpevole di omessa vigilanza la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), che per questo dovrà restituire a 73 risparmiatori la somma di 7,5 milioni investiti nella società di pubblico risparmio Girardi;

la Consob, secondo quanto denunciato, iscrisse all'albo delle società di intermediazione (Sim) la Girardi nonostante si trattasse di una società sottocapitalizzata, si fosse appropriata di somme ingenti e avesse stipulato contratti anomali;

i risparmiatori ignari si fidarono della garanzia offerta dalla registrazione della Commissione di vigilanza;

la sentenza emessa arriva dopo due lunghi procedimenti giudiziari, sia in sede penale che civile, avviati nel 2002 quando i commissari Consob finirono davanti al Tribunale penale di Roma per abuso d'ufficio, ma il processo contro Bruno Pazzi, ex presidente, Mario Bessone e Aldo Polinetti, ex commissari, Corrado Conti, ex direttore generale, Michele Maccarone, ex capo degli affari legali, e Giuseppe Zadra, ex capo divisione mercati, non ebbe seguito per intervenuta prescrizione del reato. Non fu così per gli amministratori della Sim, che nel 2004 sono stati condannati per bancarotta dal tribunale di Milano,

a giudizio dell'interrogante siffatti comportamenti, privi di ogni etica, dovrebbero portare all'allontanamento dalla stessa autorità di vigilanza dei dirigenti preposti ai relativi delicati incarichi invece di essere reimpiegati in ruoli di altrettanto rilievo come ad esempio è avvenuto per l'avvocato Michele Maccarone, attualmente responsabile della divisione studi giuridici della Consob, si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo dei fatti richiamati nelle premesse;

quali iniziative urgenti, nell'ambito delle rispettive competenze, il Governo intenda adottare, anche nelle opportune sedi normative, al fine di evitare che fatti di tale entità abbiano a ripetersi, considerato che l'attuale crisi finanziaria internazionale riflette la crisi di un sistema che necessita di nuove regole e di un'attenta vigilanza per restituire la fiducia ai risparmiatori troppe volte traditi;

quali misure, infine, il Governo intenda assumere per prevenire ulteriori danni alle famiglie e ai risparmiatori a cui non vengono fornite le informazioni necessarie per difendersi dalle irresponsabilità di soggetti coinvolti nel processo di designazione delle società autorizzate in Italia a raccogliere o gestire il risparmio pubblico, anche in relazione all'operato della Consob, in qualità di autorità di controllo nell'esercizio dei propri poteri d'indagine e di verifica.

(4-01403)

LANNUTTI, CARLINO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la crisi finanziaria che ha investito i mercati internazionali negli ultimi mesi del 2008 ha riversato i suoi nefasti effetti nell'economia reale, colpendo la produzione, da un lato attraverso una contrazione evidente dei consumi, dall'altro con una drastica riduzione del credito all'impresa;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni di imprenditori, tra le quali quella del signor Angelo Suzzani e soci, titolari di un'impresa nel settore della logistica e dei trasporti, che lamentano i duri tagli subiti da parte delle banche in ordine all'assegnazione dei fidi;

in particolare, nel luglio 2008, il signor Suzzani ha visto, inaspettatamente, la riduzione alla metà dell'ammontare dei finanziamenti plurimi fino ad allora erogatigli dalle tre banche con cui operava in seguito alla fusione del gruppo bancario UBI. La decisione del gruppo di ridurre l'affidamento bancario all'azienda in questione ha comportato la segnalazione della stessa alla Centrale rischi (relativa al servizio di informazione sui rischi bancari);

il signor Suzzani denuncia, tra l'altro, la scorrettezza subita con la segnalazione di cui sopra, considerato che la banca stessa aveva accettato il portafoglio commerciale a scadere, salvo poi decidere di dimezzare gli affidamenti con il portafoglio ancora in essere;

la reazione a catena provocata dalla segnalazione ha indotto anche le altre banche a operare una riduzione degli affidamenti, privando così l'azienda della liquidità necessaria per sostenere la competizione quotidiana sul mercato e determinando il concreto rischio di veder scomparire a breve termine posti di lavoro, professionalità e capacità imprenditoriali;

considerato che:

il decreto-legge n. 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2008, che ha riprodotto il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2008, recante "Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio", a quanto risulta agli interrogati da un lato garantisce finanziamenti illimitati agli istituti di credito, dall'altro non offre alcuna tangibile garanzia alle piccole e medie imprese;

i rapporti delle piccole e medie imprese e dei consumatori con le banche sono resi sempre più difficili dalla maggior difficoltà a vedersi erogare un prestito e dal fatto che, nonostante la credibilità conquistata in anni di lavoro e sacrifici, possano essere obbligati al rientro dell'affidamento con un preavviso di sole 24 ore;

il razionamento del credito in atto è radicale e quel poco credito che viene erogato avviene a condizioni di tasso di interesse e di commissioni a giudizio degli interroganti ai limiti dell'usura, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno, anche alla luce del citato decreto-legge, la cui ragion d'essere sta nella necessità e urgenza di favorire la liquidità, la capacità di finanziamento e la solvibilità delle banche al fine di garantire il flusso di finanziamento all'economia reale, intervenire in tempi brevi al fine di sbloccare il mercato del credito bancario, causato, da una parte, dal venire meno della soddisfazione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche nella concessione del credito e, dall'altra, dall'operare iniquo delle regole di Basilea 2 che bloccano di fatto l'erogazione di nuovi crediti alle imprese e alle famiglie;

se non ritenga necessaria una maggiore vigilanza sugli istituti bancari affinché, pur nel rispetto dell'autonoma valutazione del rischio del credito, non continuino ad adottare misure così restrittive nei confronti delle piccole e medie imprese, al fine di garantire loro la possibilità di proseguire ad investire, mantenere il livello occupazionale e rimanere competitive sul mercato considerato che sono soprattutto queste ad arginare gli effetti dirimpenti della crisi in atto.

(4-01404)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, prevede, tra l'altro, programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, allorché ciò sia strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;

nella città di Foggia sono stati autorizzati programmi straordinari di edilizia sovvenzionata, agevolata e privata libera, in numero ben superiore alle effettive esigenze;

il Prefetto di Foggia, con nota prot. 12317 ser.gen. del 15 dicembre 2008, ha comunicato al Sindaco di San Severo la consegna di nove alloggi di edilizia sovvenzionata, non assegnati per mancanza di richiedenti, e altrettanto ha fatto con il Comune di Casavecchio di Puglia consegnando 17 alloggi di edilizia sovvenzionata;

il Prefetto di Foggia ha avviato le procedure di sfratto nei confronti di appartenenti alle Forze dell'ordine, chiedendo al Questore l'ausilio della forza pubblica per la sua esecuzione. Non si rileva il pubblico interesse all'escomio in quanto gli alloggi resterebbero nella mera disponibilità del Prefetto non potendo essere riassegnati per carenza di richiedenti. Difatti, per gli alloggi soggetti allo sfratto non è stata bandita un'apposita gara per l'individuazione di altri soggetti aventi titolo;

tra i destinatari di tale procedura vi è anche il Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Ferrise, collocato a riposo, affetto da una grave patologia riconosciuta per causa di servizio,

servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita per il bene della collettività e delle libere e democratiche istituzioni, combattendo negli anni della sua carriera il terrorismo, la 'ndrangheta calabrese e la malavita foggiana;

nel comune di Foggia è disponibile un numero di alloggi superiore a quello dei potenziali concorrenti all'assegnazione, poiché risultano ancora da assegnare circa 300 alloggi, per cui non vi è esigenza di sfrattare famiglie di pensionati e malati terminali,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, farsi promotore di un'iniziativa legislativa volta a contemperare le finalità delle richiamate norme di cui al citato decreto-legge n. 152 del 1991 con l'esigenza di evitare iniquità e gravi pregiudizi a famiglie di pensionati e malati terminali i quali hanno servito lo Stato per decenni nei suoi più difficili e impegnativi compiti.

(4-01405)

LANNUTTI, BELISARIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri* - Premesso che:

il problema degli indennizzi agli italiani che hanno perduto i loro beni nelle ex colonie si trascina dai tempi del Trattato di pace del 1947 e non è stato fino ad oggi risolto in modo definitivo, nonostante le numerose leggi in materia;

l'ultimo intervento normativo risale alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante interpretazione autentica della legge 5 aprile 1985, n. 135, a sua volta recante "Disposizioni sulla corresponsioni di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero";

gli indennizzi corrisposti non hanno soddisfatto tutti i richiedenti e hanno costituito un risarcimento spesso parziale ed insufficiente rispetto all'entità dei beni perduti ad opera di provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970;

l'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008", prevede la corresponsione ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia di un ulteriore indennizzo per gli anni dal 2009 al 2011;

in data 3 febbraio 2009 in sede di esame in Senato del disegno di legge n. 1333 (poi approvato in via definitiva), recante la ratifica del Trattato fra l'Italia e la Libia sottoscritto il 30 agosto 2008, il Governo ha accolto gli ordini del giorno 9/1333/5 e 9/1333/9 riguardanti proprio il tema degli indennizzi,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Governo abbia posto in essere al fine di dare effettiva esecuzione alla normativa vigente in materia di indennizzi a favore dei cittadini italiani per i beni perduti in Libia.

(4-01406)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel luglio 2008 il Consiglio dei ministri ha nominato Antonio Mastrapasqua presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps);

risulta all'interrogante che il suddetto abbia totalizzato 54 incarichi societari sia nel settore pubblico sia in quello privato;

in particolare, scorrendo l'elenco delle sue cariche attuali, reperibile presso la Camera di commercio, si evince che Antonio Mastrapasqua risulta essere presidente, oltre che dell'Inps, anche di Equitalia Gerit, Equitalia Etr ed Equitalia Esatri, società controllate da Equitalia, gruppo di cui l'Inps possiede il 49 per cento; inoltre, risulta essere vicepresidente di Equitalia servizi e Equitalia nomos, altre società del gruppo Equitalia. Ricopre, quindi, un paio di incarichi da consigliere semplice, tre da liquidatore, una decina da presidente del collegio sindacale, ventiquattro da revisore dei conti effettivo, otto da revisore supplente. Alcuni di questi incarichi gli sono stati assegnati addirittura dopo che il Governo l'aveva designato, il 4 luglio 2008, alla presidenza dell'Inps,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che un numero così elevato di incarichi presidenziali, tra cui quello dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, e quelli di società private controllate dall'Inps, non rappresenti un grave caso di incompatibilità;

se non ritenga opportuno revocare l'incarico di presidente dell'Inps al dottor Antonio Mastrapasqua, considerato che le norme sull'incompatibilità, oltre ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa, sono finalizzate a tutelare il prestigio dell'amministrazione, ponendola al di sopra di

ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia creato un concreto pregiudizio all'Istituto.

(4-01407)

LANNUTTI, CARLINO - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

durante la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" del 2 aprile 2009 sono state mandate in onda le immagini dei lavoratori impegnati nella ristrutturazione della facciata del palazzo del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, in palese inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

l'inviato del programma ha dichiarato di aver più volte chiesto di incontrare il Ministro per denunciare la situazione di pericolo in cui versano quotidianamente i lavoratori del cantiere, ma non ha mai ottenuto risposta;

considerato che:

in Italia muoiono ogni anno lavoratori;

l'Italia è il Paese con più morti sul lavoro d'Europa e gli incidenti sul lavoro coinvolgono ogni anno , si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di garantire un'adeguata formazione e prevenzione e di diffondere nei luoghi di lavoro la cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori;

se non ritenga di provvedere con le opportune iniziative affinché vengano intensificati i controlli a campione senza preavviso sui luoghi di lavoro;

se non ritenga, infine, necessario intervenire nelle opportune sedi per responsabilizzare maggiormente i datori di lavoro, prevedendo sanzioni più severe per coloro che non applicano la disciplina per la prevenzione degli infortuni.

(4-01408)

PORETTI, PERDUCA - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Considerato che:

il 31 dicembre 1996, con la legge regionale n. 478, la Giunta regionale della Basilicata ha istituito la banca delle cellule staminali cordonali presso l'ospedale di Matera;?

nel 2004, la banca di sangue cordonale viene trasferita dal Centro di microcitemia, dove fu allocata sotto la diretta responsabilità del dottor Carlo Gaudiano, al Centro trasfusionale dello stesso ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera;?

nell'estate del 2006 alcune donatrici apprendono della distruzione (per altri scomparsa) delle cellule cordonali. La vicenda è stata per mesi al centro dibattiti sulla stampa nazionale e locale in particolare sul quotidiano della Basilicata in data 7 aprile di quell'anno. Della vicenda si sono occupati anche il settimanale materano "Il Resto", "Il Sole-24 ore" e il "Corriere della sera"; la stessa è finita all'attenzione della Procura della Repubblica di Catanzaro,

si chiede di sapere:

se ed in che modo siano andate perdute le cellule staminali;

quali e quante professionalità fossero state formate al prelievo, manipolazione e congelamento delle staminali;

quali e quante attrezzature fossero state all'uopo acquistate e quale destinazione abbiano avuto;

quale sia stato il costo complessivo dell'operazione al netto degli eventuali introiti di dismissione.

(4-01409)

CARLINO - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che

la crisi economica e finanziaria in corso miete quotidianamente posti di lavoro sul territorio nazionale. Difatti, secondo le previsioni del Centro studi di Confindustria, i disoccupati saliranno all'8,6 per cento nel 2009, per poi raggiungere il 9 per cento nell'anno successivo. Tra la metà del 2008 e la metà del 2010, in Italia verranno persi 507.000 posti di lavoro;

risulta all'interrogante che presso l'Azienda Spedali civili di Brescia, numerosi lavoratori con contratto a tempo determinato stipulato ex decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che svolgono mansioni operative in qualità di ausiliari addetti ai servizi assistenziali, saranno a breve dimessi per superati limiti temporali, previsti *ex lege*;

questa prassi, all'interno di un comparto quale quello della sanità, è senza dubbio criticabile, innanzitutto sul piano dell'efficienza della gestione delle risorse umane, dal momento che le spese sostenute dall'azienda ospedaliera, finalizzate alla formazione devono essere ciclicamente destinate ai nuovi lavoratori subentranti, considerato che queste prestazioni di base devono essere sempre garantite con continuità;

rilevando che il caso *de quo* è accaduto nel "profondo Nord", ovvero in contesti in cui la sanità pubblica non è certamente allo stremo come in diverse regioni del Mezzogiorno e ciò pone un

interrogativo circa quale possa essere la situazione, in questi tempi di recessione, degli omologhi lavoratori del comparto in queste aree geografiche più svantaggiate, ove il numero di contratti a termine in scadenza rischia di provocare conseguenze drammatiche sia per la quantità sia per le gravi ricadute sul mercato del lavoro locale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di operare una ricognizione della situazione occupazionale di tutti i citati lavoratori a termine, impiegati nei servizi sanitari regionali del Paese, ai fini dell'apertura di un tavolo di concertazione con le Regioni che consenta loro di non essere sacrificati brutalmente durante questo periodo di crisi;

inoltre, quali azioni intenda intraprendere il Governo ai fini del potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione a favore di queste categorie di lavoratori.

(4-01410)

ASTORE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, prevede, all'articolo 103-*ter*, la costituzione del Fondo di esercizio destinato a finanziare i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo;

l'articolo 103-*quinquies* del medesimo regolamento (CE) n. 1234/2007, e successive modificazioni, prevede un aiuto finanziario comunitario pari all'importo dei contributi finanziari di cui al citato articolo 103-*ter*, nel limite del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, limitando tale aiuto al 4,1 per cento del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

con l'articolo 103-*sexies* è stato previsto che gli Stati membri, in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, possano essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un ulteriore aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui all'articolo 103-*ter*, paragrafo 1, lettera *a*), del medesimo regolamento. Si tratta quindi di un aiuto aggiuntivo non superiore al 3,28 per cento del valore della produzione di ciascuna organizzazione di produttori;

l'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007 dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori (OP), le associazioni di OP (AOP) e i gruppi di produttori (GP) hanno commercializzato meno del 20 per cento del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;

l'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci. Per l'anno 2008, la Regione Molise è stata esclusa dall'assegnazione dei citati contributi poiché, a quanto risulterebbe all'interrogante, non avrebbe provveduto ad inoltrare la domanda nei termini stabiliti;

sulla base dei dati che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha acquisito, sono state individuate sette Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) escludendo, o non considerando, la Regione Molise, sia pure in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modificazioni;

a tale palese ingiustizia si aggiunge quella ulteriore che in Molise, come pure in Emilia-Romagna, operano organizzazioni di produttori i cui soci hanno la sede nelle regioni ammesse a godere dell'aiuto comunitario aggiuntivo del 3,28 per cento;

nonostante le richieste fatte dalle organizzazioni di produttori operanti nelle regioni non ammesse all'aiuto aggiuntivo, inoltrate per i soli soci aventi però la sede nelle regioni ammesse, il Ministero sembra intenzionato ad escludere dall'aiuto *ex* articolo 103-*sexies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tali produttori solo perché associati a organizzazioni di produttori aventi sede in altre regioni. Un siffatto modo di agire andrebbe a ledere la parità di trattamento dei soggetti interessati e la libertà di associazione e di associazionismo degli stessi;

risulta inoltre all'interrogante che, allo stato attuale, le risorse stanziare per far fronte all'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103-*sexies* ammontano a circa 25 milioni di euro, mentre le richieste di accesso a tali benefici ammontano a circa 18 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover tenere conto, così come è avvenuto per la Regione Umbria, che anche la Regione Molise presenta un livello di organizzazione non superiore al 20 per cento in modo tale da poter beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale aggiuntivo di cui all'articolo 103-*sexies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modificazioni;

se i produttori aventi sede nelle regioni ammesse all'aiuto finanziario nazionale di cui sopra, ma associati ad organizzazioni di produttori operanti nelle regioni non ammesse, possano beneficiare dell'aiuto stesso.

(4-01411)

ESPOSITO - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che per quanto consta all'interrogante un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e titolare della cattedra di ordinamento giudiziario in una delle università di Napoli, avrebbe rivelato preventivamente per telefono le domande ad un allievo che si apprestava a sostenere un esame;

detto allievo avrebbe, quindi, superato l'esame tanto spregiudicatamente pilotato; considerato che:

la vicenda sarebbe emersa in seguito ad intercettazioni telefoniche acquisite nel corso di delicate indagini che avrebbero condotto all'arresto del suddetto allievo per ipotesi di reato gravissime, tra le quali il concorso in associazione camorristica;

le accuse a carico del magistrato avrebbero determinato un procedimento penale per abuso di ufficio conclusosi con sentenza di assoluzione, motivata dal fatto che la preventiva rivelazione delle domande non integrerebbe gli estremi del vantaggio patrimoniale richiesto per la sussistenza del reato di abuso di ufficio;

detta sentenza recherebbe nocimento al prestigio ed alla credibilità delle istituzioni coinvolte nella vicenda;

preso atto che lo stesso magistrato sarebbe stato coinvolto, inoltre, in un'altra vicenda, relativa al solleccito del rilascio del porto d'armi ad un imprenditore sospettato di contiguità alla camorra (che sarebbe stato, in seguito, assassinato da esponenti del *clan* dei casalesi), vicenda che si sarebbe conclusa con un provvedimento di archiviazione;

considerato, infine, che l'Associazione nazionale magistrati di Napoli avrebbe recentemente manifestato in una nota perplessità in merito alle decisioni prese in sede disciplinare relativamente a procedimenti che ipotizzavano un rapporto di collusione tra ambienti giudiziari ed organizzazioni criminali,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza;

se corrisponda al vero tutto quanto sopra esposto;

se, in riferimento alla vicenda dell'esame universitario, sia stato incardinato un procedimento penale per violazione del segreto di ufficio e quale sia stato l'esito, ovvero, in caso contrario, se e in che modo si intenda intervenire;

se e quali azioni siano state intraprese a tutela dell'immagine degli enti coinvolti;

se, per quanto concerne il secondo episodio sopra riportato, sia stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato;

se e quali iniziative di competenza si intendano intraprendere al fine di fare luce sulle ipotesi avanzate dall'Associazione nazionale magistrati di Napoli.

(4-01412)

AMORUSO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

di recente il Sudafrica ha negato il visto d'ingresso al Dalai Lama impedendogli così di partecipare ad un'importante conferenza internazionale sui temi della pace e del dialogo tra culture e religioni;

a causa delle pressioni diplomatiche della Cina su molti Paesi, in particolare dell'Africa e dell'Asia, dove la potenza asiatica ha una presenza economico-commerciale di proporzioni sempre più imponenti, non è la prima volta che accade un episodio del genere;

il Dalai Lama, premio Nobel per la pace, è una personalità che da sempre propugna la non violenza e il dialogo pur trovandosi nella difficile veste di capo religioso in esilio di un popolo, quello del Tibet, oggetto di una dura repressione da parte della Cina;

la Cina è ormai una potenza mondiale nei confronti della quale sarebbe irrealistico, e a giudizio dell'interrogante nei fatti inutile, utilizzare una linea diplomatica intransigente sul tema dei diritti umani. Per tale ragione la politica estera italiana, al di là del colore politico dei Governi in carica, alla pari di quelle degli Stati Uniti e dei *partner* europei è improntata a un paziente dialogo che consenta di ottenere graduali concessioni da parte del Governo di Pechino;

tuttavia, a parere dell'interrogante, sarebbe quantomeno opportuno che le democrazie occidentali alzassero la voce riguardo ad episodi estremi come quello che ha visto il Dalai Lama impossibilitato ad entrare in un Paese, il Sudafrica, che oggi è una democrazia grazie alla liberazione dalle catene dell'*apartheid* resa possibile in primo luogo dalla grande personalità di un altro Nobel per la pace, Nelson Mandela,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga opportuno presentare al Governo del Sudafrica una formale protesta per il trattamento subito dal Dalai Lama;

se ritenga opportuno proporre agli altri Stati membri dell'Unione europea un'iniziativa comune di protesta nei confronti della Cina per le pressioni da essa esercitate nei confronti di Paesi stranieri in modo da spingerli, facendo perno sui rapporti economico-commerciali, ad ostracizzare il Dalai Lama.

(4-01413)

GRAMAZIO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

il quotidiano "Il Tempo" del 15 aprile 2009 ha pubblicato un articolo in prima pagina intitolato "La Regina e la sua reggia", riportando che l'ex Soprintendente ai beni archeologici Adriano La Regina abita ancora in un appartamento di servizio al Palatino con un canone d'affitto irrisorio. L'ex soprintendente era conosciuto come il "Signor No" per il puntiglio con cui negava le Terme di Caracalla alle rappresentazioni liriche del Teatro dell'Opera di Roma, come ricorda il giornalista Alberto Di Majo;

inoltre, sempre su "Il Tempo", a pagina 3, a firma della giornalista Susanna Novelli, si ricordano le contrapposizioni tra il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, onorevole Francesco Giro, e l'ex soprintendente, sul futuro dei Fori Imperiali e la loro destinazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

quali siano i motivi per i quali l'ex soprintendente Adriano La Regina non abbia ancora lasciato l'appartamento di servizio al Palatino, per il quale versa l'irrisorio canone di locazione di 500 euro, e se ritenga opportuno che ad Adriano La Regina sia concessa l'abitazione di lusso anche dopo la cessazione del prestigioso incarico di Soprintendente ai beni archeologici.

(4-01414)

CAMBER - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 14 febbraio 2007 il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste ha sospeso il corso di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità, motivando la sospensione con l'asserita mancanza di requisiti minimi richiesti dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca;

la decisione del Consiglio di facoltà è stata annullata dal Presidente della Repubblica correlatamente al Consiglio di Stato;

il corso di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità, attivato nel 1998 ed assegnato inizialmente in via esclusiva all'Università di Trieste (che ne era stata l'ideatrice) è stato quindi adottato da molte altre università italiane; all'Ateneo triestino si sono iscritti studenti da tutta Italia e dall'estero, sono stati coinvolti docenti ed esperti qualificati di livello internazionale (alcuni inviati gratuitamente da governi ed istituzioni estere), così reperendosi una notevole quantità di risorse ammontanti a circa sei milioni di euro da contributi pubblici, privati e tasse universitarie, grazie alle quali appare che il corso di laurea non abbia gravato sull'economia dell'Ateneo; a Trieste così si sono laureati tantissimi giovani preparati in modo ben qualificato a professioni molto importanti per la società di oggi (addetto alla cooperazione allo sviluppo, esperto didattico per le classi multietniche, operatore nel settore culturale, economico e turistico per i rapporti con i Paesi dell'Est Europa e del Sud del Mediterraneo, funzionario addetto all'accoglienza e all'integrazione degli immigrati, eccetera);

la sospensione del citato corso di laurea ha suscitato immediate reazioni negative di studenti e laureati nonché della città tutta: il Consiglio comunale di Trieste, nella primavera del 2007, ha approvato una mozione *bipartisan* con cui invitava il Rettore dell'Università di Trieste a mantenere attivo tale corso di laurea, rafforzandolo;

nonostante il decreto del Presidente della Repubblica che impone di motivare la sospensione del corso del laurea e nonostante le numerosissime sollecitazioni a riattivarlo, la Facoltà di lettere e filosofia sembra decisa a mantenerne la sospensione, sebbene i cosiddetti "requisiti minimi" sarebbero in realtà reperibili, secondo la Presidenza del corso, nell'ambito dell'Università di Trieste, si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Ministro in indirizzo relativamente al corso di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità, già attivo presso l'Università degli studi di Trieste e quali siano le valutazioni da esse scaturenti;

quali siano i cosiddetti "requisiti minimi" la cui asserita mancanza ha causato la sospensione del corso di laurea presso l'Ateneo triestino mentre in altre università italiane esso risulta attivato a seguito dell'esperienza positiva dell'Università di Trieste;

quali iniziative possano essere assunte dal Ministro al fine di sollecitare la riapertura del citato corso di laurea.

(4-01415)

GIAMBRONE, BELISARIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 21 novembre 2003 fu indetto, dal Ministero della giustizia un concorso pubblico per la copertura di 39 posti nell'area C, posizione economica C1, per il profilo professionale di psicologo;

tale concorso il cui *iter* è stato lungo e complesso ed ha richiesto una preparazione molto ampia sulle numerose materie d'esame si è concluso con la pubblicazione della graduatoria dei 39 candidati vincitori sul Bollettino ufficiale del Ministero n. 17 del 15 settembre 2006;

a causa del blocco delle assunzioni, i vincitori del predetto concorso non sono stati chiamati in servizio e la scadenza della graduatoria concorsuale è prevista per l'anno 2009;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2006)» aveva confermato, in materia, di assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, anche per l'anno 2006, la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005);

la citata legge n. 311 del 2004, nel disporre per gli anni 2005, 2006 e 2007 il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, aveva previsto la possibilità di deroghe a valere su un apposito fondo costituito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia;

tenuto conto che:

risulta agli interroganti che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) avrebbe utilizzato i fondi in questione per la riqualificazione di 54 unità di personale interno per l'anno 2006, di 273 unità di personale interno per l'anno 2007, mentre per l'anno 2008 sarebbe prevista l'assunzione di altre figure professionali, senza procedere ancora a quelle riferite al profilo di psicologo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», sembrerebbe non chiarire affatto la posizione dei 39 vincitori del concorso area C, posizione economica C1, profilo professionale di psicologo. Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta che il trasferimento di competenza era già stato previsto molti anni prima che fosse bandito il concorso per 39 psicologi al DAP;

l'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 recita testualmente: «Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale»;

la formulazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, con riferimento all'articolo 3, comma 10, pregiudicherebbe il futuro professione dei 39 vincitori di concorso che, nel passaggio dalla medicina penitenziaria al Ministero della salute, vedrebbero declassata la certezza di un'assunzione a tempo indeterminato a seguito di espletamento di regolare concorso ad una mera possibilità di essere chiamati in servizio dalle aziende sanitarie locali;

il ruolo degli psicologi è fondamentale al fine di garantire la più efficace e corretta realizzazione del percorso di risocializzazione e dei programmi trattamentali dei detenuti, così assicurando la piena attuazione della finalità di rieducazione, sancita dall'articolo 27 della Costituzione;

al DAP presta servizio un numero insufficiente di psicologi a fronte di una previsione nella dotazione organica di settanta unità per lo stesso profilo professionale e 400 psicologi collaborano con il DAP in veste di consulenti con contratti a tempo determinato prorogati ogni 12 mesi;

questo comporta un aggravio di spesa per il DAP, che come noto non è dotato di fondi da destinare alle assunzioni degli psicologi vincitori già inseriti in pianta organica;

d'altra parte anche le aziende sanitarie locali, invece di avvalersi degli psicologi vincitori bandiscono nuovi concorsi, raddoppiando le spese già sostenute per il concorso suddetto,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza ritengano opportuno adottare i Ministri in indirizzo per risolvere il problema del blocco delle assunzioni dei 39 psicologi vincitori del concorso del 2003 in modo tale da garantire i loro diritti;

come intendano realizzare l'applicabilità funzionale di quanto disposto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, per quanto riguarda il trasferimento dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;

se non reputino opportuno provvedere all'assunzione degli psicologi di cui in epigrafe presso le aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari al fine di avviare e valorizzare negli stessi istituti l'intervento trattamentale di risocializzazione quale, tra l'altro, è previsto dall'articolo 27 della Costituzione e dall'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

(4-01416)

FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'isola di Capri, e il comune di Anacapri in particolare, per la bellezza e la particolarità dei luoghi che la caratterizzano e ai fini della tutela paesaggistica, è sottoposta a rigidi vincoli e a severi controlli sull'edilizia tanto che, spesso, per gli anacapresi, è difficile soddisfare la possibilità di procedere a nuove edificazioni e/o di poter riqualificare il patrimonio immobiliare già esistente;

ancora oggi sarebbero migliaia le pratiche di condono edilizio in giacenza negli uffici tecnici in attesa di avere un pronunciamento;

al contrario, secondo quanto, sovente, riporta la stampa locale, non è difficile riscontrare casi di non residenti che, nonostante i divieti e i vincoli, otterrebbero permessi e concessioni per procedere ad ampliamenti, ristrutturazioni e altro;

considerato che:

il 16 aprile 2009 un consigliere della Regione Campania ha presentato un'interrogazione al Presidente della Giunta regionale riguardante l'isola di Capri, in particolare il comune di Anacapri, avente ad oggetto proprio i casi di condono edilizio e le opere edilizie realizzate nonostante i divieti e i vincoli;

detta interrogazione segnalava, in particolare, proprio una disparità di trattamento tra i cittadini di Anacapri - in attesa da anni di conoscere l'esito della domanda di condono - e i cittadini "non residenti", talora destinatari di concessioni edilizie per diverse tipologie di intervento;

non di rado, poi, gli immobili di proprietà dei non residenti, a seguito di ristrutturazioni, assumerebbero caratteristiche che deturperebbero il patrimonio naturale oltre che quello storico-culturale dell'isola;

considerato, infine, che:

ai fini del rilascio delle autorizzazioni un ruolo determinante è svolto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia, che ha competenza specifica sui comuni di Capri e Anacapri;

in particolare, la Soprintendenza svolge, sul territorio di competenza, i compiti istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, sia di proprietà pubblica che privata, secondo quanto stabilito dal Codice per i beni culturali e il paesaggio,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, di sapere:

se siano a conoscenza dei criteri in base ai quali la Soprintendenza di Napoli e provincia concede o meno le autorizzazioni e i tempi necessari per il rilascio delle medesime;

se siano a conoscenza di eventuali casi di disparità di applicazione di detti criteri in danno e/o in favore di cittadini residenti o non residenti nell'isola;

se e in quali modi intendano intervenire per far sì che i vincoli esistenti a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico siano osservati e fatti rispettare in maniera univoca e uniforme per tutti i cittadini, senza distinzione tra residenti e non residenti, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al comune di Anacapri.

(4-01417)

POLI BORTONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

per il liceo artistico di Matera si deve decidere circa l'accorpamento o meno dello stesso ad un altro istituto;

il 18 dicembre 2008 si è tenuta una riunione sul progetto di dimensionamento delle scuole superiori proposto dalla Provincia alla Regione e da quest'ultima trasmesso al Ministero;

la Provincia ha ipotizzato di mantenere il numero delle dirigenze già presenti e quindi anche la dirigenza del liceo artistico benché sottodimensionato rispetto ai parametri previsti dalla norma per l'autonomia degli istituti;

la Regione ha accolto la proposta della Provincia ed ha deliberato di mantenere autonomo il liceo artistico con 272 studenti iscritti;

detta delibera è stata approvata il 17 febbraio 2009 e prevede la deroga, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, per l'unicità d'indirizzo delle linee guida regionali;

pochi giorni dopo l'approvazione di detta delibera, il Sindaco di Matera ha rilasciato alla stampa dichiarazioni contrarie al possibile accorpamento del liceo artistico al liceo classico;

considerato che:

il liceo artistico versa in gravi condizioni sia dal punto di vista strutturale che da quello del decremento continuo delle iscrizioni negli ultimi cinque anni;

una scuola ubicata in una struttura inadeguata rappresenta un problema sia per i docenti che per i discenti, le istituzioni, la dirigenza eccetera;

preso atto che il caso come quello sopra riportato richiederebbe di procedere all'accorpamento degli istituti secondo gli indirizzi ministeriali e utilizzando proficuamente, in tal modo, le poche risorse disponibili,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se intenda intervenire al fine di accorpare il liceo artistico di Matera al liceo classico della stessa città ponendo fine alla situazione di precarietà fin qui esistita.

(4-01418)

SACCOMANNO - *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

prima del 2004, in provincia di Brindisi, in materia di contratto provinciale del lavoro agricolo, era stato stipulato un accordo di "riallineamento contributivo";

successivamente, per il rinnovo del contratto 2004-2007, le organizzazioni firmatarie, per salvaguardare i livelli occupazionali e per contribuire all'emersione del lavoro sommerso, introdussero un programma di adeguamento salariale, anche a seguito della grave crisi del settore agricolo, accentuata dalle calamità atmosferiche;

copia del contratto stipulato venne depositata alla Direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) senza che venisse sollevata alcuna eccezione e/o fosse stata fatta alcuna impugnazione;

a distanza di cinque anni, a contratto ampiamente scaduto, l'INPS di Brindisi ha organizzato una *task force* ispettiva per individuare le aziende che hanno applicato l'accordo 2004-2007 e contestarne l'efficacia e la validità;

in questo modo l'INPS di Brindisi disconosce la validità dell'accordo graduale e il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali chiedendo il pagamento della differenza dovuta per i contributi;

in alcuni comuni della provincia di Brindisi, inoltre, l'orario di lavoro giornaliero dei braccianti agricoli stabilito dal contratto in sei ore e mezza - è stato ridotto a cinque o cinque ore e mezza;

anche per queste fattispecie l'INPS ha emesso verbali di accertamento con i quali contesta alle aziende il pagamento di salari inferiori a quelli previsti, disconoscendo il diritto alla fiscalizzazione previsto dal citato contratto e chiedendo il recupero delle somme dovute per la differenza del salario;

non si hanno, allo stato, notizie di iniziative analoghe da parte delle agenzie INPS di altre province sul territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, siano a conoscenza dell'esistenza di un piano o programma, riguardante l'intero territorio nazionale o parti di esso, in base al quale l'INPS intenda procedere a verifiche simili a quelle sopra riportate;

se risultino i motivi e, in caso opportuno, i criteri in base ai quali l'INPS di Brindisi sta procedendo a dette verifiche.

(4-01419)

DONAGGIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», prevede una serie di facilitazioni al fine di favorire l'autonomia di ogni individuo in tema di trasporto individuale;

l'adozione di ulteriori normative nazionali e regionali dimostrano un notevole impegno sociale e politico volto a garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili, tramite l'ottenimento di «patenti speciali» che prevedono l'utilizzo di specifici ausili, la concessione di agevolazioni fiscali per il loro acquisto, e numerose altre tipologie di agevolazione;

la «Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 con la risoluzione A/RES/61/106, costituisce un testo fondamentale nella lotta contro la discriminazione delle persone con disabilità, prevedendo, all'articolo 20, che gli Stati sottoscrittori della Convenzione sono tenuti ad adottare misure efficaci volte ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile;

rilevato che:

in Italia, a causa di un'interpretazione restrittiva della normativa europea, diversi cittadini in possesso di patente di guida, a causa di una lievissima differenza dei requisiti psicofisici previsti dal Codice della strada, è attualmente privata o rischia di essere privata dell'idoneità alla guida;

a titolo esemplificativo di quanto sopra segnalato si evidenzia il caso singolare che interessa il signor Minotto, residente a Mira (Venezia), il quale nel gennaio 1983 fu coinvolto in un incidente stradale in conseguenza del quale riportò una lesione occipitale con conseguente riduzione del campo visivo. Costretto per motivi di lavoro ad usare l'automobile, si sottopose nell'ottobre 1983 a visita presso la Commissione medica provinciale di Venezia dove ottenne il certificato medico di idoneità alla guida e in conseguenza all'idoneità egli guidò per i successivi sei anni - senza provocare incidenti - fino all'anno 1989, quando la stessa Commissione medica provinciale di Venezia, in occasione del rinnovo, espresse parere negativo in quanto il campo visivo fu ritenuto di ampiezza inferiore alla soglia di normalità e la patente gli fu revocata;

considerato che:

la direttiva comunitaria n. 91/439/CEE, in relazione alle modalità per il rilascio e rinnovo delle patente, ha previsto che il candidato deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se in caso di necessità con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi assieme. La patente di guida non può essere rilasciata o rinnovata qualora risulti che il campo visivo del candidato sia inferiore a 120 gradi sul piano orizzontale salvo casi debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva;

i contenuti di tale direttiva sono stati recepiti con apposito decreto ministeriale del 28 giugno 1996 e successivamente il Consiglio superiore di sanità, sessione XLIV, sezione II, nella seduta del 25 ottobre 2000 ha ribadito che un campo visivo di 120 gradi è da considerarsi normale;

sulla base di tali disposizioni e valutazioni, il signor Minotto, presentando un campo visivo di 120 gradi, nel 2001 ottenne il certificato medico di idoneità alla guida e superando gli esami ha conseguito una nuova patente di guida di categoria B;

l'attuale situazione del signor Minotto può essere stravolta, in quanto può succedere che al rinnovo della patente si riscontri un campo visivo inferiore anche di un solo grado rispetto alle attuali prescrizioni, con conseguente parere medico di inidoneità e revoca della patente;

numerosi cittadini che presentino requisiti psicofisici molto vicini ai limiti previsti dall'attuale Codice della strada, dopo anni di possesso della patente e conseguentemente dopo anni di esperienza di guida, possono ritrovarsi improvvisamente privati dell'idoneità alla guida;

tenuto conto che:

la citata direttiva comunitaria n. 91/439/CEE prevede che è possibile guidare con campo visivo anche inferiore a 120 gradi se in possesso di parere medico favorevole e dopo aver sostenuto una prova di guida;

le modalità di recepimento della suddetta direttiva comunitaria, fortemente restrittive rispetto ai contenuti della medesima, hanno determinato una drastica riduzione delle possibilità per i nostri cittadini di conseguire o rinnovare la patente di guida pur in possesso di pareri medici favorevoli e di adeguata esperienza di guida,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;

se intenda adottare apposite misure volte all'integrale recepimento nell'ordinamento italiano dei contenuti del punto 6.1 dell'allegato III della direttiva comunitaria n. 91/439/CEE, allo scopo di consentire a numerosi nostri cittadini con campo visivo prossimo a 120 gradi di poter conservare o conseguire la patente di guida qualora in possesso di un parere medico favorevole.

(4-01420)

AMORUSO - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel Governo, in Parlamento e tra le parti sociali è in atto un intenso dibattito sull'opportunità o meno di una nuova riforma del sistema pensionistico dopo quella del 2004, che innalzò l'età pensionabile rispondendo alle richieste della Commissione europea, e quella del 2007 che invece riportò indietro la situazione mettendo a rischio, già nel breve-medio termine, i delicati equilibri tra entrate e uscite pensionistiche con la prospettiva di generare nuovi costi per lo Stato non minori di 10 miliardi di euro in un decennio;

il Ministro in indirizzo, con una posizione peraltro condivisa anche dai vertici del maggiore ente previdenziale italiano, l'Inps, che ha da poco presentato un bilancio in attivo, ha più volte affermato che non c'è alcuna urgenza e che, anzi, sarebbe dannoso fare un'ennesima riforma cambiando così il quadro di riferimento per i lavoratori;

tale posizione è condivisibile e all'insegna di un sano realismo, tuttavia ora non si può non considerare quanto emerso da un nuovo rapporto appena pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato ("Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario") secondo cui: tra il 2012 e il 2040, ogni anno, la spesa pensionistica peserà sul Prodotto interno lordo (PIL) per una quota compresa tra il 15 e il 15,5 per cento e tra il 2008 e il 2010 il rapporto spesa pensionistica/PIL sarà cresciuto di ben l'1 per cento;

pur senza creare nuovi e pericolosi strappi, pare opportuno riflettere sin d'ora su quali soluzioni di medio-lungo periodo sia possibile avviare in modo da ricondurre il rapporto spesa pensionistica/PIL a livelli meno pesanti e garantire l'equilibrio del sistema, pur nell'odierna e difficile contingenza economica,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo sui dati del rapporto della Ragioneria generale dello Stato;

sulla base della prima fase attuativa, quali siano le proiezioni più aggiornate sui maggiori costi generati dalla riforma previdenziale del 2007 rispetto ai risparmi che erano stati creati in precedenza da quella del 2004 e quali misure, nell'immediato, sia possibile adottare per porvi rimedio;

quale sia l'attuale stato del dibattito tra Governo e parti sociali su un eventuale nuovo intervento di medio-lungo periodo sull'età pensionabile;

in che modo la crisi economica in corso a livello mondiale possa avere ricadute in Italia anche in termini di influenza sul nostro sistema previdenziale.

(4-01421)

PORETTI, PERDUCA - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

come rilevato dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) è necessario prestare attenzione ed evitare il consumo di pistacchi importati dagli Stati Uniti, in particolare quelli provenienti dalla California, perché potrebbero essere contaminati con la salmonella;

la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e il Dipartimento per la salute pubblica della California, il 18 aprile 2009, hanno pubblicato una lista che ha imposto a oltre venti produttori statunitensi di ritirare dal mercato centinaia di prodotti contenenti pistacchi acquistati da uno dei due più grandi coltivatori di pistacchi, la Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., che volontariamente ha chiesto a marzo il ritiro della sua produzione di pistacchi grezzi (non sgusciati e non tostati) coltivati nel 2008 dopo che era stata riscontrata una massiccia presenza di salmonella. Ulteriori studi della FDA e del Dipartimento per la salute pubblica hanno evidenziato che la contaminazione è presente anche a un più ampio livello nei locali e nei mezzi di lavorazione della ditta californiana, accertamento che ha portato i due organi a disporre il ritiro anche del prodotto lavorato e delle sue derivazioni (*snack* salati, dolci e gelati);

i dettagli sull'emergenza della salmonella nei pistacchi coltivati in California, che ha già causato presumibilmente una decina di decessi negli Usa nel 2009, e la lista dei prodotti ritirati dal commercio negli Stati Uniti si possono consultare sul sito della FDA all'indirizzo *Internet* <http://www.fda.gov/pistachios/>;

non è chiaro se i pistacchi contaminati (coltivati nel 2008) siano stati importati anche in Italia, dove peraltro sono diverse le società che lavorano e/o vendono pistacchi californiani o prodotti contenenti pistacchi californiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, sia a conoscenza dell'epidemia di salmonella sviluppatasi negli Stati Uniti dalle partite di pistacchi prodotte in California dalla Setton Pistachio of Terra Bella, Inc.;

se, e in caso affermativo per conto di quali ditte italiane, siano state importate in Italia partite della produzione di pistacchi del 2008 della Setton Pistachio of Terra Bella, Inc.;

se il Ministro intenda disporre urgenti controlli sulle ditte che trattano pistacchi di importazione dalla California e sulla loro produzione, al fine di accertare che non sussistano contaminazioni da salmonella in questi prodotti.

(4-01422)

GIAMBRONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, l'Autorità portuale di Palermo avrebbe affidato in concessione alla società "Nautica Tramuto" l'area dell'attuale banchina del molo foraneo del porto dell'Arenella (facente parte del territorio del Comune di Palermo);

la concessione, che prevedrebbe per la società la gestione per 40 anni degli attracchi, sarebbe subordinata alla realizzazione da parte della società stessa di lavori di ampliamento del porto secondo quanto previsto dal "Piano strategico per la nautica da diporto in Sicilia";

tali lavori dovrebbero consistere nel prolungamento della banchina esistente del molo di sopraflutto del porto dell'Arenella per circa 244 metri di lunghezza e 11,5 metri di profondità a ridosso del molo foraneo esistente al fine di procedere successivamente all'installazione di sei pontili galleggianti destinati alla nautica da diporto;

la realizzazione dell'opera dovrebbe avvenire, oltre che nell'osservanza delle norme di sicurezza dei cantieri, rispettando precise caratteristiche tecniche e soprattutto utilizzando solo materiali specifici per il tipo di intervento richiesto;

per la realizzazione dell'opera la società Nautica Tramuto ha ricevuto finanziamenti per 2.319.240 euro in base alla misura 4.20 del Programma operativo regionale 2000/2006 della Regione Sicilia;

considerato che:

a metà ottobre 2008 durante un'ispezione al cantiere il Nucleo operativo protezione ambiente (NOPA) della Polizia municipale di Palermo rilevava gravi irregolarità nella realizzazione del prolungamento della banchina: si scopriva infatti che la società appaltatrice utilizzava per la costruzione detriti e terra di risulta di demolizioni o scavi effettuati in altri cantieri della zona anziché il necessario materiale pietroso di cava previsto dalle norme edilizie nonché dal capitolato d'appalto;

a seguito di tale ispezione del NOPA il cantiere del porto dell'Arenella subiva un provvedimento di sequestro che veniva revocato dopo circa 20 giorni con l'obbligo per la Nautica Tramuto di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;

una nuova ispezione del NOPA, effettuata a fine novembre 2008, provocava un nuovo sequestro del cantiere poiché la Nautica Tramuto anziché rimuovere il materiale irregolare lo avrebbe semplicemente trasportato in un'altra parte del cantiere;

secondo notizie di stampa, dopo la revoca del secondo provvedimento di sequestro la società appaltatrice avrebbe ancora una volta semplicemente spostato il materiale irregolare, questa volta verso il mare aperto, con la conseguenza che le mareggiate invernali avrebbero disperso il materiale stesso sul fondale marino provocandone l'innalzamento con gravi disagi per i pescherecci alla fonda nel porto dell'Arenella e danni complessivi all'ecosistema della zona,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto;

in caso affermativo, per quale motivo la Nautica Tramuto, nonostante i gravi e reiterati comportamenti, abbia ottenuto la revoca dei provvedimenti di sequestro potendo così continuare i lavori senza sanzione alcuna;

se la società Nautica Tramuto usufruisca tuttora di finanziamenti pubblici.

(4-01423)

STIFFONI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, oltre a prevedere misure di contenimento dello sforzo di pesca, limita la possibilità di aumentare le stazze delle navi nuove o esistenti, dando priorità alla piccola pesca sportiva;

il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante "Disciplina del rilascio della licenza di pesca", introduce notevoli limitazioni sui metodi di pesca adottati dalle marinerie e in particolare vieta la pesca con il sistema del "traino pelagico a coppia" (detto anche "volante a coppia") se associata con il sistema della pesca "a strascico";

l'articolo 11 del citato regolamento CE prevede che il ritiro di una nave della flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, mentre all'articolo 13

stabilisce che l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

la flotta peschereccia della marineria di Chioggia, in questi ultimi anni, ha incrementato in modo notevole lo sforzo di pesca, soprattutto con il metodo "volante a coppia" provocando un grave depauperamento degli *stock* ittici minacciando, in tal caso, la sopravvivenza stessa del settore produttivo della pesca;

alcune unità adibite alla pesca con il metodo "volante a coppia" operano senza essere dotate di licenza ministeriale come stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 senza rinunciare, tra l'altro, agli altri metodi autorizzati in licenza (in particolare "a strascico") raddoppiando, di fatto, la propria capacità operativa in spregio degli obiettivi delle norme comunitarie;

alcune imbarcazioni interessate da tale regime di operatività (una licenza ed un'autorizzazione anomala) risultano essere imbarcazioni di recente costruzione che avrebbero beneficiato di finanziamenti pubblici senza averne alcun titolo e le cui stazze superano notevolmente i limiti fissati dal regolamento CE,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di acclarare eventuali situazioni di illegittimità amministrativa conseguenti il rilascio o l'assenza delle autorizzazioni;

se e quali iniziative intenda prendere al fine di verificare la regolarità dell'impiego dei contributi in relazione agli obiettivi della politica comunitaria della pesca, con riguardo anche alle nuove costruzioni di imbarcazioni e, comunque, a tutte le ipotesi per cui i contributi sono commisurati alla stazza delle stesse.

(4-01424)

CARLINO, LANNUTTI - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da notizie di stampa, nello schema di decreto legislativo di modifica del testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri sarebbe contenuta una norma in forza della quale i *manager* delle aziende potrebbero essere più facilmente sollevati dalle loro responsabilità in caso di gravi incidenti sul luogo di lavoro;

in particolare la vicenda riguarderebbe il contenuto dell'art. 15-*bis* del citato schema di decreto che alla lettera *d*) esclude la responsabilità del datore di lavoro se l'evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e, soprattutto, ai lavoratori;

per quanto risulta agli interroganti la norma in questione potrebbe essere applicata con effetto retroattivo, coinvolgendo direttamente i procedimenti attualmente in corso;

considerato che:

detta norma potrebbe contenere gravi profili di incostituzionalità qualora permettesse ad un qualsiasi *manager* di evitare un processo, introducendo un principio di disparità di trattamento con gli altri soggetti coimputati;

sarebbero 170 gli articoli del testo unico modificati nel citato schema approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, che hanno portato allo stravolgimento del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che, in sfregio alla tragedia della Thyssenkrupp, non riuscirebbero però ad affrontare in modo serio la drammatica questione della sicurezza sul lavoro;

in particolare, nel nuovo schema di decreto, sarebbero presenti anche altre norme relative al dimezzamento delle sanzioni ed alla deresponsabilizzazione degli ispettori del lavoro,

si chiede di sapere:

se e quali interventi urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché sia espunto dal testo del citato schema di decreto qualunque disposizione volta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi in cui l'evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e, soprattutto, ai lavoratori;

se e quali provvedimenti si intendano assumere per affermare pienamente il principio in base al quale nei reati compiuti mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale sempre e comunque a cagionarlo, senza limiti e condizioni alcune.

(4-01425)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00689, dei senatori Chiurazzi ed altri, su atti intimidatori e vandalici ripetuti nel Metapontino;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00684, dei senatori Vita ed altri, sul commissariamento della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

3-00687, dei senatori Vita ed altri, sul teatro degli Arcimboldi di Milano.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01261, del senatore Tomassini.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 173ª seduta, del 17 marzo 2009, a pagina 199, nel testo dell'interrogazione 4-01276, alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "legge n. 190 del 2009" con le seguenti: "legge n. 190 del 2008" e la parola: "prodotto" con la seguente: "riprodotto".